

Schroders

Schroders Capital

Prospetto

Aprile 2024

Italia



Schroders Capital
(Società d'investimento di tipo aperto di diritto lussemburghese)

Prospetto

Aprile 2024

Informazioni importanti

È possibile richiedere copia del presente Prospetto, così come ogni informazione relativa alla Società, a:

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo
Tel: (+352) 341 342 202
Fax: (+352) 341 342 342

Il presente prospetto (di seguito il "Prospetto") deve essere letto per intero prima di presentare qualsiasi richiesta di sottoscrizione delle Azioni. Se avete dubbi in merito al suo contenuto, è opportuno che consultiate il vostro consulente finanziario o altro professionista di fiducia.

L'offerta delle Azioni avviene sulla base delle informazioni contenute nel presente Prospetto e nei documenti in esso richiamati.

Nessun soggetto è stato autorizzato a effettuare annunci, a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni relativamente all'offerta, al collocamento, alla sottoscrizione, alla vendita o al rimborso delle Azioni, non corrispondenti a quanto contenuto nel presente Prospetto. Qualora venissero effettuati, emessi o rilasciati, tali annunci, informazioni o dichiarazioni non devono considerarsi attendibili come se fossero stati autorizzati dalla Società o dal gestore di fondi d'investimento alternativi (la "Società di gestione"). Né la consegna del presente Prospetto né l'offerta, il collocamento, la sottoscrizione o l'emissione delle Azioni potranno costituire, in alcun caso, la presunzione che le informazioni fornite in questo Prospetto rimangano corrette in qualsiasi momento successivo alla data di emissione dello stesso.

Gli Amministratori, i cui nomi vengono riportati a pagina 13, hanno fatto uso di tutta l'attenzione ragionevole affinché le informazioni contenute nel presente Prospetto, per quanto essi possano sapere e ritenere, corrispondano al vero e non sia stato omesso alcunché di importante. Gli Amministratori se ne assumono la responsabilità.

Si fa presente che i dati degli investitori (come nome e indirizzo) possono essere trasferiti da o per conto di Schroder Investment Management (Europe) S.A. a determinati fornitori di servizi terzi, quali agenti di pagamento o agenti di servizio, all'interno del SEE, in Svizzera, nel Regno Unito e ad Hong Kong. L'elenco dei paesi sarà aggiornato prima di qualsiasi trasferimento dei dati degli investitori a un fornitore di servizi terzo ubicato in un nuovo paese e gli investitori saranno informati tramite un avviso sul sito web: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/professional/funds-and-strategies/notifications/>.

La distribuzione del presente Prospetto e della documentazione aggiuntiva, nonché l'offerta delle Azioni possono essere soggette a restrizioni in alcune giurisdizioni. Gli Investitori che desiderano sottoscrivere le Azioni dovrebbero informarsi sui requisiti legali nel loro paese in materia di compravendita di Azioni, su eventuali norme di controllo valutario in vigore e sulle conseguenze fiscali delle operazioni in Azioni.

Le Azioni sono riservate agli Investitori idonei.

La Società di gestione è autorizzata dalla CSSF come gestore di fondi d'investimento alternativi a pieno titolo.

Uno o più Comparti possono essere ulteriormente classificati come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF. In conformità all'articolo 31(2) del Regolamento ELTIF e all'articolo 32 della Direttiva GEFIA, la Società di gestione ha richiesto e ricevuto un passaporto per la commercializzazione, ai sensi della GEFIA, delle Azioni sia agli Investitori professionali sia agli Investitori retail ELTIF nello Spazio economico europeo ("SEE") in relazione ai Comparti che si qualificano in quanto ELTIF. Di conseguenza, quando il Comparto interessato viene commercializzato nel SEE come ELTIF, le Azioni sono disponibili per l'acquisto esclusivamente da parte di (i) Investitori professionali, vale a dire investitori che sono considerati clienti professionali o possono, su richiesta, essere trattati come clienti professionali, ai sensi della definizione di cui all'Allegato II della MiFID e (ii) Investitori retail ELTIF che soddisfano i requisiti di idoneità previsti dal Regolamento ELTIF.

Per ogni Classe di Azioni disponibile per gli investitori retail sarà pubblicato un KID in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 1286/2014 e successive modifiche, nonché del Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione. I KID saranno rilasciati ai futuri investitori retail con opportuno anticipo rispetto alla loro sottoscrizione nella Società e (i) saranno forniti all'investitore retail utilizzando un supporto durevole non cartaceo oppure (ii) saranno disponibili all'indirizzo www.schroders.com e su richiesta potranno essere ottenuti gratuitamente in formato cartaceo presso l'Agente di trasferimento.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di alcuno nelle giurisdizioni in cui tali offerte o sollecitazioni non siano ammesse dalla legge o autorizzate, o a favore di qualsiasi soggetto a cui la legge non consenta di fare tali offerte o sollecitazioni.

Ai fini della commercializzazione di Azioni in qualunque territorio dello Spazio economico europeo (SEE) (all'infuori del Lussemburgo) presso Investitori professionali domiciliati o aventi sede legale nel SEE, la Società di gestione intende utilizzare i passaporti per la commercializzazione consentiti ai sensi delle disposizioni della Direttiva GEFIA.

Si informano gli Investitori che non tutte le misure a tutela degli investimenti previste dalla regolamentazione vigente nella loro giurisdizione potrebbero essere applicabili e tale regolamentazione potrebbe non conferire alcun diritto a risarcimenti, laddove essa esista.

Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 ("GDPR"), i titolari del trattamento in relazione a eventuali dati personali forniti sono la Società e la Società di gestione.

Al fine di ottemperare agli obblighi e alle responsabilità previsti dal GDPR, la Società e la Società di gestione sono tenute per legge a mettere a disposizione degli Investitori una politica sulla privacy che descriva in dettaglio la modalità con cui Schroders raccoglie, utilizza, divulga, trasferisce e conserva le loro informazioni. Una copia della politica sulla privacy è consultabile su www.schroders.com/en/privacy-policy. Con il presente gli Investitori confermano di avere letto e compreso il contenuto della politica sulla privacy.

Per la distribuzione del presente Prospetto in alcuni paesi potrebbe essere necessaria la traduzione nelle lingue indicate dalle autorità di regolamentazione di tali paesi. In caso di

incongruenze tra la versione tradotta e quella in lingua inglese del presente Prospetto, farà sempre fede la versione in lingua inglese.

La Società di gestione può utilizzare procedure per la registrazione di qualsiasi conversazione telefonica. Si presume che gli Azionisti abbiano espresso il loro consenso alla registrazione delle conversazioni con la Società di

gestione e all'uso di tali registrazioni da parte della Società di gestione e/o della Società nei procedimenti legali e in altre circostanze, a loro discrezione.

Si fa presente che il prezzo delle Azioni e i proventi delle stesse possono tanto diminuire quanto aumentare e che un Azionista potrebbe non ricevere in restituzione l'importo investito.

Indice

Informazioni importanti		5
Definizioni		8
Amministratori		13
Amministrazione		14
Sezione 1	1. La Società	15
	1.1. Struttura	15
	1.2. Obiettivi e politiche di investimento	15
	1.3. Modifiche al Prospetto	15
	1.4. Classi di Azioni	15
Sezione 2	2. Negoziazione delle Azioni	19
	2.1. Sottoscrizione di Azioni	19
	2.2. Limitazioni all'idoneità applicabili ai Comparti ELTIF	21
	2.3. Limitazioni all'idoneità applicabili ai Comparti di tipo chiuso non ELTIF	21
	2.4. Rimborso di azioni	22
	2.5. Calcolo del Valore patrimoniale netto	24
	2.6. Sospensioni o rinvii	25
	2.7. Soggetti non ammessi	26
Sezione 3	3. Informazioni generali	27
	3.1. Amministrazione, commissioni e spese	27
	3.2. Distribuzioni	30
	3.3. Informazioni sul Comparto	30
	3.4. Regime fiscale	31
	3.5. Assemblee, relazioni finanziarie e bilanci	36
	3.6. Informazioni dettagliate in merito alle Azioni	36
	3.7. Informazioni	38
Appendice I	Limiti di investimento	39
Appendice II	Rischi d'investimento	45
Appendice III	Caratteristiche dei Comparti	53
	Private Equity ELTIF 2023	54
Appendice IV	Informativa pre-contrattuale	61
	Private Equity ELTIF 2023	62
Appendice V	Altre informazioni	71

Definizioni

Legge del 2010

La normativa lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo e successive modifiche

Legge del 2013

La normativa lussemburghese del 12 luglio 2013 in materia di gestori di fondi di investimento alternativi e successive modifiche

Azioni ad accumulazione o Azioni ACC

Azioni il cui prezzo comprende l'utile accumulato all'interno di un Comparto

Agente amministrativo

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Direttiva GEFIA

La Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi e successive modifiche

Regolamento GEFIA

Il Regolamento delegato 231/2013 della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e successive modifiche

Norme GEFIA

La Direttiva GEFIA, il Regolamento GEFIA, la Legge del 2013 nonché qualsiasi linea guida normativa europea o lussemburghese eventualmente pubblicata in merito e successive modifiche

AML/KYC

Requisiti antiriciclaggio / know your customer secondo la normativa lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Statuto

Lo statuto della Società, come di volta in volta modificato

Giorno lavorativo

Un giorno della settimana all'infuori di Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì dell'Angelo, Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, salvo altrimenti indicato nei dettagli relativi al Comparto riportati nell'Appendice III

Giorno di calcolo

Un giorno in cui viene calcolato il Valore patrimoniale netto per Azione relativo a una Classe di Azioni e/o a un Comparto, come definito per ciascun Comparto nell'Appendice III

Capitale

L'importo complessivo del Capitale di sottoscrizione totale degli Azionisti di ciascun Comparto, calcolato sulla base degli importi investibili al netto di tutte le commissioni, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente sostenute dagli Azionisti a livello di un Comparto

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier (Autorità lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario)

Chiusura

La data (o le date) stabilita dalla Società di gestione, in corrispondenza o prima della quale l'Agente di trasferimento deve aver ricevuto Contratti d'impegno debitamente eseguiti in relazione all'emissione di Azioni ai sensi del Prospetto e dello Statuto, che includerà la Prima chiusura, qualsiasi Chiusura successiva e la Chiusura finale, a seconda dei casi

Co-investimento

Un investimento in una società privata unitamente a una società di private equity che sponsorizza l'operazione con la società privata. La società di private equity che sponsorizza l'operazione raccoglie il capitale presso gli investitori e lo aggrega (di norma in una società veicolo) al capitale da essa gestito per completare una transazione. I co-investimenti possono essere effettuati anche mediante l'acquisizione diretta dei titoli della società privata, sebbene questa sia una pratica meno diffusa

Impegno

L'impegno di un Investitore in un Comparto, come specificato nella sezione 2.1 del presente Prospetto

Contratto di impegno

Il contratto di impegno stipulato da ciascun Investitore per le Azioni, nella forma che la Società di gestione potrà di volta in volta prescrivere, ad esempio il modulo di sottoscrizione

Capitale impegnato

I contributi di capitale che gli Investitori conferiscono a tale Comparto ai sensi di un Contratto di impegno

Società

Schroders Capital

Investitore inadempiente

Indica un Investitore in un Comparto che non ha rispettato un Drawdown (richiamo di capitale) in relazione al suo Impegno non utilizzato e che è stato dichiarato Investitore inadempiente dalla Società di gestione

Depositario

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Amministratori o Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Società come definito nella sezione "Amministratori" del presente Prospetto

Distributore

Una persona fisica o giuridica formalmente incaricata di volta in volta dalla Società di gestione della distribuzione o dell'organizzazione della distribuzione delle Azioni

Azioni a distribuzione o DIS

Azioni che distribuiscono i proventi

Drawdown

La richiesta da parte della Società di gestione a un Azionista del pagamento di un importo specifico del suo Impegno non utilizzato

Avviso di drawdown

Salvo diversamente previsto nelle informazioni sul Comparto riportate nell'Appendice III, ogni avviso scritto inviato dalla Società di gestione a un Azionista di un Comparto che richieda a tale Azionista di pagare, in tutto o in parte, il proprio Impegno alla Società di gestione

SEE

Spazio economico europeo

Attività d'investimento idonee a ELTIF

Attività in cui un Comparto ELTIF può investire, come definito nell'Appendice I

Investitore idoneo

Un Investitore professionale o un Investitore retail, fatti salvi eventuali requisiti aggiuntivi che possono essere imposti dagli Amministratori o dalla Società di gestione a loro discrezione, dalle Norme GEFIA o dalle autorità di regolamentazione competenti nei luoghi in cui le Azioni sono distribuite

Stato idoneo

Uno degli Stati membri dell'Unione europea ("UE") o dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o qualsiasi altro Stato ritenuto idoneo dagli Amministratori

ELTIF

Un fondo d'investimento europeo a lungo termine soggetto al Regolamento ELTIF

Regolamento delegato ELTIF

Il Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017, che integra il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di

valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da disinvestire e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori retail

Comparto ELTIF

Un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF

Regolamento ELTIF

Il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi d'investimento europei a lungo termine e modificato dal Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023

Investitore retail ELTIF

Un investitore che non sia un Investitore professionale

Fine del ciclo di vita

Il momento in cui termina la durata di un Comparto ELTIF e la Società cercherà di liquidare gli eventuali investimenti restanti, come descritto nella sezione 8 dell'Appendice I e specificato nell'Appendice III del presente Prospetto

UE

Unione europea

EUR

La valuta europea (detta anche euro)

Chiusura finale

L'ultima data in cui si verifica una Chiusura, secondo quanto stabilito dalla Società di gestione, e dopo la quale non saranno accettate nuove sottoscrizioni di Azioni di un Comparto

Esercizio finanziario

Un periodo di 12 mesi che si chiude il 31 dicembre

Prima chiusura

La data della Prima chiusura e dell'ammissione degli Azionisti in un Comparto, come stabilito dalla Società di gestione.

Comparto

Uno specifico portafoglio di attività e passività della Società, che costituisca un comparto della Società con un proprio Valore patrimoniale netto e sia rappresentato da una o più Classi di Azioni distinte

GBP

Sterlina britannica

Entità intermediaria

Salvo diversamente definito nell'Appendice III, qualsiasi struttura legale costituita dalla Società o dalla Società di gestione per conto della Società allo scopo di investire nelle attività sottostanti e che soddisfi le condizioni previste dagli articoli 89 e 90 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

della Commissione del 19 dicembre 2012 a integrazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di esenzioni, condizioni operative generali, depositari, leva finanziaria, trasparenza e supervisione (il "Regolamento GEFIA di Livello 2")

Fondo d'investimento

Un OICVM o altro OIC in cui possono investire i Comparti, in base a quanto stabilito dalle regole d'investimento descritte nell'Appendice I

Gestore degli investimenti

Qualsiasi soggetto incaricato dalla Società di gestione di gestire i singoli Comparti sotto la sua supervisione

Proventi degli investimenti

Tutta la liquidità, i titoli e altri beni ricevuti dal Comparto in relazione agli investimenti effettuati dal Comparto e i relativi proventi (inclusi tutti gli interessi attivi o i redditi da commissioni ricevuti in contanti in relazione agli investimenti sottostanti), al netto di tutte le commissioni, i costi, le spese e le passività imposte al Comparto e attribuibili a ciascuna Classe di Azioni

Investitore

Il sottoscrittore delle Azioni

Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Azioni di un Comparto per gli Investitori che hanno sottoscritto Azioni entro e non oltre una Chiusura

KID

Un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato conforme al Regolamento 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

Società di gestione

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Stato membro

Uno Stato membro dell'UE. Alcuni paesi del SEE, come Liechtenstein, Norvegia e Islanda, sono tenuti ad adottare le necessarie misure legislative di attuazione previste dalla legge nazionale per l'adozione del Regolamento ELTIF e, pertanto, diventano Stati membri ai sensi del Regolamento ELTIF

MiFID

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE, e successive modifiche

Valore patrimoniale netto

La differenza tra le attività e le passività del relativo Comparto o della relativa Classe di Azioni, secondo la valutazione più recente effettuata in linea con la base di calcolo del Valore patrimoniale netto adottata ai fini dell'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale del Comparto interessato

Valore patrimoniale netto per Azione

Il Valore patrimoniale netto della relativa Classe di Azioni diviso per il numero di Azioni in circolazione in quel momento in tale Classe di Azioni

Comparto di tipo chiuso non ELTIF

Un Comparto per il quale il rimborso di Azioni non è consentito o limitato in conformità ai dati del Comparto di tipo chiuso di cui all'Appendice III e che non sia un Comparto ELTIF

Classe di Azioni senza diritto di voto

Una Classe di Azioni costituita da Azioni che non conferiscono ai rispettivi titolari il diritto di beneficiare dei diritti di voto, salvo nei casi richiesti ai sensi della Legge e dello Statuto

Azioni senza diritto di voto

Azioni di una Classe senza diritto di voto emesse dalla Società

OTC

Over-the-counter

Investitore professionale

Un investitore professionale che sia un investitore in possesso dell'esperienza, della conoscenza e delle competenze necessarie per prendere le proprie decisioni d'investimento e valutare adeguatamente i rischi in cui incorre e che soddisfi i criteri stabiliti nell'Allegato II della MiFID (ad es. istituti di credito; società d'investimento; altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate; compagnie di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; operatori di materie prime e derivati su materie prime; investitori locali o altri investitori istituzionali)

Imprese di portafoglio ammissibili

Un organismo di portafoglio in cui un Comparto ELTIF può investire secondo la definizione di cui all'Appendice I

Periodo di Ramp-up

Il periodo durante il quale il Comparto effettuerà investimenti (ossia stipulerà accordi vincolanti e acquisirà tali attività), come descritto in maggior dettaglio nell'Appendice III

Mercato regolamentato

Un mercato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari o un altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato idoneo

Normativa

Le Leggi del 2010 e del 2013 e, ove del caso il Regolamento ELTIF, nonché qualsiasi normativa lussemburghese correlata, presente o futura, o regolamento attuativo, circolare e posizione della CSSF

Fondo con obbligo di informativa

Un Comparto o una Classe di Azioni che rispetta il regime fiscale dell'HMRC del Regno Unito per i fondi offshore e applica pertanto un determinato status fiscale agli Azionisti che pagano le imposte britanniche

Schroders

Schroders plc., la holding capogruppo della Società di gestione e le sue società controllate e partecipate in tutto il mondo

SFDR

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

SFTR

Il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sul riutilizzo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modifiche

Azione

Un'azione priva di valore nominale di qualsiasi Classe di Azioni del capitale della Società

Classe di Azioni

Una Classe di Azioni con caratteristiche specifiche, tra cui una propria struttura di commissioni

Azionista

Un detentore di Azioni

Capitale di sottoscrizione

In relazione a ciascun Azionista, l'importo totale corrisposto da un Azionista relativamente al suo Impegno a sottoscrivere Azioni del Comparto, che sarà indicato nei libri e nei registri contabili del Comparto

Giorno di sottoscrizione

Un giorno in cui le Azioni vengono emesse agli Azionisti pertinenti, come specificato nell'Appendice III del presente Prospetto

Commissione di sottoscrizione

L'eventuale importo una tantum dovuto a un Distributore in relazione alla sottoscrizione di Azioni, che viene addebitato direttamente all'Investitore da un Distributore ed è dovuto in aggiunta all'Importo totale di sottoscrizione di un Azionista (indicato anche come la commissione di entrata)

Chiusura successiva

Qualsiasi Chiusura effettuata dopo la Prima chiusura e prima della Chiusura finale

Data di regolamento delle sottoscrizioni

Il giorno in cui il Capitale di sottoscrizione sarà pagato secondo quanto descritto nel Contratto di impegno e come specificato nell'Appendice III del presente Prospetto

Regolamento sulla tassonomia

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento (UE) 2019/2088

Importo totale di sottoscrizione

L'importo totale corrisposto da un Azionista in relazione al suo Impegno a sottoscrivere Azioni del Comparto, al lordo della Commissione di sottoscrizione (se applicabile)

Agente di trasferimento

Il fornitore di servizi di conservatore del registro e agente di trasferimento, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

OIC

Un "organismo di investimento collettivo" come definito nella Legge del 2010

OICVM

Un "organismo di investimento collettivo in valori mobiliari" ai sensi delle lettere a) e b) dell'Articolo 1(2) della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e successive modifiche, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM

Attività idonee a OICVM

Attività considerate idonee ai sensi dell'Articolo 50(1) della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e successive modifiche, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM

UK

Regno Unito

Impegno non utilizzato

L'importo dell'Impegno in essere di un Azionista, che resta disponibile per essere richiamato dalla Società di gestione

USA o US

Gli Stati Uniti d'America (compreso il Distretto di Columbia), i loro territori e possedimenti nonché tutte le altre aree soggette alla loro giurisdizione

USD

Dollaro USA

Salvo diversamente specificato, nel presente documento tutti gli orari indicati si riferiscono all'ora di Lussemburgo.

Compatibilmente con il contesto, i termini utilizzati al singolare includono il plurale e viceversa.

Amministratori

Presidente

- **Eric BERTRAND**
Non-Executive Director
Vaults 13-16
Valletta Waterfront
FRN 1914 Malta

Altri Amministratori

- **Bernard HERMAN**
Independent Director
BH Consulting S.à.r.l.
26 rue Glesener
L-1630 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
- **Tim BOOLE**
Head of Product Management Private Equity
Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Affolternstrasse 56
Zurigo, 8050
Svizzera

Amministrazione

Sede legale

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

Società di gestione

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

Gestore degli investimenti

Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Affolternstrasse 56
Zurigo, 8050
Svizzera

(Si rimanda all'Appendice III del Comparto interessato)

Depositario e Agente amministrativo

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Società di revisione indipendente

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulente legale principale

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Agente pagatore principale

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Conservatore del registro e Agente di trasferimento

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Sezione 1

1. La Società

1.1. Struttura

La Società è un fondo d'investimento di tipo aperto costituito come "*société anonyme*" (società per azioni) secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo, che si qualifica come Société d'Investissement à Capital Variable (Società di investimento a capitale variabile - "SICAV") e come fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'articolo 1(39) della Legge del 2013. La Società si articola in diversi Comparti, ognuno dei quali è rappresentato da una o più Classi di Azioni. I Comparti si distinguono per le loro politiche di investimento o per altre caratteristiche specifiche.

La Società costituisce una singola persona giuridica, ma il patrimonio di ogni Comparto sarà investito ad esclusivo beneficio degli Azionisti di tale Comparto e unicamente a tale patrimonio saranno imputabili le passività, gli impegni e le obbligazioni del Comparto in questione.

Gli Amministratori possono deliberare in qualsiasi momento la costituzione di nuovi Comparti e/o la creazione, nell'ambito di ciascun Comparto, di una o più Classi di Azioni. Il presente Prospetto verrà aggiornato di conseguenza. Gli Amministratori possono, inoltre, deliberare la chiusura a nuove sottoscrizioni di un Comparto o di una o più Classi di Azioni all'interno di un Comparto.

Alcune Azioni potrebbero essere quotate sulla Borsa valori di Lussemburgo, nonché su qualsiasi altra borsa valori riconosciuta. Un elenco di tutti i Comparti e Classi di Azioni è disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società.

1.2. Obiettivi e politiche di investimento

L'obiettivo esclusivo della Società è l'investimento dei fondi a sua disposizione in tutte le attività consentite, incluse le attività di private equity, i prestiti, le partecipazioni in immobili e in OIC e derivati regolamentati e non regolamentati, al fine di ripartire i rischi d'investimento e offrire agli Azionisti i risultati della gestione dei suoi portafogli. La strategia di investimento di ciascun Comparto si basa su una strategia alternativa elaborata dai Gestori degli investimenti. Inoltre, alcuni Comparti possono qualificarsi come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF.

La politica e l'obiettivo di investimento specifici di ciascun Comparto sono descritti nell'Appendice III.

Gli investimenti di ogni Comparto saranno sempre effettuati nel rispetto dei limiti fissati nelle Appendici I e III. Gli Investitori, prima di effettuare qualsiasi sottoscrizione, dovranno valutare attentamente i rischi di investimento descritti nell'Appendice II ed eventuali rischi specifici illustrati nell'Appendice III.

1.3. Modifiche al Prospetto

Gli Amministratori hanno il diritto, a loro discrezione, di apportare eventuali modifiche al Prospetto che non abbiano un impatto negativo sostanziale sugli interessi degli Azionisti ("Modifiche non sostanziali") senza richiedere il consenso degli Azionisti interessati.

Gli Amministratori hanno il diritto, previa approvazione della CSSF, di apportare eventuali modifiche al Prospetto nel migliore interesse degli Azionisti, necessarie a garantire la continuità del Comparto e/o della Società ovvero le modifiche

determinate da cambiamenti legislativi e regolamentari ("Modifiche legittime") senza richiedere il consenso degli Azionisti. Gli Azionisti saranno informati di tali eventuali Modifiche legittime.

Inoltre, gli Amministratori possono apportare ulteriori modifiche sostanziali al Prospetto, previa approvazione della CSSF e previo consenso degli Azionisti che detengono complessivamente il 66% del Capitale impegnato (i) di ciascun Comparto interessato dalla modifica, laddove la medesima non abbia un impatto su tutti i Comparti o (ii) della Società, nel caso di modifiche che interessano tutti i Comparti. Gli Azionisti del Comparto che non abbiano dato il loro previo consenso alle modifiche sostanziali riceveranno un preavviso di un mese ("Avviso di modifica sostanziale") affinché possano richiedere il rimborso delle loro Azioni in caso di disaccordo. Il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

Ai fini della presente sezione, le seguenti modifiche (elenco non esaustivo) saranno considerate Modifiche non sostanziali: (i) eventuali modifiche necessarie o auspicabili per risolvere qualsiasi ambiguità o per correggere o integrare qualsiasi disposizione del presente Prospetto che sarebbe altrimenti incoerente con le disposizioni dello Statuto o per correggere qualsiasi errore o omissione di stampa, stenografico o amministrativo, a condizione che tale correzione non influisca negativamente sugli Azionisti, (ii) qualsiasi modifica necessaria o auspicabile per soddisfare i requisiti, le condizioni o le linee guida di qualsiasi opinione, direttiva, ordinanza, statuto, regola o regolamento di qualsiasi entità governativa o della CSSF o ai fini della conformità ai requisiti fiscali o altri requisiti di legge o ufficiali che interessano la Società, a condizione che tale modifica venga effettuata in modo da ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo sugli Azionisti, (iii) qualsiasi modifica richiesta dalla CSSF nel corso del processo di approvazione di qualsiasi modifica al presente Prospetto, (iv) qualsiasi aggiornamento di informazioni fattuali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i nomi degli Amministratori della Società, (v) eventuali aggiornamenti volti a riflettere modifiche apportate allo Statuto e (vi) eventuali modifiche di elementi/informazioni/caratteristiche che siano definiti nel Prospetto come a discrezione degli Amministratori e/o della Società di gestione.

Fermo restando quanto precede, qualsiasi modifica al Prospetto è soggetta alla previa approvazione della CSSF.

Le modifiche al presente sotto-paragrafo 1.3 "Modifiche al Prospetto" saranno possibili solo previo consenso di tutti gli Azionisti della Società.

1.4. Classi di Azioni

Gli Amministratori hanno la facoltà di decidere di istituire, nell'ambito di ciascun Comparto, diverse Classi di Azioni, le cui attività saranno di norma investite secondo la politica di investimento del Comparto interessato, ma potenzialmente contraddistinte da una propria struttura commissionale, valuta di denominazione o da altre caratteristiche specifiche. Il Consiglio di amministrazione può decidere, a sua esclusiva discrezione, di offrire Classi di Azioni coperte o Classi di Azioni senza diritto di voto. Per ogni Classe di Azioni sarà calcolato un Valore patrimoniale netto per Azione distinto, che potrà variare in funzione dei suddetti fattori. Generalmente vengono emesse Azioni ad accumulazione. Per ogni Comparto, saranno emesse Azioni a distribuzione solo a discrezione degli Amministratori. Gli Investitori possono

informarsi presso la Società di gestione o presso il proprio Distributore sulla disponibilità di Azioni a distribuzione in ogni Classe di Azioni.

Si comunica agli Investitori che non tutti i Distributori offrono tutte le Classi di Azioni.

Le caratteristiche particolari di ciascuna Classe di Azioni sono descritte più avanti e nell'Appendice III.

Commissione di vendita

La Società di gestione e i Distributori hanno diritto a percepire una commissione di entrata, a cui gli Amministratori potranno, a loro discrezione, decidere di volta in volta di rinunciare interamente o in parte. La commissione di entrata attribuibile a ciascuna Classe di Azioni è specificata nella sezione "Costi di sottoscrizione" del KID del rispettivo comparto.

Caratteristiche specifiche delle Azioni A

Le Azioni A saranno disponibili per tutti gli Investitori idonei. Le commissioni relative alle Azioni A per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Caratteristiche specifiche delle Azioni A1 e B

Le Azioni A1 e B saranno disponibili unicamente per gli Investitori idonei che all'atto della richiesta di sottoscrizione pertinente siano clienti di specifici Distributori specificatamente incaricati del collocamento delle suddette azioni ed esclusivamente per quanto attiene ai Comparti per i quali siano stati stipulati accordi di collocamento con tali Distributori. Le commissioni relative alle Azioni A1 e B per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Caratteristiche specifiche delle Azioni C

Le Azioni C sono disponibili per i clienti istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali. Le Azioni C sono inoltre disponibili per fondi comuni e distributori che, in conformità ai requisiti di legge o sulla base di accordi separati con i rispettivi clienti, non possono accettare e conservare commissioni di intermediazione. Le commissioni relative alle Azioni C per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Caratteristiche specifiche delle Azioni E

Le Azioni E saranno disponibili solo per i clienti istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali a discrezione della Società di gestione e possono essere denominati in qualsiasi valuta. Le Azioni E sono inoltre disponibili per fondi comuni e distributori che, in conformità ai requisiti di legge o sulla base di accordi separati con i rispettivi clienti, non possono accettare e conservare commissioni di intermediazione.

Le commissioni relative alle Azioni E per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Le Azioni E saranno di norma disponibili solo per un periodo di tre mesi a partire dalla Prima chiusura di qualsiasi Comparto o fino a qualsiasi altro momento stabilito specificamente dalla Società di gestione per qualsivoglia Comparto.

Una volta trascorsi tre mesi dalla Prima chiusura, o qualsiasi altro periodo specificamente stabilito per un Comparto dalla Società di gestione, la Classe di Azioni E di quel Comparto

non sarà più disponibile per la sottoscrizione da parte degli Investitori. A propria discrezione, la Società di gestione ha la facoltà di aprire nuovamente la Classe di Azioni E, senza preavviso per gli Azionisti.

Caratteristiche specifiche delle Azioni EA

Le Azioni EA saranno disponibili a tutti gli Investitori idonei fino al momento in cui saranno chiuse per la sottoscrizione. Le commissioni relative alle Azioni EA per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Le Azioni EA saranno di norma disponibili solo per un periodo di tre mesi a partire dalla Prima chiusura di qualsiasi Comparto o fino a qualsiasi altro momento stabilito specificamente dalla Società di gestione per qualsivoglia Comparto.

Una volta trascorsi tre mesi dalla Prima chiusura, o qualsiasi altro periodo specificamente stabilito per un Comparto dalla Società di gestione, la Classe di Azioni EA di quel Comparto non sarà più disponibile per la sottoscrizione da parte degli Investitori. A propria discrezione, la Società di gestione ha la facoltà di aprire nuovamente la Classe di Azioni EA, senza preavviso per gli Azionisti.

Caratteristiche specifiche delle Azioni E1 ed EB

Le Azioni E1 ed EB saranno disponibili unicamente per gli Investitori idonei che all'atto della richiesta di sottoscrizione pertinente siano clienti di specifici Distributori specificatamente incaricati del collocamento delle suddette Azioni ed esclusivamente per quanto attiene ai Comparti per i quali siano stati stipulati accordi di collocamento con tali Distributori, fino a che la loro sottoscrizione non sarà chiusa. Le commissioni relative alle Azioni E1 ed EB per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti" nell'Appendice III.

Le Azioni E1 ed EB saranno di norma disponibili solo per tre mesi a partire dalla Prima chiusura di qualsivoglia Comparto, o per qualsiasi altro periodo stabilito dalla Società di gestione.

Una volta trascorsi tre mesi dalla Prima chiusura, o qualsiasi altro periodo specificamente stabilito per un Comparto dalla Società di gestione, la Classe di Azioni E1 ed EB di quel Comparto non sarà più disponibile per la sottoscrizione da parte degli Investitori. A propria discrezione, la Società di gestione ha la facoltà di aprire nuovamente le Classi di Azioni E1 ed EB, senza preavviso per gli Azionisti.

Caratteristiche specifiche delle Azioni I

Le Azioni I saranno offerte unicamente agli Investitori:

- (A) che al momento della ricezione del relativo ordine di sottoscrizione siano clienti di Schroders con un accordo che copra la struttura commissionale e di pagamento e, ove applicabile, l'importo di impegno relativamente agli investimenti dei clienti in tali Azioni e qualsiasi altro accordo correlato, e
- (B) hanno effettuato nel Comparto interessato un investimento rilevante, come determinato dalla Società di gestione e
- (C) sono Investitori istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali, o
- (D) sono organismi di investimento collettivo e gestori discrezionali.

Tali Investitori devono soddisfare anche la definizione di Investitore istituzionale, come definito di volta in volta nelle linee guida o nelle raccomandazioni emanate dalla CSSF.

La Società non emetterà Azioni I a beneficio di Investitori che non siano considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni I riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni I non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori, a loro discrezione, convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe di Azioni del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni).

Dal momento che le Azioni I sono state concepite, tra l'altro, per offrire una struttura commissionale alternativa, laddove l'Investitore sia un cliente di Schroders e paghi direttamente a quest'ultimo commissioni di gestione, le Azioni I non saranno soggette a commissioni di gestione sul patrimonio netto di ciascun Comparto. Alle Azioni I verrà addebitata la quota pro-rata temporis delle commissioni dovute al Depositario e alla Società di gestione, come pure delle altre spese e commissioni.

Caratteristiche specifiche delle Azioni IE

Le Azioni IE saranno disponibili soltanto in alcune circostanze limitate per determinati Investitori che:

- (A) dispongono del consenso della Società di gestione e
- (B) hanno effettuato nel Comparto interessato un investimento rilevante, come determinato dalla Società di gestione e
- (C) sono Investitori istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali, o
- (D) sono organismi di investimento collettivo e gestori discrezionali.

Tali Investitori devono soddisfare anche la definizione di Investitore istituzionale, come definito di volta in volta nelle linee guida o nelle raccomandazioni emanate dalla CSSF.

La Società non emetterà Azioni IE a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni IE riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni IE non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori, a loro discrezione, convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe di Azioni del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni).

Non sarà addebitata alcuna commissione di entrata o di distribuzione agli Investitori all'atto della sottoscrizione delle Azioni IE di qualsiasi Comparto.

Le Azioni IE saranno di norma disponibili solo per tre mesi a partire dalla Prima chiusura di qualsivoglia Comparto o per qualsiasi altro periodo stabilito dalla Società di gestione.

Una volta trascorsi tre mesi dalla Prima chiusura, o qualsiasi altro periodo specificamente stabilito per un Comparto dalla Società di gestione, la Classe di Azioni IE di quel Comparto non sarà più disponibile per la sottoscrizione da parte degli Investitori. A propria discrezione, la Società di gestione ha la facoltà di aprire nuovamente la Classe di Azioni IE, senza preavviso per gli Azionisti.

Caratteristiche specifiche delle Azioni IZ

Le Azioni IZ saranno disponibili soltanto in alcune circostanze limitate per determinati Investitori che:

- (A) dispongono del consenso della Società di gestione e
- (B) hanno effettuato nel Comparto interessato un investimento rilevante, come determinato dalla Società di gestione e
- (C) sono Investitori istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali, o
- (D) sono organismi di investimento collettivo e gestori discrezionali.

Tali Investitori devono soddisfare anche la definizione di Investitore istituzionale, come definito di volta in volta nelle linee guida o nelle raccomandazioni emanate dalla CSSF.

Quando gli investimenti di un Investitore nelle Azioni IZ registrano un calo rilevante, la Società di gestione può respingere ulteriori sottoscrizioni in tale Classe di Azioni. Il livello di rilevanza sarà determinato dalla Società di gestione.

Non sarà addebitata alcuna commissione di distribuzione agli Investitori al momento della sottoscrizione delle Azioni IZ di qualsiasi Comparto.

La Società non emetterà Azioni IZ a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni IZ riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni IZ non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori, a loro discrezione, convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe di Azioni del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni).

Le commissioni relative alle Azioni IZ per ciascun Comparto sono riportate separatamente nella sezione "Caratteristiche dei Comparti".

Caratteristiche specifiche delle Azioni IZ1 e IZ2

Le Azioni IZ1 e IZ2 saranno disponibili soltanto in alcune circostanze limitate per determinati Investitori che:

- (A) dispongono del consenso della Società di gestione e

- (B) hanno effettuato nel Comparto interessato un investimento rilevante, come determinato dalla Società di gestione e
- (C) sono Investitori istituzionali come fondi pensione, fondi patrimoniali sovrani e istituzioni ufficiali, o
- (D) sono organismi di investimento collettivo e gestori discrezionali.

Tali Investitori devono soddisfare anche la definizione di Investitore istituzionale, come definito di volta in volta nelle linee guida o nelle raccomandazioni emanate dalla CSSF.

Quando gli investimenti di un Investitore nelle Azioni IZ1 o IZ2 registrano un calo rilevante, la Società di gestione può respingere ulteriori sottoscrizioni in tale Classe di Azioni. Il livello di rilevanza sarà determinato dalla Società di gestione.

Non sarà addebitata alcuna commissione di distribuzione agli Investitori al momento della sottoscrizione delle Azioni IZ1 o IZ2 di qualsiasi Comparto.

La Società non emetterà Azioni IZ1 o IZ2 a beneficio di Investitori che non possano essere considerati Investitori istituzionali. A loro discrezione, gli Amministratori potranno rinviare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni IZ1 o IZ2 riservate agli Investitori istituzionali fino alla data in cui l'Agente di trasferimento non abbia potuto verificare che l'Investitore interessato presenti i requisiti per essere qualificato come Investitore istituzionale. Se in qualsiasi momento dovesse risultare che un possessore di Azioni IZ1 o IZ2 non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori, a loro discrezione, convertiranno le sue Azioni in Azioni di una Classe di Azioni del relativo Comparto che non sia riservata agli Investitori istituzionali (ammesso che esista una Classe di Azioni con caratteristiche simili per quanto riguarda l'investimento sottostante, ma non necessariamente per quanto riguarda le commissioni e le spese dovute da tale Classe di Azioni).

Le commissioni relative alle Azioni IZ1 e IZ2 per ciascun Comparto sono riportate separatamente nei dettagli corrispondenti.

Caratteristiche specifiche delle Azioni S

A discrezione della Società di gestione, le Azioni S saranno disponibili unicamente al personale e ad altri soggetti collegati di Schroders.

Caratteristiche specifiche delle Azioni Y

Le Azioni Y sono disponibili unicamente per alcuni clienti di Schroders, a discrezione della Società di gestione. Prima che la Società di gestione possa accettare una sottoscrizione di Azioni Y, tra l'Investitore e la Società di gestione o una sua affiliata deve essere sottoscritto un accordo legale che contempli condizioni specifiche per l'investimento nelle Azioni Y.

Caratteristiche specifiche delle Azioni Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5

Le Azioni Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5 saranno disponibili unicamente, previo consenso della Società di gestione, per gli Investitori idonei. La Commissione di gestione annua per le Azioni Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5 sarà pari a un massimo dell'1%.

Politica valutaria e di copertura

Queste Classi di Azioni, ove disponibili, potranno essere offerte in diverse valute (ciascuna delle quali definita "Valuta di riferimento") a discrezione degli Amministratori. In caso di offerta in una valuta diversa da quella di riferimento del

Comparto (la "Valuta del Comparto"), una Classe di Azioni potrà essere denominata o coperta in una determinata valuta e avrà una designazione corrispondente.

L'obiettivo di una Classe di Azioni con copertura è quello di fornire agli Investitori i rendimenti degli investimenti del Comparto mediante l'attenuazione dell'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la Valuta del Comparto e la Valuta di riferimento. In tal caso non saranno considerate le esposizioni valutarie o le operazioni di copertura valutaria nell'ambito del portafoglio del Comparto. La Società di gestione, tramite i propri servizi di overlay valutario, sottoporrà a revisione le posizioni con copertura in ciascun momento di valutazione al fine di assicurare che (i) le posizioni con copertura eccessiva non superino il 105% del Valore patrimoniale netto delle Classi con copertura e (ii) le posizioni con copertura insufficiente non scendano al di sotto del 95% della parte del Valore patrimoniale netto delle Classi con copertura che deve essere oggetto di copertura rispetto al rischio valutario.

La performance delle Classi di Azioni con copertura mira a essere analoga a quella di Classi di Azioni equivalenti nella Valuta del Comparto. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che le strategie di copertura impiegate saranno efficaci nell'offrire differenziali di performance che rispecchino soltanto differenze dei tassi d'interesse corrette per le commissioni.

Gli effetti di queste coperture, laddove poste in essere, si rifletteranno sul Valore patrimoniale netto per Azione e, di conseguenza, sulla performance di tali Classi di Azioni aggiuntive. Analogamente, eventuali spese derivanti da tali operazioni di copertura (compresa una spesa di copertura massima dello 0,03% a beneficio della Società di gestione o di un suo delegato) saranno a carico della Classe di Azioni in relazione alla quale sono state sostenute. La garanzia ricevuta in relazione a operazioni di copertura valutaria (e in particolare operazioni di cambio a termine), per conto delle Classi di Azioni con copertura valutaria, può essere reinvestita in conformità alla politica e alle restrizioni agli investimenti applicabili ai Comparti.

Si noti che tali operazioni di copertura possono essere effettuate quando la Valuta di riferimento si deprezza o si apprezza rispetto alla Valuta del Comparto interessato e pertanto, laddove poste in essere, tali operazioni di copertura possono fornire una significativa protezione agli Investitori della Classe di Azioni in questione contro una diminuzione di valore della Valuta del Comparto rispetto alla Valuta di riferimento, ma possono anche precludere agli stessi Investitori la possibilità di trarre vantaggio dall'apprezzamento della Valuta del Comparto.

Inoltre, la Società di gestione ha facoltà di coprire la Valuta di riferimento nei confronti delle divise in cui sono denominate le attività sottostanti del relativo Comparto utilizzando gli strumenti menzionati all'inizio dell'Appendice III.

Non è garantito che la copertura valutaria posta in essere eliminerà completamente l'esposizione alla Valuta del Comparto.

La Società di gestione delegherà alcune o tutte le proprie attività legate alla politica valutaria e di copertura descritte nel presente Prospetto a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. nella sua qualità di fornitore di servizi di overlay valutario.

Sezione 2

2. Negoziazione delle Azioni

2.1. Sottoscrizione di Azioni

Impegni

Ove specificato nell'Appendice III, gli Impegni nei confronti di un Comparto possono essere assunti in occasione di una o più Chiusure stabilite dalla Società di gestione.

I Contratti di impegno debitamente sottoscritti e, nel caso in cui le Azioni debbano essere emesse a un intermediario, i Moduli di sottoscrizione devono pervenire all'Agente di trasferimento prima della Chiusura, come disposto nell'Appendice III. Il pagamento del Prezzo di emissione per le Azioni sottoscritte in occasione di una Chiusura deve pervenire all'Agente di trasferimento entro e non oltre la data di regolamento della sottoscrizione, come indicato nell'Appendice III.

Salvo diversa decisione della Società di gestione a sua assoluta discrezione e secondo quanto descritto in maggiore dettaglio nell'Appendice III, ogni investitore che richieda di assumere un Impegno può essere tenuto a conferire, in tutto o in parte, al Comparto il proprio Impegno (il "Drawdown iniziale") alla Chiusura (in relazione ai Comparti di tipo chiuso) o alla Data di regolamento delle sottoscrizioni (in relazione ai Comparti con un unico richiamo di capitale relativamente agli Impegni) a seguito dell'accettazione da parte della Società di gestione del Contratto di impegno di tale richiedente. Le Azioni saranno emesse conformemente alla procedura descritta nell'Appendice III per il Comparto in questione. Ove applicabile, l'importo del Drawdown iniziale sarà detratto dall'Impegno dovuto dagli Investitori in relazione a uno o più Avvisi di drawdown successivi.

Dopo la relativa Chiusura (ad eccezione dei Comparti con un unico richiamo di capitale relativamente agli Impegni, per i quali sono riportati i dettagli specifici nell'Appendice III), la Società di gestione o un agente debitamente incaricato forniranno a ciascun Azionista un avviso scritto di ogni occasione in cui sia tenuto a conferire un anticipo rispetto al proprio Impegno non utilizzato (l'"Avviso di drawdown"). Le Azioni saranno emesse conformemente alla procedura descritta nell'Appendice III. Possono applicarsi altri requisiti relativi alla tempistica e agli importi degli Avvisi di drawdown e all'obbligo di ciascun Azionista di conferire anticipi dell'Impegno non utilizzato, come indicato nell'Appendice III.

A ogni Investitore verrà assegnato un numero di conto personale che, unitamente ai numeri delle transazioni pertinenti, dovrà essere riportato in ogni pagamento a mezzo bonifico bancario. I numeri delle transazioni e del conto personale dovranno essere riportati su tutta la corrispondenza con la Società di gestione, l'Agente di trasferimento o con qualsiasi Distributore.

Nel caso di richieste di sottoscrizione di Azioni effettuate per il tramite di un Distributore, potrebbero essere applicate procedure di sottoscrizione diverse.

Impegno minimo

Gli importi minimi dell'Impegno iniziale, degli Impegni aggiuntivi e degli importi di partecipazione per ciascuna Classe di Azioni sono riportati nell'Appendice III. A sua discrezione, la Società di gestione può di volta in volta derogare all'applicazione degli importi minimi per ogni Classe di Azioni.

Drawdown del capitale

Dopo la prima Chiusura, agli Azionisti esistenti e ai potenziali nuovi Investitori di un Comparto potrà essere offerta l'opportunità di assumere Impegni (aggiuntivi) verso tale Comparto in occasione di una Chiusura successiva (ad eccezione dei Comparti che prevedono un unico richiamo di capitale relativamente agli Impegni) a discrezione della Società di gestione. Gli Azionisti esistenti o gli Azionisti a cui sono state emesse Azioni in occasione di una Chiusura successiva saranno tutti soggetti a un Drawdown di un importo stabilito dalla Società di gestione, il quale importo sarà applicato alla sottoscrizione di Azioni del Comparto interessato, come descritto in maggiore dettaglio nell'Appendice III.

Un Azionista a cui siano state emesse Azioni in occasione di una Chiusura successiva non parteciperà agli eventuali proventi in relazione agli investimenti ceduti prima dell'ammissione di tale Azionista successivo.

Insolvenza rispetto a un Drawdown (non applicabile ai Comparti con un unico richiamo di capitale relativamente agli Impegni)

Poiché il mancato rispetto di un Drawdown da parte di un Azionista può causare l'inadempienza di un Comparto rispetto alla sottoscrizione e ad altri obblighi nei confronti dei suoi investimenti, la Società di gestione può esercitare una serie di azioni nei confronti di un Investitore inadempiente.

Al fine di garantire il trattamento equo degli Azionisti di ciascun Comparto e consentire pagamenti compensativi basati sull'equa ripartizione del rischio tra tutti gli investitori, la Società di gestione può addebitare all'Investitore inadempiente, e l'Investitore inadempiente dovrà corrispondere alla Società di gestione, un importo pari al 4% annuo oltre il tasso base della Banca Centrale Europea dell'importo non corrisposto (l'"Importo non corrisposto"), che maturerà giornalmente a partire dalla data di scadenza del pagamento ("Importo del pagamento tardivo").

Qualora l'Importo non corrisposto, maggiorato dell'Importo del pagamento tardivo, non venga corrisposto dall'Investitore inadempiente entro 10 giorni dalla notifica da parte della Società di gestione, la medesima avrà il diritto, a propria discrezione, di adottare una o più delle seguenti misure:

- (A) imporre il pagamento di danni corrispondenti al 10% dell'Importo non corrisposto;
- (B) sospendere qualsiasi distribuzione all'Investitore inadempiente fino a che qualsivoglia importo dovuto al Comparto sia stato interamente versato;
- (C) dare istruzione all'Agente di trasferimento affinché venga avviato un Trasferimento di Azioni in qualità di agente (mandatario) di tale Investitore non ammesso a un Cessionario idoneo, conformemente alle disposizioni di cui ai punti 2.4.6. "Trasferimento di azioni";
- (D) ridurre o risolvere l'Impegno di capitale dell'Investitore inadempiente;
- (E) rimborsare, in tutto o in parte, le Azioni dell'Investitore inadempiente. I proventi del rimborso saranno dovuti all'Investitore inadempiente ferma restando la disponibilità di liquidità. A scanso di qualsiasi dubbio, la

Società non sarà tenuta a vendere investimenti al fine di effettuare tale pagamento prima del momento in cui la Società venderebbe altrimenti tali investimenti. L'Investitore inadempiente cesserà di essere un Azionista a partire dalla data dell'esecuzione del rimborso.

Inoltre, qualora un Azionista non paghi entro la scadenza prevista i richiami di capitale in due o più occasioni, la Società di gestione può richiedere a tale Azionista di finanziare in anticipo una parte o la totalità del proprio Impegno di capitale non finanziato.

Come effettuare i pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario elettronico al netto di ogni spesa bancaria (ossia, a carico dell'Investitore). Ulteriori informazioni sul regolamento sono disponibili nel Contratto di impegno.

Di norma, le Azioni vengono emesse alla ricezione del corrispettivo. In caso di richieste da parte di intermediari finanziari autorizzati o di altri Investitori approvati dalla Società di gestione, l'emissione delle Azioni è subordinata al ricevimento del corrispettivo entro un periodo prestabilito, di durata non superiore al periodo di regolamento specificato nell'Appendice III.

Informazioni sui prezzi

Il Valore patrimoniale netto per Azione di una o più Classi di Azioni può essere pubblicato nei servizi elettronici stabiliti di volta in volta dagli Amministratori. Può inoltre essere reso disponibile sul sito Internet della Società di gestione, www.schroders.com, ed è consultabile presso la sede legale della Società. Né la Società né i Distributori si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori nella pubblicazione o per la mancata pubblicazione del Valore patrimoniale netto per Azione.

Si rimanda all'Appendice III per i dettagli sul momento in cui i prezzi saranno resi disponibili per ciascun Comparto.

Tipologie di Azioni

Le Azioni sono emesse esclusivamente in forma nominativa. Le Azioni nominative sono emesse in forma dematerializzata. I diritti frazionari relativi a questo tipo di Azioni sono arrotondati fino alla quarta cifra decimale. Le Azioni possono anche essere detenute e trasferite mediante conti accessi presso i sistemi di compensazione.

La Società può inoltre emettere Azioni senza diritto di voto.

Informazioni generali

Gli impegni, una volta assunti, sono irrevocabili. La Società di gestione e/o gli Amministratori, a loro assoluta discrezione, si riservano il diritto di incaricare l'Agente di trasferimento di respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta. Qualora una richiesta di sottoscrizione sia respinta, l'eventuale corrispettivo ricevuto verrà rimborsato a spese e rischio del richiedente, senza il pagamento di interessi. I potenziali richiedenti sono tenuti ad informarsi in merito alla normativa legale, fiscale e valutaria applicabile nei paesi di rispettiva nazionalità, residenza o domicilio.

La Società di gestione può aver stipulato accordi con determinati Distributori ai sensi dei quali essi convergono di agire in qualità di intermediari o di nominare degli intermediari nei confronti degli Investitori che sottoscrivono le Azioni per il loro tramite. In questa veste, il Distributore può assumere Impegni nei confronti di un Comparto in qualità di intermediario per conto di singoli Investitori e richiedere la registrazione di tali accordi di negoziazione sul

registro degli Azionisti della Società in qualità di intermediario. Il Distributore o l'intermediario conserva le proprie registrazioni e fornisce all'Investitore informazioni personalizzate inerenti il suo possesso di Azioni. Salvo ove proibito da leggi o usi locali, gli Investitori possono investire direttamente nella Società e non avvalersi dei servizi di intermediazione. Salvo diversamente previsto da leggi locali, l'Azionista in possesso di Azioni su un conto intermediario presso un Distributore ha il diritto di rivendicare, in qualsiasi momento, la titolarità diretta delle Azioni stesse.

La Società di gestione richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che ogni Investitore potrà esercitare appieno i propri diritti di Azionista direttamente nei confronti della Società unicamente nel caso in cui l'Investitore sia registrato e il suo nome figurì all'interno del registro degli Azionisti. Nei casi in cui un Investitore investa nella Società attraverso un Distributore o un intermediario che investa nella Società a proprio nome ma per conto dell'Investitore, non sempre l'Investitore potrà esercitare taluni diritti a esso spettanti in qualità di Azionista direttamente nei confronti della Società. Si consiglia agli Investitori di ottenere una consulenza in merito ai propri diritti.

Sottoscrizioni mediante conferimento in natura

La presente sezione non è applicabile ai seguenti Comparti: Private Equity ELTIF 2023.

Il Consiglio di amministrazione può di volta in volta accettare, a fronte della sottoscrizione di Azioni, il conferimento di titoli o altre attività con caratteristiche tali da potere essere acquisite dal relativo Comparto interessato in linea con la sua politica e i suoi limiti d'investimento. Ogni sottoscrizione di questo tipo avverrà sulla base del Valore patrimoniale netto delle attività conferite, calcolato nel rispetto delle regole stabilite nella successiva sezione 1.5 "Calcolo del Valore patrimoniale netto" e sarà oggetto di una relazione della società di revisione indipendente redatta conformemente ai requisiti della normativa lussemburghese e a spese del sottoscrittore. Nel caso in cui la Società non dovesse ricevere la piena titolarità delle attività conferite, essa potrà avviare un'azione legale contro l'Investitore inadempiente o il suo intermediario finanziario oppure detrarre i costi o le perdite sostenuti dalla Società o dalla Società di gestione da qualsivoglia investimento del richiedente nella Società.

Procedure in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Ai sensi dei regolamenti internazionali, delle leggi e delle normative lussemburghesi (inclusa, in via non limitativa, la legge del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e successive modifiche, nonché il Regolamento granducale del 1° febbraio 2010 che fornisce dettagli su alcune disposizioni della legge modificata del 12 novembre 2004 e il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come modificato dal Regolamento CSSF 20-05), sono stati imposti alcuni obblighi alla Società al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di verificare l'identità dei sottoscrittori di Azioni.

A seguito di tali disposizioni, la Società di gestione, che agisce per conto della Società, ha delegato l'esecuzione e una due diligence costante in conformità alle leggi e normative lussemburghesi. Allo scopo di soddisfare tale requisito, la Società di gestione e/o l'Agente di trasferimento richiederà qualsiasi informazione e documentazione di supporto da essi ritenuta necessaria, comprese le informazioni sulla proprietà effettiva, sulla fonte dei capitali e sull'origine della ricchezza.

In ogni caso, la Società di gestione e/o l'Agente di trasferimento possono richiedere in qualsiasi momento documentazione aggiuntiva allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge e normativi applicabili.

In caso di tardiva o mancata presentazione da parte di un potenziale Investitore dei documenti richiesti, la richiesta di sottoscrizione o, a seconda del caso, di qualsiasi altra operazione, potrebbe non essere accettata e, in caso di richiesta di rimborso, l'importo del rimborso potrebbe essere trattenuto. La Società, la Società di gestione e l'Agente di trasferimento non hanno alcuna responsabilità per ritardi o mancati espletamenti di operazioni dovuti alla mancata presentazione da parte del potenziale Investitore della documentazione ovvero alla presentazione di informazioni e/o documentazione incomplete.

In conformità all'articolo 3-2 della legge del 12 novembre 2004 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e successive modifiche, e all'articolo 3 del Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come modificato dal Regolamento CSSF 20-05, verrà applicata una due diligence rafforzata agli intermediari transfrontalieri della Società.

La Società adotta un approccio basato sul rischio per identificare, valutare e comprendere i rischi di criminalità finanziaria a cui è esposta tramite i suoi investitori, nonché le sue attività. Ciò consente l'attuazione di adeguati controlli di attenuazione del rischio in linea con il rischio percepito.

Condizione di diversificazione della proprietà

Le partecipazioni nei Comparti della Società sono ampiamente disponibili e la Società di gestione si impegna a commercializzarle e renderle disponibili in modo sufficientemente ampio e atto a raggiungere le categorie previste di Investitori che soddisfano i requisiti d'investimento di una determinata Classe di Azioni e non s'intendono limitate a particolari Investitori o gruppi di Investitori strettamente definiti. Per dettagli sui livelli minimi d'investimento e/o sulle categorie di Investitori considerate idonee all'acquisizione di particolari Classi di Azioni, si rimanda alla sezione 1.4 "Classi di Azioni".

Ferma restando la propria conformità ai requisiti generali d'investimento in una determinata Classe di Azioni, un soggetto può ottenere informazioni e acquisire le Azioni pertinenti della Società, fatti salvi i paragrafi immediatamente successivi.

2.2. Limitazioni all'idoneità applicabili ai Comparti ELTIF

Uno o più Comparti possono essere ulteriormente classificati come ELTIF ai sensi del Regolamento ELTIF. Gli Investitori che sottoscrivono un siffatto Comparto saranno investitori idonei ai sensi del Regolamento ELTIF e in conformità a quanto disposto nell'Appendice III. Per ulteriori informazioni sui criteri di idoneità per gli Investitori che sottoscrivono un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF, si rimanda all'Appendice III.

2.3. Limitazioni all'idoneità applicabili ai Comparti di tipo chiuso non ELTIF

Limiti di investimento applicabili agli Investitori in Danimarca

In Danimarca, oltre agli Investitori professionali, le Azioni della Società possono essere offerte agli investitori che si qualificano come investitori semiprofessionali ai sensi della sezione 5(5) della Legge danese n. 1047 del 14 ottobre 2019 sui gestori di fondi d'investimento alternativi, ad esempio:

- (A) un gestore, un amministratore o un altro dipendente della Società di gestione, qualora tale persona sia coinvolta nella gestione della Società; ovvero
- (B) un investitore che (i) effettua un investimento iniziale minimo di EUR 100.000 (o importo equivalente nella valuta pertinente) in Azioni della Società; e (ii) dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto di sottoscrizione delle Azioni, di essere a conoscenza dei rischi connessi a suddetto investimento.

Limiti di investimento applicabili agli Investitori nel SEE

In relazione a ciascuno Stato membro del SEE (ciascuno uno "Stato membro") che ha recepito la GEFIA, il presente Prospetto può essere distribuito e le Azioni possono essere offerte o collocate nello Stato membro solo nella misura in cui: (1) il Comparto in questione è autorizzato ad essere commercializzato agli Investitori professionali nello Stato membro in conformità con la GEFIA (come recepita nell'ordinamento locale); oppure (2) il presente Prospetto può essere comunque distribuito legalmente e le Azioni possono essere offerte o collocate legalmente in tale Stato (anche su iniziativa dell'investitore). In relazione a ciascuno Stato membro che, alla data del presente Prospetto, non ha recepito la GEFIA, il Prospetto può essere distribuito e le Azioni possono essere offerte o collocate solo nella misura in cui il presente Prospetto possa essere distribuito legalmente e le Azioni possano essere offerte o collocate legalmente in tale Stato (anche su iniziativa dell'investitore).

Limiti di investimento applicabili agli Investitori in Germania

In Germania, il Prospetto della Società è disponibile soltanto a investitori in grado di dimostrare di essere:

- (A) investitori professionali ai sensi della sez. 1 par. 19 n. 32 della legge sugli investimenti di capitale (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB), ossia clienti professionali ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), ovvero investitori che possono essere considerati tali su richiesta; o
- (B) investitori semiprofessionali ai sensi della sez. 1 par. 19 n. 33 della legge KAGB, che comprendono (i) investitori che si impegnano a investire almeno EUR 200.000, che confermano per iscritto in un documento separato di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto, la cui competenza, esperienza e conoscenza siano state valutate dalla Società di gestione o da un suo delegato senza partire dal presupposto che essi possiedono la conoscenza di mercato e l'esperienza di un cliente professionale di cui alla MiFID, relativamente ai quali la Società di gestione o un suo delegato sia sufficientemente convinta/o che gli investitori sono in grado di adottare le decisioni d'investimento per proprio conto e ne comprendono i relativi rischi e che l'impegno è adeguato alla propria situazione e in ordine ai quali la Società di gestione o un suo delegato confermino per iscritto di aver eseguito la

summenzionata stima e che le suddette condizioni sono state soddisfatte, (ii) investitori che si impegnano a investire almeno 10 milioni di euro, nonché (iii) amministratori, funzionari e dipendenti della Società di gestione.

Limiti di investimento applicabili agli Investitori in Italia

In Italia, oltre agli Investitori professionali, le Azioni della Società possono essere offerte a Investitori non professionali, i quali possono sottoscrivere quote/azioni di fondi d'investimento alternativi riservati ai sensi della normativa menzionata nell'Articolo 39 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "Testo Unico della Finanza (TUF italiano)", secondo le seguenti modalità di partecipazione:

- l'importo minimo di sottoscrizione non deve essere inferiore a EUR 500.000;
- la sottoscrizione o l'acquisto di azioni per un importo iniziale non inferiore a EUR 100.000 deve essere effettuato nell'ambito della prestazione di servizi di consulenza per gli investimenti e, a seguito della sottoscrizione o dell'acquisto, l'importo totale degli investimenti non può superare il 10% del loro portafoglio finanziario. L'importo minimo dell'investimento iniziale non può essere frazionato;
- Persone autorizzate a fornire servizi di gestione del portafoglio, che nell'ambito di tale servizi sottoscrivono o acquistano quote/azioni per un importo iniziale pari o maggiore a EUR 100.000 per conto di investitori retail.

Limiti di investimento relativi agli Investitori statunitensi

La Società non è stata e non sarà registrata ai sensi dello United States Investment Fund Act del 1940 e successive modifiche (l'"Investment Fund Act"). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act promulgato negli Stati Uniti nel 1933 e successive modifiche (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e tali Azioni potranno essere offerte, vendute o in altro modo trasferite soltanto nel rispetto delle disposizioni previste dal Securities Act e analoghe leggi statali o altre leggi sui valori mobiliari. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute a o per conto di Soggetti statunitensi. A tal fine, "Soggetto statunitense" avrà lo stesso significato ad esso attribuito nella Regulation S del Securities Act.

In caso di dubbi in merito al proprio status, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario o altro professionista di fiducia.

Limiti di investimento relativi agli Investitori canadesi

Le Azioni della Società non saranno offerte al pubblico in Canada. Tutte le Azioni della Società saranno offerte in Canada nell'ambito di collocamenti privati: (i) tramite memorandum di offerta canadesi contenenti alcune comunicazioni obbligatorie, (ii) in regime di esenzione della Società dall'obbligo di redigere e depositare un prospetto presso le competenti autorità canadesi di vigilanza e comunque nel rispetto delle norme vigenti nelle pertinenti giurisdizioni canadesi, e (iii) rivolti a persone fisiche o giuridiche che siano "accredited investors" (secondo la definizione di tale espressione nella norma denominata "National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions") e, laddove richiesto, siano "permitted clients" (secondo la definizione di tale espressione nella norma

denominata "National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations").

La Società di gestione, che non ha ottenuto alcuna abilitazione a operare in giurisdizioni del Canada, in alcune giurisdizioni del paese può usufruire di una o più esenzioni dai vari requisiti richiesti per l'abilitazione. Oltre alla qualifica di "accredited investor", agli Investitori residenti in Canada potrebbe essere richiesta anche quella di "permitted client". Agli Investitori residenti in Canada, o diventati residenti in Canada dopo avere acquistato Azioni della Società, e ai quali è richiesta la qualifica di "permitted client" senza che essi ne abbiano o ne abbiano più i requisiti, non sarà consentito acquistare altre Azioni della Società e potrebbe essere imposto il rimborso d'ufficio di quelle in loro possesso.

In caso di dubbi in merito al proprio status, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario o altro professionista di fiducia.

Limiti di investimento applicabili agli Investitori di Hong Kong

Salvo diversamente previsto nel presente Prospetto o in altri documenti integrativi dello stesso, il Prospetto contiene informazioni sui Comparti non autorizzati dalla Securities & Futures Commission di Hong Kong (la "SFC") ai sensi della Sezione 104 della Securities and Futures Ordinance ("SFO").

Al pubblico di Hong Kong non sarà presentata alcuna offerta relativa ai Comparti non autorizzati. Tali Comparti non autorizzati possono essere offerti o venduti a Hong Kong soltanto a "investitori professionali", secondo la definizione di cui alla SFO (e ai sensi di eventuali regole emanate ai sensi della SFO) o in altre circostanze che non contravengano alla stessa.

Il presente Prospetto può inoltre essere distribuito, inoltrato o emesso soltanto a soggetti che sono "investitori professionali" ai sensi della SFO (e di eventuali regole emanate ai sensi della stessa) o come altrimenti consentito ai sensi delle leggi di Hong Kong.

In caso di dubbi in merito al contenuto del Prospetto, si invita a rivolgersi a un consulente finanziario professionale indipendente.

2.4. Rimborso di azioni

2.4.1. Comparti ELTIF

Ove applicabile, ai sensi del Regolamento ELTIF e in conformità all'Appendice III, gli Investitori di un Comparto ELTIF non potranno richiedere il rimborso delle loro Azioni prima della Fine del ciclo di vita, o successivamente, in conformità alla politica di rimborso del Comparto, come descritto in maggiore dettaglio nell'Appendice III. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 18(2) del Regolamento ELTIF, in deroga, e previa approvazione della CSSF, i rimborsi possono essere consentiti durante il ciclo di vita del Comparto ELTIF rilevante, a condizione che, tra l'altro, la Società di gestione ponga in essere un adeguato sistema di gestione della liquidità e una politica di rimborso che garantisca il trattamento equo degli Azionisti. Inoltre, a un Azionista può essere data la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie Azioni a seguito di una modifica sostanziale del Prospetto, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione 1.3 "Modifiche al Prospetto".

Salvo diversamente specificato nell'Appendice III, la conversione delle Azioni non è generalmente consentita per i Comparti ELTIF. Tuttavia, gli Azionisti potrebbero essere

tenuti a convertire le loro Azioni di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto se così richiesto dal Consiglio di amministrazione come descritto in precedenza.

2.4.2. Comparti di tipo chiuso non ELTIF

Salvo diversamente specificato nell'Appendice III o richiesto a seguito di una modifica sostanziale del Prospetto, come descritto in maggiore dettaglio nella sezione 1.3 "Modifiche al Prospetto", a un Azionista non sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie Azioni di qualsiasi Comparto.

Salvo diversamente specificato nell'Appendice III, le Azioni di qualsiasi Comparto non possono essere convertite.

2.4.3. Procedura di rimborso

Le istruzioni di rimborso pervenute prima dell'orario limite di negoziazione, come indicato nell'Avviso di modifica sostanziale (l'"Orario limite"), saranno eseguite al Valore patrimoniale netto per Azione pertinente, calcolato nel relativo Giorno di calcolo. Le istruzioni ricevute dall'Agente di trasferimento dopo l'Orario limite saranno respinte.

In caso di sospensione delle negoziazioni per un Comparto per il quale è stato richiesto un rimborso, l'esecuzione del rimborso sarà rinviata fino a che le negoziazioni non siano più sospese.

Le richieste di rimborso di Azioni possono essere impartite all'Agente di trasferimento compilando i moduli di richiesta di rimborso delle Azioni ovvero per lettera o con ogni altro mezzo autorizzato dall'Agente di trasferimento, precisando il numero di conto e i dettagli completi del rimborso. Tutte le richieste devono essere firmate dagli Azionisti registrati, salvo se si sia optato per la firma unica per un conto cointestato o sia stato nominato un rappresentante previa ricezione di una procura debitamente compilata. Il modulo di procura ammesso dall'Agente di trasferimento è disponibile su richiesta.

Se il valore complessivo delle istruzioni di rimborso supera il 5% del Valore patrimoniale netto di un Comparto nel Giorno di calcolo pertinente alla fine del trimestre precedente, tali istruzioni saranno evase proporzionalmente. Gli investitori saranno informati di eventuali importi di rimborso non evasi alla data di regolamento pertinente. Gli importi di rimborso non evasi in un Giorno di calcolo saranno rinviati al Giorno di calcolo successivo, a meno che l'Investitore non annulli l'ordine. Non saranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in relazione a richieste rinviate in conformità al presente articolo. A discrezione della Società di gestione, il limite del 5% di cui sopra può essere arrotondato per difetto al punto percentuale più prossimo. La Società di gestione può inoltre derogare o aumentare il limite del 5% per i rimborsi in un determinato Giorno di calcolo laddove stabilisca che vi sia liquidità disponibile sufficiente.

2.4.4. Importo del rimborso

Nel caso di richieste di rimborso delle Azioni pervenute per il tramite di Distributori, potrebbero essere applicate procedure diverse per il regolamento.

L'importo del rimborso viene di norma corrisposto dalla Società mediante bonifico bancario o elettronico, senza spese a carico dell'Azionista, purché la Società abbia ricevuto tutti i documenti richiesti. Il regolamento dei proventi di rimborso per ciascun Comparto sarà generalmente effettuato entro 90 giorni solari dal Giorno di calcolo. L'importo del rimborso viene di norma corrisposto nella valuta della relativa Classe di Azioni. Se la data di regolamento non è un giorno di apertura

delle banche nel paese della valuta di regolamento della Classe di Azioni in oggetto, il regolamento sarà effettuato nel primo Giorno lavorativo successivo in cui le suddette banche sono aperte. La Società, la Società di gestione o l'Agente di trasferimento non sono responsabili di ritardi od oneri dovuti a banche riceventi o a sistemi di regolamento, né sono responsabili dei ritardi nel regolamento che potrebbero verificarsi in ragione degli orari applicati in alcuni paesi o da determinate banche per l'esecuzione dei pagamenti a livello locale.

2.4.5. Rimborsi in natura

Gli Amministratori possono di volta in volta autorizzare rimborsi in natura. Ogni rimborso corrisposto in natura sarà valutato in conformità ai requisiti della normativa lussemburghese. Nel caso di attività rimborsate in natura, gli Azionisti dovranno sostenere i costi relativi al pagamento in natura (principalmente la redazione della perizia di stima da parte della società di revisione indipendente), a meno che la Società non consideri che tale rimborso con pagamento in natura sia nel suo interesse o venga effettuato per proteggere i suoi interessi.

Un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF non potrà procedere a un rimborso in natura.

2.4.6. Trasferimento di azioni

Le Azioni possono essere trasferite solo previo consenso scritto della Società di gestione e a condizione che tale trasferimento:

- (A) non faccia sì che le Azioni vengano detenute da un Investitore non idoneo in conformità alle disposizioni del Prospetto,
- (B) non violi leggi o regolamenti del Lussemburgo o di qualsiasi altra giurisdizione né assoggetti la Società e/o la Società di gestione ad altre conseguenze fiscali, legali o normative sfavorevoli, come stabilito dalla Società di gestione,
- (C) per quanto riguarda i Comparti ELTIF, soddisfi i criteri di idoneità degli investitori del Comparto in conformità all'articolo 30 del Regolamento ELTIF, e
- (D) la solidità finanziaria del cessionario sia, a esclusiva discrezione della Società di gestione, almeno equivalente a quella del cedente.

Il cedente e il cessionario saranno tenuti a dichiarare alla Società di gestione e/o all'Agente di trasferimento in una forma da questi ritenuta accettabile che il cessionario proposto è un Investitore idoneo e che il trasferimento proposto non viola alcuna legge o normativa ad esso applicabile. Il cessionario sarà tenuto a fornire le conferme e/o i documenti richiesti dalla Società di gestione e/o dall'Agente di trasferimento per accettare sottoscrizioni di nuovi clienti, incluse tutte le norme antiriciclaggio, know your client, di proprietà effettiva, FATCA e di common reporting standard; sarà vincolato alle condizioni del Prospetto e dello Statuto e sarà tenuto a riconoscere la sua assunzione (in tutto o in parte) degli obblighi del cedente, sottoscrivendo un accordo scritto in una forma soddisfacente per la Società di gestione. Tali obblighi comprenderanno l'obbligo per il cessionario di onorare gli Impegni non utilizzati del cedente ai sensi di qualsiasi futuro Avviso di drawdown.

La parte cedente delle Azioni si farà carico di tutti i costi e le spese sostenuti in relazione all'approvazione e al completamento del trasferimento in questione da parte della Società di gestione e dell'Agente di trasferimento.

2.5. Calcolo del Valore patrimoniale netto

Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione

- (A) Il Valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà determinato il Giorno di calcolo nella valuta della Classe di Azioni pertinente dividendo il Valore patrimoniale netto di pertinenza di ciascuna Classe di Azioni per il numero di Azioni in circolazione in quel momento in tale Classe di Azioni. Il risultato sarà arrotondato fino alla quarta cifra decimale.
- (B) Gli Amministratori si riservano il diritto di autorizzare il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni con una frequenza superiore a quella indicata nell'Appendice III, o di modificare altrimenti le regole di contrattazione su base temporanea o permanente, ad esempio qualora ritengano che ciò sia reso necessario da variazioni significative del valore di mercato degli investimenti di uno o più Comparti. Il Prospetto verrà modificato a seguito di ogni modifica di tipo permanente e gli Azionisti verranno conseguentemente informati. Per la valutazione del patrimonio netto complessivo si applicheranno i seguenti criteri:
- (1) Il valore delle attività liquide in cassa o in deposito, delle cambiali e dei pagherò a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come sopra descritto e non ancora riscossi sarà considerato pari al loro importo complessivo, salvo nel caso in cui si ritenga improbabile (a giudizio della Società) che tale importo possa essere pagato o percepito per intero, nel qual caso verrà applicata la deduzione che la Società riterrà adeguata per rispecchiarne il reale valore.
 - (2) Il valore dei titoli, dei derivati e delle attività sarà determinato sulla base dei prezzi di chiusura dei mercati nel Giorno lavorativo pertinente, nella borsa valori o nei Mercati regolamentati in cui tali titoli o attività sono quotati o negoziati. Se tali titoli o altre attività sono quotati o negoziati su una o più borse valori o altri Mercati regolamentati, gli Amministratori stabiliranno l'ordine di priorità con cui le borse valori o gli altri Mercati regolamentati dovranno essere utilizzati per la rilevazione dei prezzi dei titoli o delle attività. La Società di gestione può inoltre verificare se le borse valori locali e/o i Mercati regolamentati pertinenti siano aperti per la negoziazione e il regolamento e decidere di non considerare le eventuali chiusure come Giorni di calcolo per i Comparti che investono una percentuale consistente del rispettivo portafoglio nelle borse valori e/o Mercati regolamentati chiusi in questione
 - (3) Con l'eccezione degli investimenti nel private equity, in relazione ai quali si applicano le regole di cui ai successivi punti (7), (8), (9) e (10) e, fatte salve le regole di cui al successivo punto (13), prestiti e altri strumenti di debito che non sono quotati al di fuori di un Mercato regolamentato, in relazione ai quali si applicano le regole di cui ai successivi punti (11) e (12), se un titolo non è quotato né negoziato presso una borsa valori ufficiale o un Mercato regolamentato, ovvero se l'ultimo prezzo disponibile di un titolo quotato o negoziato non riflette il suo reale valore, gli Amministratori sono tenuti a utilizzarne il presunto valore di realizzo, calcolato con prudenza e in buona fede.
 - (4) I derivati non quotati in alcuna borsa valori ufficiale né negoziati in qualsiasi altro mercato organizzato sono soggetti a valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possono essere venduti, liquidati o chiusi mediante un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento al rispettivo valore equo su iniziativa della Società. Il riferimento al valore equo (fair value) va inteso come riferimento all'importo al quale un'attività può essere negoziata o una passività regolata tra controparti informate e consenzienti in regime di reciproca indipendenza. Il riferimento a una valutazione attendibile e verificabile deve essere inteso come un riferimento a una valutazione che non si fonda sulle quotazioni di mercato della controparte e che soddisfa i seguenti criteri:
 - (I) La base della valutazione è il valore di mercato aggiornato e attendibile dello strumento o, laddove tale valore non fosse disponibile, un modello di valutazione che utilizzi una metodologia riconosciuta e adeguata.
 - (II) La verifica della valutazione viene effettuata:
 - (a) da una terza parte idonea, indipendente rispetto alla controparte del derivato OTC, con una frequenza idonea e con modalità tali da consentire la verifica alla Società;
 - (b) da una divisione della Società, indipendente dall'unità incaricata della gestione delle attività e dotata di mezzi adeguati a tal fine; e
 - (c) il valore delle altre attività sarà determinato accuratamente e in buona fede sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi e alle procedure di valutazione pertinenti
 - (5) Le quote o azioni di OIC aperti saranno valutate sulla base del loro ultimo Valore patrimoniale netto disponibile, così come riportato da tali organismi.
 - (6) Le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al valore nominale più l'eventuale rateo di interessi, oppure sulla base del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, nei casi in cui la prassi lo consenta, possono essere valutate allo stesso modo.
 - (7) Gli investimenti in fondi di private equity saranno valutati con riferimento all'ultimo Valore patrimoniale netto riportato dal gestore pertinente o da fornitori di prezzi esterni indipendenti approvati dalla Società, corretto per la successiva attività di capitale netto.
 - (8) I co-investimenti o gli investimenti in private equity diretti gestiti da terzi o da sponsor saranno valutati con riferimento alle più recenti informazioni di valutazione fornite dal gestore pertinente o dal principale investitore sponsor di private equity o da fornitori di prezzi esterni indipendenti approvati dalla Società.
 - (9) Le valutazioni ricevute dai gestori dei fondi in cui un Comparto investe o da fornitori di prezzi esterni indipendenti approvati dalla Società potrebbero essere soggette a una rettifica al valore equo nel caso di variazioni concernenti le partecipazioni

sottostanti. Analogamente, i co-investimenti o gli investimenti in private equity diretti gestiti da sponsor in cui un Comparto investe potrebbero essere soggetti a una rettifica al valore equo nel caso di variazioni concernenti l'investimento, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili al momento della valutazione e che la Società ritiene affidabili. Tali variazioni possono comprendere, a titolo puramente esemplificativo, movimenti dei cambi, distribuzioni, cambiamenti sostanziali delle situazioni delle società sottostanti o dei mercati pubblici.

- (10) Per gli altri investimenti diretti nel private equity, la Società formulerà la propria stima del valore equo, determinata in buona fede e in conformità ai principi e alle procedure di valutazione generalmente accettati e in particolare alle linee guida International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV). La metodologia di valutazione si baserà su (i) un approccio di mercato (in base al valore di entità comparabili, applicando un multiplo), (ii) un approccio reddituale basato sulla liquidità generata dall'entità interessata, (iii) un approccio "milestone" basato su eventi, applicabile a società che non genereranno reddito o flussi di cassa nell'immediato futuro, o (iv) una combinazione dei summenzionati approcci.
- (11) I prestiti e gli altri strumenti di debito che non sono quotati al di fuori di un Mercato regolamentato sono valutati in base al valore equo, determinato in buona fede dalla Società o da fornitori di prezzi esterni indipendenti approvati dalla Società.
- (12) Fatte salve le regole di cui al punto (3) di cui sopra, i prestiti e gli altri strumenti di debito per i quali sono prontamente disponibili quotazioni di mercato affidabili sono valutati sulla base di tali quotazioni. Se tali quotazioni non sono disponibili, la valutazione sarà determinata (i) in buona fede dalla Società in considerazione di determinati fattori, quali, a titolo esemplificativo, indicatori di mercato, operazioni ritenute comparabili dalla Società, affidabilità creditizia della controparte, tassi d'interesse correnti o (ii) in conformità ai modelli di prezzo sviluppati, mantenuti e gestiti da fornitori di prezzi esterni indipendenti approvati dalla Società. Le procedure del relativo fornitore di prezzi esterno indipendente e le sue valutazioni saranno esaminate dalla Società.
- (13) Se i predetti principi di valutazione non dovessero corrispondere a quelli comunemente utilizzati in mercati specifici o non dovessero sembrare sufficientemente accurati ai fini della determinazione del valore delle attività della Società, gli Amministratori potranno adottare in buona fede modalità di valutazione diverse, nel rispetto dei principi e delle procedure di valutazione generalmente riconosciuti.
- (14) Tutte le attività o le passività denominate in divise diverse dalla Valuta del Comparto (come definito nell'Appendice III) verranno convertite utilizzando il relativo tasso di cambio a pronti quotato da una banca o altra istituzione finanziaria riconosciuta.
- (15) Gli swap sono valutati in base al valore equo delle attività sottostanti e alle caratteristiche degli impegni sottostanti.

- (16) La valutazione delle attività e dei diritti immobiliari registrati a nome della Società viene svolta in conformità ai principi fondamentali (ossia la valutazione al valore equo effettuata da periti indipendenti che dispongono di qualifiche professionali adeguate) secondo le pratiche standard di valutazione dei immobili del mercato locale. Tale valutazione deve essere eseguita almeno una volta all'anno e utilizzata per l'intero periodo compreso tra due valutazioni, a meno che non si verifichi un cambiamento della situazione economica generale o della condizione delle attività o dei diritti immobiliari posseduti dalla Società o da una delle società in cui la Società detiene una partecipazione, il che richiede una rettifica del valore, oppure nelle situazioni altrimenti definite dall'articolo 71 del Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, relativo alla revisione dei singoli valori delle attività. Qualsiasi rettifica della valutazione sarà effettuata dalla Società di gestione (come definito di seguito) secondo la sua procedura interna.
- (17) Gli investimenti in partecipazioni immobiliari private, debito privato immobiliare e altri titoli correlati saranno valutati in conformità alle procedure interne della Società di gestione. La valutazione può essere soggetta a rettifica a seguito di successive attività di capitale netto, eventi di insolvenza significativi ed eventi di mercato rilevanti aventi un impatto sul valore equo. Qualsiasi rettifica della valutazione sarà effettuata dalla Società di gestione secondo la sua procedura interna.
- (18) Il valore delle altre attività sarà determinato accuratamente e in buona fede sotto la direzione del consiglio di amministrazione, in conformità ai principi e alle procedure di valutazione pertinenti.

Informazioni generali

Laddove le suddette modalità di valutazione risultino impossibili da applicare o si rivelino inadeguate in ragione di eventi o circostanze eccezionali, gli Amministratori saranno autorizzati ad adottare principi diversi per la valutazione delle attività dei Comparti e/o di quelle di una determinata Classe di Azioni.

Errori nel calcolo del Valore patrimoniale netto o mancata conformità alle regole d'investimento

In caso di errore nel calcolo del Valore patrimoniale netto e/o di mancata conformità con le regole d'investimento applicabili del Comparto, si applicherà la Circolare CSSF 02/77 sulla tutela degli investitori in caso di errore di calcolo del valore patrimoniale netto e la correzione delle conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle regole d'investimento applicabili agli organismi d'investimento collettivo. La Società e la Società di gestione, in tal caso, seguiranno le procedure elencate in tale Circolare al fine di correggere eventuali rispettivi errori e non conformità.

2.6. Sospensioni o rinvii

- (A) La Società può sospendere o rinviare il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione di qualsiasi Classe di Azioni di qualsiasi Comparto e/o l'emissione di Azioni di tale Comparto:
 - (1) in qualsiasi periodo di chiusura, limitazione o sospensione delle negoziazioni nelle principali borse valori o negli altri Mercati regolamentati nei quali in

quel momento è quotata una parte considerevole degli investimenti della Società della relativa Classe di Azioni; o

- (2) durante qualunque periodo di sospensione della determinazione del Valore patrimoniale netto per Azione e/o dei rimborsi dei fondi di investimento sottostanti che rappresentano una parte consistente del patrimonio del Comparto pertinente; o
 - (3) in circostanze che rappresentino un'emergenza che impedisca la vendita o la valutazione degli investimenti del relativo Comparto da parte della Società; o
 - (4) in caso di interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore degli investimenti della Società o del prezzo o del valore corrente su un mercato o su una borsa valori; o
 - (5) in tutti i periodi in cui la Società non è in grado di rientrare in possesso di fondi necessari a effettuare i pagamenti dei rimborsi di tali Azioni, o in cui i trasferimenti dei fondi necessari per la vendita o l'acquisto degli investimenti o per i pagamenti dovuti per il rimborso di tali Azioni non possono, a giudizio degli Amministratori, venire effettuati a tassi di cambio normali; o
 - (6) qualora la Società, il Comparto o la Classe di Azioni siano o possano essere liquidati o fusi nello stesso giorno o nei giorni successivi (i) all'avviso di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, convocata per deliberare sulla liquidazione della Società, del Comparto o della Classe in questione; oppure (ii) alla data alla quale gli Amministratori decidano di procedere alla liquidazione o fusione di un Comparto o di una Classe di Azioni; oppure
 - (7) ove gli Amministratori ritengano che si sia verificata una variazione significativa nelle valutazioni di una parte considerevole degli investimenti della Società attribuibile ad una particolare Classe di Azioni; o
 - (8) in tutte le altre circostanze in cui gli Amministratori ritengano sia nel migliore interesse degli Azionisti o in cui l'omissione della sospensione o del rinvio possa avere per la Società o per i suoi Azionisti conseguenze fiscali o arrecare danni pecuniari o di altro tipo.
- (B) La sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione di qualunque Comparto o Classe di Azioni non influisce sulla valutazione degli altri Comparti o Classi di Azioni, salvo qualora vi siano ripercussioni anche per tali Comparti o Classi di Azioni.

Gli Azionisti saranno debitamente informati di ogni sospensione o rinvio.

2.7. Soggetti non ammessi

Lo Statuto conferisce al Consiglio di amministrazione il potere di limitare o impedire la proprietà legale o effettiva delle Azioni, qualora, a giudizio del Consiglio di amministrazione, tale titolarità o prassi possa (i) violare qualsiasi disposizione dello Statuto, del Prospetto o delle leggi e regolamenti di qualsiasi giurisdizione, o (ii) richiedere la registrazione della Società o della Società di gestione ai sensi di leggi o regolamenti, sia in qualità di fondo d'investimento che in altro modo, o vincolare la Società al rispetto di qualsivoglia requisito di registrazione in relazione alle sue Azioni, negli

Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione, o (iii) causare alla Società, alla Società di gestione o agli Azionisti eventuali svantaggi legali, normativi, fiscali, amministrativi o finanziari che non avrebbero altrimenti sostenuto.

Il Consiglio di amministrazione ha deciso che i Soggetti statunitensi saranno considerati Soggetti non ammessi. Sottoscrivendo un Contratto di impegno, un richiedente certifica, dichiara, garantisce e accetta di non essere un Soggetto statunitense e che le Azioni richieste non sono acquistate direttamente o indirettamente da, per conto o a beneficio di un Soggetto statunitense. Il richiedente inoltre certifica, dichiara, garantisce e accetta di notificare la Società nel caso in cui diventi un Soggetto statunitense o detenga le Azioni per conto di, o per conto o a beneficio di un Soggetto statunitense. Se lo status di un richiedente cambia e il medesimo diventa un Soggetto statunitense, questi dovrà informare la parte interessata come sopra indicato entro trenta (30) giorni.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì deciso che qualsiasi soggetto che non si qualifichi come Investitore idoneo, in conformità alla rispettiva Appendice, sarà considerato un Soggetto non ammesso.

La Società può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti misure in relazione alle Azioni detenute da, per conto o a beneficio di Soggetti non ammessi o Azionisti che siano in violazione di, o non abbiano fornito tempestivamente le suddette dichiarazioni, garanzie o informazioni:

- annullare l'Impegno esistente; o
- dare istruzione all'Agente di trasferimento affinché venga avviato un Trasferimento di Azioni in qualità di agente (mandatario) di tale Investitore non ammesso a un Cessionario idoneo, conformemente alle disposizioni di cui ai punti 2.4.6. "Trasferimento di azioni"; oppure
- rimborsare, in tutto o in parte, le Azioni dell'Investitore non ammesso. I proventi del rimborso saranno dovuti all'Investitore non ammesso ferma restando la disponibilità di liquidità. A scanso di qualsiasi dubbio, la Società non sarà tenuta a vendere investimenti al fine di effettuare tale pagamento prima del momento in cui la Società venderebbe altrimenti tali investimenti. L'Investitore non ammesso cesserà di essere un Azionista a partire dalla data dell'esecuzione del rimborso.

In questi casi, la Società comunicherà all'Azionista le ragioni che giustificano le misure di cui sopra, il numero di Azioni in relazione alle quali intraprenderà tali misure e la data di efficacia indicativa dell'annullamento, trasferimento o rimborso delle Azioni, a seconda dei casi. La Società può inoltre concedere all'Azionista un periodo di tolleranza per rimediare alla situazione, ad esempio trasferendo le Azioni a uno o più Azionisti che non siano Soggetti non ammessi e non agiscano per conto o a beneficio di Soggetti non ammessi, e/o proporre di convertire le Azioni detenute da qualsiasi Azionista che non soddisfi i requisiti di idoneità di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni disponibile per tale Azionista.

La Società si riserva il diritto di richiedere all'Azionista di indennizzare la Società e la Società di gestione contro eventuali perdite, costi o spese derivanti dalla detenzione di Azioni da parte di, per conto o a beneficio di un Soggetto non ammesso o Azionisti che si trovano in violazione o non hanno fornito le suddette dichiarazioni, garanzie o informazioni entro i tempi previsti.

Sezione 3

3. Informazioni generali

3.1. Amministrazione, commissioni e spese

Amministratori

Ciascuno degli Amministratori ha diritto ad essere remunerato per i propri servizi nella misura stabilita di volta in volta dalla Società nell'assemblea generale. A ciascun Amministratore possono inoltre essere rimborsate le spese ragionevolmente sostenute per la partecipazione alle riunioni degli Amministratori e alle assemblee ordinarie della Società. Gli Amministratori che siano anche dirigenti o dipendenti della Società di gestione o di una sua affiliata rinunceranno al loro compenso da Amministratori. Gli Amministratori esterni saranno remunerati per i loro servizi.

Società di gestione

Gli Amministratori hanno nominato Schroder Investment Management (Europe) S.A. (i) quale gestore dei fondi d'investimento alternativi ai sensi dell'articolo 1 (46) della Legge del 2013 affinché svolga le funzioni di gestione di portafoglio e del rischio, nonché (ii) di amministrazione e marketing. La Società di gestione è inoltre responsabile, in ultima analisi, della funzione di valutazione della Società.

La funzione di valutazione svolta dalla Società di gestione è funzionalmente indipendente dalla gestione del portafoglio e dalla politica di remunerazione; inoltre, sono in essere altre misure volte a ridurre i conflitti di interesse e a evitare un'influenza indebita sui dipendenti.

La Società ha autorizzato la Società di gestione a delegare determinate funzioni amministrative, di distribuzione e di gestione a fornitori di servizi specializzati. In tale contesto, la Società di gestione ha delegato certe funzioni amministrative a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. e ha la facoltà di delegare funzioni di marketing definite a soggetti appartenenti al gruppo Schroders. La Società di gestione ha altresì delegato alcune funzioni di gestione ai Gestori degli investimenti, entro i limiti consentiti dalla Legge del 2013 e subordinatamente a un'adeguata supervisione, come precisato più ampiamente in precedenza e di seguito. La Società di gestione rimane comunque responsabile della funzione di gestione del rischio per tutti i Comparti.

Spetta alla Società la decisione di nominare e rimuovere qualsiasi Gestore degli investimenti di un Comparto. La Società di gestione dovrà monitorare costantemente le attività di terzi a cui abbia delegato determinate funzioni. Gli accordi sottoscritti tra la Società di gestione e tali soggetti terzi consentono alla Società di gestione di fornire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni a detti soggetti nonché di revocare la loro delega con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse degli Azionisti. La responsabilità della Società di gestione nei confronti della Società non sarà in alcun modo compromessa dal fatto che abbia delegato determinate funzioni a terzi.

La Società di gestione ha il diritto di percepire le consuete commissioni per i servizi resi in qualità di coordinatore, agente domiciliatario e distributore globale. Queste commissioni maturano ogni Giorno di calcolo, sono incluse nei Valori patrimoniali netti dei Comparti il Giorno di calcolo immediatamente successivo a un'aliquota annua pari a un massimo dello 0,25% in riferimento al Valore patrimoniale netto del relativo Comparto e vengono pagate trimestralmente. Poiché la commissione è una percentuale

fissa del Valore patrimoniale netto di un Comparto, non varierà in funzione del costo della prestazione dei servizi pertinenti. La Società di gestione potrebbe pertanto realizzare un utile (o una perdita) sulla prestazione di tali servizi, che fluttuerà nel tempo in base al Comparto specifico. Tali commissioni possono essere modificate di volta in volta dalla Società di gestione e dalla Società. La Società di gestione ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese vive ragionevolmente sostenute nello svolgimento dei suoi compiti. La Società di gestione può a sua discrezione pagare la totalità o parte dei costi o spese sostenuti dalla Società nell'ottica di limitare i costi e le spese complessivi a carico degli Investitori della stessa, o di un particolare Comparto o Classe di Azioni.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. è stata costituita in Lussemburgo sotto forma di "société anonyme" in data 23 agosto 1991 e ha un capitale sociale interamente versato pari a EUR 14.628.830,98. Schroder Investment Management (Europe) S.A. è autorizzata a operare quale Società di gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010 e in quanto gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge del 2013 e fornisce pertanto servizi di gestione collettiva di portafogli a OIC.

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione gli investimenti dei Comparti per i quali sono stati nominati Gestori degli investimenti dalla Società di gestione, conformemente alle istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di gestione e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti per i Comparti. La Società di gestione provvederà affinché i Comparti pertinenti corrispondano ai Gestori degli investimenti commissioni di gestione a titolo di remunerazione per i loro servizi, in riferimento ai Valori patrimoniali netti dei Comparti, secondo quanto specificato nell'Appendice III. Tali commissioni maturano ogni Giorno di calcolo, sono incluse nei Valori patrimoniali netti dei Comparti il Giorno di calcolo immediatamente successivo e vengono pagate trimestralmente.

Quadro di gestione del rischio di liquidità

La Società di gestione ha istituito, implementato e applica in modo coerente un quadro di gestione del rischio di liquidità che definisce gli standard di governance e i requisiti per la supervisione del rischio di liquidità in relazione ai fondi d'investimento. Il quadro delinea le responsabilità per la valutazione, il monitoraggio e la supervisione indipendente dei rischi di liquidità dei Comparti. Esso consente inoltre alla Società di gestione di monitorare i rischi di liquidità dei Comparti e di garantire il rispetto dei parametri interni di liquidità in modo che i Comparti siano in grado, in condizioni normali, di soddisfare le richieste di rimborso delle Azioni da parte degli Azionisti.

I Comparti vengono rivisti individualmente per quanto riguarda i rischi di liquidità.

La valutazione dei rischi di liquidità dei Comparti da parte della Società di gestione comprende, tra l'altro, la valutazione della strategia d'investimento, la frequenza di negoziazione, la liquidità delle attività sottostanti (e la loro quotazione) e la base di Azionisti.

Una descrizione dettagliata dei rischi di liquidità è riportata nell'Appendice II del presente Prospetto.

Il Consiglio di amministrazione o la Società di gestione, a seconda dei casi, può anche avvalersi, tra le altre cose, di quanto segue per la gestione del rischio di liquidità: il Comparto può sospendere il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione di qualsiasi Classe di Azioni di qualsiasi Comparto e l'emissione di Azioni di tale Comparto come descritto in maggiore dettaglio nella sezione "Sospensioni o rinvii" del presente Prospetto.

Collocamento di Azioni e condizioni applicabili ai Distributori

La Società di gestione dovrà svolgere le proprie funzioni di collocamento nominando e, ove del caso, revocando, coordinando e retribuendo distributori terzi in possesso dei necessari requisiti di onorabilità nei paesi in cui le Azioni dei Comparti possono essere distribuite o collocate privatamente. I distributori terzi verranno remunerati per la loro attività di collocamento, per i servizi resi agli azionisti e per le spese sostenute. I distributori terzi possono percepire parte o la totalità della commissione di entrata, della commissione di distribuzione, della commissione per i servizi offerti agli azionisti e della commissione di gestione.

I distributori potranno collocare le Azioni della società unicamente qualora siano stati debitamente autorizzati dalla Società di gestione.

In caso di commercializzazione di qualsiasi Comparto a Investitori retail ELTIF domiciliati nei paesi del SEE, questa verrà effettuata esclusivamente da Distributori con una licenza MiFID o equivalente nelle leggi locali e conformemente ai relativi requisiti della MiFID e del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari; la Società di gestione garantirà che i Distributori soddisfino le condizioni sopra indicate.

In caso di commercializzazione delle Classi di Azioni a Investitori retail ELTIF, i Distributori del Comparto, a seconda dei casi, verificheranno che ciascun Investitore retail che sottoscriva sia un Investitore idoneo e che l'investimento previsto sia adatto a tale Investitore retail, ai sensi dell'articolo 30(3) del Regolamento ELTIF. I Distributori rispetteranno e applicheranno tutte le condizioni del presente Prospetto, ivi compresi, ove applicabile, i termini di qualsiasi disposizione obbligatoria delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi in materia di distribuzione delle Azioni. I distributori saranno altresì soggetti ai termini di qualsiasi legge e regolamento ad essi applicabili nel paese in cui svolgono la loro attività, incluso in particolare qualsiasi requisito relativo all'identificazione e alla conoscenza dei propri clienti.

I distributori non devono agire in modo tale da arrecare pregiudizio o creare oneri per la Società, in particolare assoggettando la stessa a oneri di tipo regolamentare, fiscale o di informativa a cui la stessa non sarebbe altrimenti stata soggetta. I distributori non devono presentarsi come rappresentanti della Società.

Prodotti strutturati

L'investimento nelle Azioni finalizzato a creare un prodotto strutturato che replichi la performance dei Comparti è consentito esclusivamente previa stipula di un apposito contratto con la Società di gestione. In assenza di tale contratto, la Società di gestione avrà la facoltà di respingere gli investimenti in Azioni volti a creare un prodotto strutturato e ritenuti, a parere della stessa Società di gestione, potenzialmente in conflitto con gli interessi di altri Azionisti.

Depositario

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("BBH") è stata nominata dalla Società quale Depositario della stessa ai sensi della Legge del 2013 (come di seguito illustrato). BBH è una *Société en Commandite par Actions* (società in accomandita per azioni) di diritto lussemburghese. È un istituto di credito costituito in Lussemburgo in data 9 febbraio 1989 e avente sede legale all'indirizzo 80, route d'Esch, 1470 Lussemburgo. È autorizzato a svolgere attività bancarie ai sensi delle disposizioni della normativa lussemburghese del 5 aprile 1993, e successive modifiche, in materia di servizi finanziari. BBH è una consociata interamente controllata da Brown Brothers Harriman & Co. ("BBH & Co."). Fondata nel 1818, BBH & Co. è una banca commerciale costituita come "partnership" in base alla legislazione in materia di private banking vigente negli Stati di New York, Massachusetts e Pennsylvania.

Il Depositario svolgerà le proprie funzioni e si assumerà le proprie responsabilità in conformità alla Legge del 2010, alla Legge del 2013 e al Regolamento ELTIF, ove applicabile. Le principali mansioni del Depositario sono le seguenti:

- (A) Custodire le attività della Società che possono essere tenute in custodia (inclusi strumenti finanziari in forma scritturale) e tenere i registri delle attività che non possono essere tenute in custodia, nel qual caso è tenuta a verificarne la proprietà;
- (B) Garantire un adeguato monitoraggio dei flussi di cassa della Società e, in particolare, assicurarsi che siano stati ricevuti tutti i pagamenti effettuati dagli o per conto degli Azionisti all'atto della sottoscrizione di Azioni della Società e che tutta la liquidità della Società sia stata registrata in conti di cassa che il Depositario medesimo può monitorare e riconciliare;
- (C) Garantire che l'emissione, il rimborso e la cancellazione di Azioni della Società siano eseguiti in conformità allo Statuto e alle leggi applicabili;
- (D) Garantire che il valore delle Azioni della Società sia calcolato in conformità allo Statuto, alle leggi applicabili e alle procedure di valutazione;
- (E) Dare corso alle istruzioni della Società di gestione, salvo nel caso di conflitti con lo Statuto o le leggi applicabili;
- (F) Assicurarsi che nelle operazioni che coinvolgono il patrimonio della Società, il controvalore sia rimesso alla Società nei termini consueti;
- (G) Garantire che il reddito della Società sia utilizzato in conformità allo Statuto e alle leggi applicabili.

Per quanto attiene alle mansioni di custodia del Depositario di cui al precedente paragrafo (A), nel caso di strumenti finanziari che possano essere tenuti in custodia (come definiti nell'articolo 1 (51) della Legge del 2013), il Depositario è responsabile, nei confronti degli Azionisti, dell'eventuale perdita di detti strumenti tenuti in custodia presso di essa o un proprio delegato cui ne abbia affidato la custodia (un "Corrispondente"), salvo nella misura in cui tale responsabilità sia stata contrattualmente attribuita a un Corrispondente ai sensi degli articoli 19(11) e 19(13) della Legge del 2013. Il termine "perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia" sarà interpretato in conformità al Regolamento GEFIA e in particolare all'articolo 100 di detto Regolamento.

Il Depositario può delegare unicamente le proprie funzioni di custodia, ma non quelle di sorveglianza. Laddove deleghi tali funzioni, il Depositario è inoltre tenuto a rispettare i requisiti in materia di due diligence e supervisione della Legge del 2013 applicabili e alla selezione e al monitoraggio continuo dei Corrispondenti. Il Depositario dovrà anche garantire la gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interesse identificati. Per un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF e che viene commercializzato a Investitori retail ELTIF, il Depositario non potrà esonerarsi dalla responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da parte di terzi.

Qualora la legge di una particolare giurisdizione preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun Corrispondente locale sia stato ritenuto dal Depositario in grado di soddisfare i requisiti di delega prescritti dalla Legge del 2013, la Società di gestione dovrà, prima che gli Azionisti investano in tali strumenti finanziari, (i) garantire che gli Azionisti siano debitamente informati del fatto che la delega è prescritta per legge in tale giurisdizione e (ii) spiegare loro le circostanze che, a proprio ragionevole giudizio, giustificano tale delega. Qualora i requisiti di delega prescritti dalla Legge del 2013 non possano essere soddisfatti da un Corrispondente dopo che l'Azionista ha investito nella Società, la Società di gestione dovrà altresì garantire che gli Azionisti siano informati degli obblighi prescritti dalla legge pertinente e delle circostanze che, a proprio ragionevole giudizio, giustificano tale delega.

Ove un Corrispondente abbia facoltà di subdelegare le proprie funzioni, può farlo soltanto nella misura in cui la sua responsabilità ai sensi della Legge del 2013 non sia inficiata da tale subdelega.

Il Depositario sarà responsabile nei confronti del Comparto e degli Azionisti per la perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia dal Depositario stesso o da una parte terza alla quale il Depositario ha delegato la custodia di tale strumento finanziario. La responsabilità del Depositario è disciplinata dal diritto lussemburghese. Fatto salvo quanto diversamente specificato dalla Legge del 2013 o dal Regolamento ELTIF, il Depositario sarà ritenuto responsabile esclusivamente in caso di negligenza, condotta gravemente scorretta o intenzionalità.

L'elenco dei Corrispondenti in oggetto della Società è disponibile su <http://www.bbh.com/luxglobalcustodynetworklist>. Il Depositario riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dalla prassi in vigore nel Granducato di Lussemburgo. Le commissioni di transazione e per i servizi di custodia maturano ogni Giorno di calcolo, sono incluse nei Valori patrimoniali netti dei Comparti il Giorno di calcolo immediatamente successivo e vengono pagate trimestralmente. La commissione per i servizi di custodia è pari allo 0,025% annuo del Valore patrimoniale netto del Comparto. Le commissioni di BBH sono soggette a un importo minimo annuo concordato tra BBH e la Società.

Le commissioni di custodia possono essere di volta in volta riviste dal Depositario e dalla Società. Il Depositario ha inoltre il diritto al rimborso di tutte le spese ragionevolmente sostenute, dal medesimo o da suoi delegati, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Agente amministrativo

La Società di gestione ha delegato alcune funzioni amministrative a BBH in qualità di Agente amministrativo. La Società di gestione provvederà affinché le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti

nell'ambito del mandato di BBH in qualità di Agente amministrativo siano pagate dai Comparti. Tali commissioni maturano in ogni Giorno di calcolo, sono incluse nei Valori patrimoniali netti dei Comparti il Giorno di calcolo successivo e vengono pagate trimestralmente fino a un massimo dello 0,07% annuo del Valore patrimoniale netto del Comparto. Le commissioni di BBH sono soggette a un importo minimo annuo concordato tra BBH e la Società di gestione.

Le commissioni amministrative possono essere modificate di volta in volta da parte dell'Agente amministrativo oltre che della Società di gestione. All'Agente amministrativo verranno inoltre rimborsate tutte le spese ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.

Gli importi pagati al Depositario e Agente amministrativo verranno indicati nel bilancio della Società.

Agente di trasferimento, Conservatore del registro e Agente pagatore principale

La Società di gestione ha delegato le funzioni di agente di trasferimento, conservatore del registro e agente pagatore principale a Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("Agente di trasferimento"). La Società di gestione provvederà affinché le commissioni, le spese e le spese vive relative ai servizi resi dall'Agente di trasferimento siano pagate dai Comparti.

Altre spese e oneri

La Società sosterrà tutte le spese e gli oneri relativi allo svolgimento della sua attività, inclusi, a titolo non esaustivo, le imposte, le spese per i servizi legali e di revisione contabile, di consulenza fiscale, le commissioni di intermediazione, i costi e le spese per la ricerca relativa agli investimenti e i costi relativi alle linee di credito, come descritto in maggiore dettaglio nell'Appendice III, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni di borsa dovute alle autorità di vigilanza dei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per il collocamento delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, le commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, i costi per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso delle altre tecniche di comunicazione a distanza; i costi per la stampa delle deleghe, dei bilanci, degli eventuali certificati azionari o delle conferme delle operazioni, delle relazioni agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche.

Oltre ai consueti oneri bancari e di intermediazione pagati dalla Società, le società del gruppo Schroders che forniscono servizi alla Società potranno essere remunerate per tali servizi.

Saranno a carico della Società le spese di costituzione, inclusi i costi per la redazione e la stampa del Prospetto, le spese notarili, i costi di presentazione e comunicazione iniziale connessi alla richiesta di approvazione inoltrata alle autorità amministrative, di vigilanza e di borsa, i costi per la stampa degli eventuali certificati azionari e gli altri costi relativi all'organizzazione e al lancio della Società.

Tali spese di costituzione, stimate a un importo massimo di EUR 300.000 o equivalente, saranno sostenute dalla Società e, a discrezione della Società di gestione, potranno essere ammortizzate a quote costanti su un periodo di 5 anni a partire dalla data di inizio dell'attività della Società relativa al patrimonio del/i Comparto/i (inclusi eventuali Comparti

lanciati a una data successiva, comunque compresa nel periodo di ammortamento). La Società di gestione può, a propria esclusiva discrezione, abbreviare il periodo di ammortamento delle spese e dei costi sopra citati.

3.2. Distribuzioni

Politica dei dividendi

La Società intende distribuire i dividendi in contanti ai detentori delle Azioni a distribuzione nella valuta della relativa Classe di Azioni. I dividendi annuali relativi alle Azioni a distribuzione saranno assegnati separatamente in occasione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti. Gli Amministratori potranno inoltre deliberare accenti sui dividendi relativi alle Azioni a distribuzione.

Gli Amministratori possono decidere che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti nell'acquisto di ulteriori Azioni. Tuttavia, non sarà distribuito alcun dividendo di ammontare inferiore a EUR 50 o controvalore. Tale importo verrà automaticamente reinvestito.

I dividendi da reinvestire saranno pagati alla Società di gestione, che effettuerà il reinvestimento in ulteriori Azioni della stessa Classe di Azioni per conto degli Azionisti. Tali Azioni saranno emesse in forma dematerializzata alla data di pagamento al Valore patrimoniale netto per Azione della relativa Classe di Azioni. I diritti frazionari relativi alle Azioni nominative saranno riconosciuti fino alla seconda cifra decimale.

I dividendi dovuti relativamente alle Azioni che non siano stati reclamati dopo cinque anni dalla data della loro dichiarazione non potranno più essere incassati e andranno a beneficio del Comparto interessato.

Cascata di distribuzione

Alla chiusura di un Comparto, i suoi affari saranno liquidati e le sue attività verranno realizzate. I proventi del realizzo saranno distribuiti agli Azionisti. L'allocazione dei proventi di liquidazione per ciascun Comparto è descritta in maggiore dettaglio nell'Appendice III.

3.3. Informazioni sul Comparto

(A) La Società è un fondo d'investimento multicomparto di tipo aperto a responsabilità limitata costituito sotto forma di "société anonyme" e avente i requisiti di una SICAV ai sensi della Parte II della Legge del 2010 e di fondo di investimento alternativo ai sensi della Legge del 2013. È stata costituita in data 12 dicembre 2022 e il suo Statuto è stato pubblicato sul *Mémorial* il 21 dicembre 2022.

La Società è registrata con il Numero B273806 presso il "Registre de Commerce et des Sociétés", dove lo Statuto della Società è stato depositato ed è disponibile per la consultazione. La Società è stata costituita a tempo indeterminato.

(B) Il capitale minimo della Società richiesto dalla normativa lussemburghese è di EUR 1.250.000. Il capitale azionario della Società è costituito da Azioni interamente liberate prive di valore nominale e corrisponde in ogni momento al suo Valore patrimoniale netto. Laddove detto capitale scenda al di sotto dei due terzi del capitale sociale minimo, dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria degli Azionisti per discutere dello scioglimento della Società. La decisione di liquidare la Società deve essere presa a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati all'assemblea. Qualora

detto capitale scenda al di sotto di un quarto del capitale sociale minimo, gli Amministratori saranno tenuti a convocare un'assemblea straordinaria degli Azionisti per deliberare in merito alla liquidazione della Società. All'assemblea, la decisione di liquidare la Società potrà essere approvata dagli Azionisti che detengano complessivamente un quarto dei voti espressi dalle Azioni presenti o rappresentate.

La Valuta di riferimento della Società è l'EUR.

(C) Oltre ai contratti relativi all'ordinario svolgimento dell'attività, sono stati stipulati i seguenti contratti rilevanti:

- (1) Contratto di Servizi di gestione di fondi tra la Società e Schroders Investment Management (Europe) S.A. con il quale quest'ultima è stata nominata gestore di fondi di investimento alternativi e incaricata di svolgere funzioni di amministrazione e marketing;
- (2) Contratto di Deposito tra la Società, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. e la Società di gestione; e
- (3) Contratto di Gestione degli investimenti tra la Società di gestione e il relativo Gestore degli investimenti.

I sopra descritti contratti rilevanti possono essere modificati di volta in volta mediante accordi tra le parti interessate.

(D) Per quanto attiene al Contratto di deposito di cui sopra:

- (1) Il Depositario o la Società possono in qualsiasi momento risolvere il Contratto di deposito previo preavviso scritto di novanta (90) giorni civili (o un periodo più breve, in caso di determinate violazioni del Contratto di deposito), fermo restando che il Contratto di deposito non si riterrà risolto fino a quando sia nominato un depositario sostitutivo.
- (2) Su richiesta, il Depositario metterà a disposizione degli Investitori le informazioni aggiornate riguardanti la descrizione delle proprie mansioni e dei conflitti di interesse che possono insorgere, nonché delle funzioni di custodia delegate dal Depositario medesimo, l'elenco di delegati terzi ed eventuali conflitti di interesse che possono insorgere da tale delega.

(E) Lo Statuto è disciplinato dalle, e interpretato in conformità alle, leggi al momento vigenti in Lussemburgo. Il Contratto di impegno s'intende disciplinato dalle, e interpretato in conformità alle, leggi al momento vigenti in Lussemburgo ed è soggetto alla giurisdizione dei tribunali del Granducato di Lussemburgo.

In Lussemburgo non è richiesto alcuno strumento giuridico per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze emanate da un tribunale lussemburghese. Qualora un tribunale straniero, ossia non lussemburghese, sulla base di disposizioni interne obbligatorie, emetta una sentenza a carico della Società, si applicheranno le norme del Regolamento Bruxelles I (avente per oggetto le sentenze emesse da Stati membri) oppure le norme della Convenzione di Lugano, ovvero il diritto privato internazionale lussemburghese (concernente sentenze emesse da stati non membri UE) in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. Gli

investitori sono invitati a ottenere di volta in volta consulenza in merito alle norme disponibili in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze.

Documenti della Società

Copie dello Statuto, del Prospetto, del KID, delle relazioni finanziarie e delle informazioni elencate nell'articolo 21 della Legge del 2013 sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società. I sopra descritti contratti rilevanti sono disponibili per la consultazione durante il normale orario lavorativo presso la sede legale della Società.

Qualunque altra informazione finanziaria da pubblicare circa la Società, inclusi Valore patrimoniale netto, performance storiche dei Comparti, prezzo di emissione e riacquisto delle Azioni, nonché sospensione di tale valutazione, è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società e della Società di gestione, nonché nel sito Internet all'indirizzo www.schroders.com.

Notifiche agli Azionisti

Le notifiche o altre comunicazioni agli Azionisti concernenti il loro investimento nella Società possono essere pubblicate sul sito web www.schroders.com, nelle relazioni annuali o semestrali della Società o presso la sede legale della Società, della Società di gestione o di terzi. Inoltre, laddove previsto dalla normativa lussemburghese o dalla CSSF, gli Azionisti verranno informati anche tramite avviso scritto o in qualsiasi altro modo previsto dalla normativa stessa. In particolare, si invitano gli Azionisti a consultare la sezione 3.6 "Assemblée e relazioni".

Richieste di informazioni e reclami

Chiunque sia interessato a ricevere ulteriori informazioni sulla Società o desideri presentare un reclamo relativamente all'operato della Società può contattare il Compliance Officer presso Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

3.4. Regime fiscale

Quanto segue è basato sull'interpretazione degli Amministratori delle leggi e della prassi in vigore alla data del presente documento e si applica agli Investitori che acquistano le Azioni della Società a titolo di investimento. Gli Investitori sono comunque invitati a consultare il loro consulente finanziario o altro professionista di fiducia sulle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dal trasferimento, dal rimborso o da ogni altra operazione avente ad oggetto le Azioni della Società in base alle leggi del loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

In futuro la presente sintesi potrà essere soggetta a variazioni

Regime fiscale lussemburghese

Le seguenti informazioni sono di natura generale e non intendono essere una descrizione esaustiva di tutte le considerazioni fiscali che potrebbero essere pertinenti ai fini di una decisione d'investimento. Tali informazioni sono incluse nel presente documento a fini informativi preliminari; non intendono essere una consulenza legale o fiscale, né devono essere interpretate come tale. Si tratta di una descrizione delle principali conseguenze fiscali rilevanti in Lussemburgo in relazione alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso e alla cessione di Azioni e può non includere considerazioni fiscali derivanti dalle norme di applicazione generale o che si presume siano generalmente note agli

Investitori. Questa sintesi si basa sulle leggi in vigore in Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetta a eventuali modifiche di legge che possono entrare in vigore dopo tale data, anche con effetto retroattivo o retrospettivo.

Si fa presente agli investitori che il concetto di residenza utilizzato nei rispettivi titoli delle sezioni seguenti si applica esclusivamente ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito lussemburghese. Qualsiasi riferimento nella presente sezione a imposte, dazi, tributi, tasse o altri oneri o ritenute di natura simile si riferisce esclusivamente alla normativa e/o ai concetti fiscali lussemburghesi. Si prega inoltre di notare che un riferimento all'imposta sul reddito lussemburghese comprende generalmente l'imposta sul reddito delle società (*impôt sur le revenu des collectivités*), l'imposta comunale sulle imprese (*impôt commercial communal*), il contributo al fondo per l'occupazione (*contribution au Fonds pour l'emploi*), oltre all'imposta sul reddito personale (*impôt sur le revenu des personnes physiques*). I contribuenti societari possono inoltre essere soggetti all'imposta patrimoniale (*impôt sur la Fortune*) nonché ad altre imposte, prelievi o tasse. L'imposta sul reddito delle società, l'imposta comunale sulle imprese, l'imposta patrimoniale e il contributo di solidarietà si applicano alla maggior parte dei contribuenti societari residenti in Lussemburgo ai fini fiscali. I contribuenti persone fisiche sono generalmente soggetti all'imposta sul reddito personale e al contributo di solidarietà. In determinate circostanze, laddove un contribuente persona fisica partecipi alla gestione di un organismo professionale o aziendale, potrebbe essere applicata anche l'imposta comunale sulle imprese.

(A) Regime fiscale relativo alla Società

Imposte sul reddito e sul patrimonio netto

Ai sensi dell'attuale normativa fiscale lussemburghese, la Società non è soggetta all'imposta sul reddito delle società e all'imposta municipale sulle imprese (incluso il contributo di solidarietà) sui propri redditi, utili e plusvalenze. Non è inoltre soggetta all'imposta patrimoniale (inclusa l'imposta minima sul patrimonio netto) in Lussemburgo.

Tassa di sottoscrizione

Di norma, la Società è soggetta a una tassa di sottoscrizione ("*taxe d'abonnement*") applicata a un'aliquota dello 0,05% annuo, dovuta trimestralmente. La base imponibile per l'imposta di sottoscrizione è il patrimonio netto complessivo della Società valutato l'ultimo giorno di ciascun trimestre dell'anno solare. Tuttavia, un'imposta di sottoscrizione ridotta dello 0,01% annuo è applicabile a (i) singoli Comparti o singole Classi di Azioni, a condizione che tali Comparti o Classi di Azioni comprendano solo uno o più Investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 della Legge del 2010) e (ii) OIC o relativi compartimenti autorizzati come fondi comuni monetari conformemente al Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari.

In determinate condizioni, possono essere disponibili tassi ridotti compresi tra lo 0,04% e lo 0,01% anche per la quota di patrimonio netto di un OIC o di un singolo comparto di un OIC multicomparto investito in attività economiche sostenibili (come definito nell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 sulla creazione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili, che modifica il regolamento (UE) 2019/2088).

Inoltre, sono esenti dall'imposta di sottoscrizione (i) il valore delle attività rappresentate da quote detenute in un OIC lussemburghese a sua volta soggetto a un'imposta, (ii) OIC, relativi comparti o classi dedicate riservati a fondi pensione, (iii) OIC, relativi comparti o classi dedicate autorizzati come fondi comuni monetari a breve termine conformemente al Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari e che abbiano ottenuto il rating più alto possibile da un'agenzia di rating riconosciuta, (iv) OICVM e OIC che in base alla Parte II della Legge del 2010 si qualificano come fondi negoziati in borsa e (v) OIC o relativi comparti approvati come fondi di investimento europei a lungo termine conformemente al Regolamento ELTIF.

Ritenuta fiscale

Ai sensi dell'attuale legislazione fiscale lussemburghese, le distribuzioni, i proventi di liquidazione e i pagamenti di rimborsi effettuati dalla Società non sono soggetti a ritenuta fiscale in Lussemburgo.

Tuttavia, la Società può essere soggetta a ritenuta sui dividendi e sui pagamenti di interessi e all'imposta sulle plusvalenze nei paesi di origine. Poiché la Società non è soggetta all'imposta sul reddito delle società del Lussemburgo, l'eventuale ritenuta sarebbe normalmente un costo finale.

La possibilità che la Società possa beneficiare di un trattato sulla doppia imposizione stipulato in Lussemburgo deve essere analizzata caso per caso. Infatti, poiché la Società è strutturata come società d'investimento (a differenza di una semplice proprietà di attività), alcuni trattati sulla doppia imposizione sottoscritti dal Lussemburgo possono esserle direttamente applicabili.

Imposta sul valore aggiunto

In Lussemburgo, i fondi d'investimento regolamentati come la Società sono considerati soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") senza alcun diritto di deducibilità dell'IVA a credito. In Lussemburgo si applica un'esenzione IVA per i servizi che si qualificano come servizi di gestione di fondi. Altri servizi forniti alla Società potrebbero potenzialmente comportare l'applicazione dell'IVA e richiedere la registrazione dell'IVA della Società in Lussemburgo. A seguito di tale registrazione IVA, la Società sarà in grado di adempiere ai propri obblighi di auto-dichiarazione dell'IVA considerata dovuta in Lussemburgo su servizi imponibili (o, in una certa misura, su beni) acquistati all'estero.

In linea di principio, in Lussemburgo non è previsto alcun assoggettamento all'IVA per i pagamenti effettuati dalla Società ai suoi Azionisti, nella misura in cui tali pagamenti siano legati alla loro sottoscrizione delle Azioni e pertanto non costituiscano il corrispettivo ricevuto per servizi imponibili forniti.

Altre imposte

In Lussemburgo non sono generalmente dovute imposte di bollo, imposte sui conferimenti o altre imposte a fronte dell'emissione di Azioni della Società in cambio di liquidità.

Tuttavia, la Società è soggetta a un'imposta fissa di registrazione pari a EUR 75 in Lussemburgo al momento della costituzione e di eventuali successive modifiche allo Statuto.

(B) Regime fiscale relativo agli Azionisti

Considerazioni generali

Si prevede che gli Azionisti saranno residenti ai fini fiscali in paesi diversi. Di conseguenza, nel presente Prospetto non si fa alcun tentativo di sintetizzare le conseguenze fiscali per ciascun Azionista in merito alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso o alla cessione di Azioni. Tali conseguenze varieranno a seconda della legge e della prassi attualmente in vigore nel paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione degli Azionisti, nonché della loro situazione personale. Gli Azionisti residenti o cittadini di alcuni paesi che hanno una legislazione fiscale riguardante i fondi esteri possono essere soggetti a un'imposta corrente sul reddito e sugli utili non distribuiti della Società. Gli Azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle specifiche conseguenze della sottoscrizione, acquisto, possesso e cessione di Azioni, ivi compresi l'applicazione e l'effetto di qualsiasi imposta federale, statale o locale ai sensi delle leggi fiscali del Lussemburgo e dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

Residenza fiscale

Un Azionista non diventerà residente (o ritenuto residente) in Lussemburgo esclusivamente per effetto della detenzione e/o cessione delle azioni o dell'esecuzione, prestazione, consegna e/o esercizio dei propri diritti in materia.

Azionisti non residenti in Lussemburgo

I soggetti o gli enti collettivi a cui sono attribuibili le Azioni che non hanno stabile organizzazione o rappresentante permanente in Lussemburgo non sono soggetti all'imposta lussemburghese sulle plusvalenze realizzate alla cessione delle Azioni o sulle distribuzioni ricevute dalla Società; inoltre, le Azioni non sono soggette all'imposta patrimoniale.

Gli Azionisti societari non residenti che hanno una stabile organizzazione o un rappresentante permanente in Lussemburgo a cui sono attribuibili le Azioni devono includere qualsiasi reddito ricevuto e le plusvalenze realizzate sulla vendita, sul riacquisto o sul rimborso di Azioni, nel loro reddito imponibile ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito lussemburghese. La stessa inclusione si applica agli Azionisti persone fisiche non residenti che agiscono nel corso della gestione di un'impresa professionale o aziendale, che abbiano una stabile organizzazione o un rappresentante permanente in Lussemburgo a cui sono attribuibili le Azioni.

Le plusvalenze imponibili sono calcolate come la differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o rimborso e il più basso tra il costo o il valore contabile delle Azioni vendute o rimborsate.

Azionisti persone fisiche residenti

I dividendi e gli altri pagamenti derivanti dalle Azioni a un Azionista persona fisica residente, che agisce nel corso della gestione del proprio patrimonio privato o della

propria attività professionale/aziendale, sono soggetti all'imposta sul reddito personale alle aliquote ordinarie progressive.

Le plusvalenze realizzate sulla cessione delle Azioni da un Azionista persona fisica residente, che agisce nel corso della gestione del proprio patrimonio privato, non sono soggette all'imposta sul reddito personale, a meno che tali plusvalenze non si qualificano come plusvalenze speculative o plusvalenze su una partecipazione sostanziale. Le plusvalenze sono ritenute speculative, e sono pertanto soggette all'imposta sul reddito personale alle aliquote ordinarie, qualora le Azioni vengano cedute entro sei (6) mesi dalla loro acquisizione o se la cessione precede l'acquisizione. Una partecipazione è ritenuta sostanziale laddove un Azionista persona fisica residente detenga o abbia detenuto, da solo o insieme al proprio coniuge o partner e/o figli minori, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento nel corso dei cinque (5) anni precedenti la cessione, oltre il dieci per cento (10%) del capitale sociale della Società le cui Azioni vengono cedute. Si ritiene inoltre che un Azionista alieni una partecipazione sostanziale se ha acquisito gratuitamente, nel corso dei cinque (5) anni prima del trasferimento, una partecipazione che costituiva una partecipazione sostanziale nelle mani del soggetto alienante (o dei soggetti alienanti in caso di trasferimenti successivi gratuiti nel corso dello stesso periodo di cinque anni). Le plusvalenze realizzate su una partecipazione sostanziale più di sei (6) mesi dopo l'acquisizione della stessa sono tassate secondo il metodo "half-global rate" (ossia, l'aliquota media applicabile al reddito totale viene calcolata in base alle aliquote progressive dell'imposta sul reddito personale e la metà dell'aliquota media viene applicata alle plusvalenze realizzate sulla partecipazione sostanziale). Una cessione può comprendere una vendita, uno scambio, un contributo o qualsiasi altro tipo di alienazione della partecipazione.

Le plusvalenze realizzate sulla cessione delle Azioni da parte di un Azionista persona fisica residente, che agisce nel corso della gestione della propria attività professionale, sono soggette all'imposta sul reddito personale alle aliquote ordinarie progressive. Le plusvalenze imponibili sono calcolate come la differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o rimborso e il più basso tra il costo o il valore contabile delle Azioni vendute o rimborsate.

Azionisti persone giuridiche residenti

Gli Azionisti persone giuridiche residenti in Lussemburgo che siano società interamente imponibili devono includere gli utili derivati e le plusvalenze realizzate sulla vendita, il riacquisto o il rimborso di Azioni nei loro utili imponibili ai fini dell'imposta lussemburghese sul reddito. Le plusvalenze imponibili sono calcolate come la differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o rimborso e il più basso tra il costo o il valore contabile delle Azioni vendute o rimborsate.

Azionisti residenti che beneficiano di un regime fiscale speciale

Gli azionisti persone giuridiche residenti in Lussemburgo che beneficiano di un regime fiscale speciale, quali (i) fondi d'investimento specializzati soggetti alla legge modificata del 13 febbraio 2007, (ii) società di gestione di patrimoni familiari soggette alla legge modificata del 11 maggio 2007, (iii) OIC soggetti alla Legge del 2010, o (iv) fondi d'investimento alternativi riservati, trattati come

fondi d'investimento specializzati ai fini fiscali lussemburghesi e ferma restando la legge modificata del 23 luglio 2016, sono esenti dalle imposte sul reddito in Lussemburgo e i profitti derivanti dalle Azioni non sono pertanto soggetti all'imposta sul reddito del Lussemburgo.

Imposta patrimoniale

Gli Azionisti residenti in Lussemburgo e gli Azionisti non residenti che hanno una stabile organizzazione o un rappresentante permanente in Lussemburgo a cui sono attribuibili le Azioni sono soggetti all'imposta lussemburghese sul patrimonio relativamente a tali Azioni, ad eccezione che tali Azionisti siano (i) persone fisiche, (ii) un veicolo di cartolarizzazione ai sensi della legge modificata del 22 marzo 2004, (iii) una società di capitale di rischio soggetta alla legge modificata del 15 giugno 2004, (iv) un istituto di previdenza professionale soggetto alla legge modificata del 13 luglio 2005, (v) un fondo d'investimento specializzato soggetto alla legge modificata del 13 febbraio 2007, (vi) una società di gestione di patrimoni familiari soggetta alla legge modificata del 11 maggio 2007, (vii) un OIC soggetto alla Legge del 2010, o (viii) un fondo d'investimento alternativo riservato soggetto alla legge modificata del 23 luglio 2016.

Tuttavia, (i) le società di cartolarizzazione soggette alla legge modificata del 22 marzo 2004, (ii) le società di capitale di rischio fiscalmente non trasparenti soggette alla legge modificata del 15 giugno 2004, (iii) gli istituti di previdenza professionale soggetti alla legge modificata del 13 luglio 2005, e (iv) i fondi d'investimento alternativi riservati fiscalmente non trasparenti, trattati come veicoli di capitale di rischio ai fini fiscali lussemburghesi e soggetti alla legge modificata del 23 luglio 2016, restano soggetti all'imposta patrimoniale minima del Lussemburgo.

Altre imposte

Ai sensi dell'attuale legislazione fiscale lussemburghese, nel caso in cui un Azionista persona fisica sia residente in Lussemburgo ai fini dell'imposta di successione al momento del suo decesso, le Azioni sono incluse nella sua base imponibile ai fini dell'imposta di successione. Al contrario, non viene applicata alcuna imposta di successione sul trasferimento delle Azioni a seguito del decesso di un Azionista persona fisica se il deceduto non era residente in Lussemburgo ai fini dell'imposta di successione al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni può essere dovuta su regali o donazioni di Azioni, se la donazione è registrata con un atto notarile lussemburghese o altrimenti registrata in Lussemburgo.

US Foreign Account Tax Compliance Act 2010 ("FATCA")

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione avranno il significato di cui alla Legge FATCA (come di seguito definita), salvo diversamente previsto nel presente documento.

La Società può essere soggetta alla legislazione FATCA, la quale generalmente richiede la notifica all'Internal Revenue Service statunitense di Istituti finanziari non statunitensi che non sono conformi alla FATCA e la proprietà diretta o indiretta da parte di soggetti statunitensi di entità non statunitensi. Nell'ambito del

processo di attuazione della Legge FATCA, il governo statunitense ha negoziato accordi intergovernativi con alcune giurisdizioni estere volti a semplificare i requisiti di rendicontazione e conformità per le entità costituite in tali giurisdizioni estere e soggette alla legge FATCA. Il 28 marzo 2014, il Granducato di Lussemburgo ha sottoscritto un accordo intergovernativo Modello 1 ("IGA") con gli Stati Uniti e l'ha implementato tramite la legge lussemburghese del 24 luglio 2015, e successive modifiche o integrazioni (la "Legge FATCA").

Ai sensi della Legge FATCA, la Società sarà probabilmente considerata un Istituto finanziario lussemburghese con obbligo di informativa.

Tale status impone alla Società l'obbligo di ottenere e verificare regolarmente informazioni su tutti i suoi Azionisti. Su richiesta della Società, ciascun Azionista accetta di fornire determinate informazioni, tra cui, nel caso di un'entità estera non finanziaria passiva (Non-Financial Foreign Entity, "NFFE"), informazioni sui Soggetti controllanti di tale NFFE, unitamente alla documentazione di supporto richiesta. Analogamente, ogni Azionista accetta di fornire alla Società entro trenta (30) giorni qualsiasi informazione che possa influire sul suo status, ad esempio un nuovo indirizzo postale o un nuovo indirizzo di residenza.

La Legge FATCA può richiedere alla Società di divulgare i nomi, gli indirizzi e il numero di identificazione del contribuente (se disponibile) dei propri Azionisti, nonché informazioni quali i saldi dei conti, reddito e proventi lordi (elenco non esaustivo) alle autorità fiscali lussemburghesi per i fini stabiliti nella Legge FATCA. Tali informazioni saranno trasmesse dalle autorità fiscali lussemburghesi all'Internal Revenue Service statunitense.

Gli Azionisti che si qualificano come NFFE passive si impegnano a informare i propri Soggetti controllanti, ove del caso, del trattamento delle loro informazioni da parte della Società.

Inoltre, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali e ogni Azionista ha il diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi e di correggerli (ove necessario). Qualsiasi dato ottenuto dalla Società deve essere trattato in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati.

Sebbene la Società tenderà di soddisfare qualsiasi obbligo imposto allo scopo di evitare l'applicazione della ritenuta fiscale FATCA, non può essere in alcun modo garantito che la Società sarà in grado di adempiere a tali obblighi. Qualora la Società sia assoggettata a una ritenuta d'acconto e/o a sanzioni per effetto del regime FATCA, il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti potrebbe subire perdite rilevanti. Il mancato ottenimento da parte della Società di tali informazioni da ogni Azionista e la mancata comunicazione alle autorità fiscali lussemburghesi potrebbero comportare l'applicazione della ritenuta del 30% sui pagamenti di redditi di origine statunitense, nonché sanzioni.

Qualsiasi Azionista che non rispetti le richieste di documentazione della Società può essere soggetto a tasse e/o sanzioni imposte alla Società a causa della mancata comunicazione delle informazioni da parte dell'Azionista e la Società può, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le Azioni di tale Azionista.

Si ricorda agli Azionisti che investono tramite intermediari di verificare se e come i loro intermediari rispetteranno questo regime statunitense di ritenuta e rendicontazione.

(C) Scambio di informazioni – Common Reporting Standard ("CRS")

Considerazioni generali

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione avranno il significato di cui alla Legge CRS (come di seguito definita), salvo diversamente previsto nel presente documento.

La Legge CRS è stata implementata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali, che è stata adottata il 9 dicembre 2014 e recepita nella normativa lussemburghese dalla legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia di imposizione fiscale ("Legge CRS"). Il CRS è entrato in vigore nella maggior parte degli Stati membri il 1° gennaio 2016.

Ai sensi della Legge CRS, la Società sarà probabilmente considerata un Istituto finanziario lussemburghese con obbligo di informativa.

Pertanto, la Società sarà tenuta a comunicare annualmente alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni personali e finanziarie correlate, tra l'altro, all'identificazione di, partecipazioni detenute da e pagamenti effettuati a (i) taluni Azionisti che si qualificano come Soggetti con obbligo di informativa e (ii) Soggetti controllanti di entità non finanziarie passive ("NFE") che sono a loro volta Soggetti con obbligo di informativa. Tali informazioni, come specificato in dettaglio nell'Allegato I della Legge CRS (le "**Informazioni**"), includeranno i dati personali relativi ai Soggetti con obbligo di informativa.

La capacità della Società di adempiere ai propri obblighi di comunicazione ai sensi della Legge CRS dipenderà dalla fornitura da parte di ogni Azionista alla Società delle Informazioni, unitamente alle prove documentali giustificative. In questo contesto, si informano gli Azionisti che, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, la Società tratterà le informazioni per le finalità previste dalla Legge CRS.

Gli Azionisti che si qualificano come NFE passive si impegnano a informare i propri Soggetti controllanti, ove del caso, del trattamento delle loro Informazioni da parte della Società.

Inoltre, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali e ogni Azionista ha il diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi e di correggerli (ove necessario). Qualsiasi dato ottenuto dalla Società deve essere trattato in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati.

Si informano inoltre gli Azionisti che le Informazioni relative ai Soggetti con obbligo di informativa saranno comunicate alle autorità fiscali lussemburghesi con cadenza annuale ai fini previsti dalla Legge CRS. Le autorità fiscali lussemburghesi, sotto la loro responsabilità, scambieranno successivamente le informazioni riportate all'autorità competente della(e) Giurisdizione(i) con obbligo di informativa. In particolare, si informano i Soggetti con obbligo di informativa, che

talune operazioni da essi eseguite saranno loro comunicate tramite l'emissione di rendiconti e che parte di queste informazioni costituirà la base per la comunicazione annuale alle autorità fiscali lussemburghesi.

Analogamente, gli Azionisti si impegnano a informare la Società entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tali dichiarazioni qualora i dati personali inclusi non siano esatti. Gli Azionisti si impegnano altresì a informare immediatamente la Società, e a fornire alla Società tutta la documentazione di supporto, in caso di modifiche relative alle Informazioni dopo il verificarsi di tali modifiche.

Sebbene la Società tenterà di soddisfare qualsiasi obbligo imposto allo scopo di evitare multe e sanzioni imposte dalla Legge CRS, non può essere in alcun modo garantito che la Società sarà in grado di adempiere a tali obblighi. Qualora la Società sia assoggettata a una multa o sanzione ai sensi della Legge CRS, il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti potrebbe subire perdite significative.

Qualsiasi Azionista che non rispetti le richieste di Informazioni o documentazione della Società può essere ritenuto responsabile delle sanzioni imposte alla Società a causa della mancata comunicazione delle Informazioni da parte dell'Azionista e la Società può, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le Azioni di tale Azionista.

Si ricorda agli Azionisti e agli intermediari che l'attuale politica della Società prevede che le Azioni non siano offerte o vendute per conto di Soggetti statunitensi o Investitori che non forniscono le Informazioni appropriate. Sono vietati trasferimenti successivi di Azioni a Soggetti statunitensi. Qualora le Azioni siano detenute a titolo effettivo da un Soggetto statunitense o da un soggetto che non abbia fornito le Informazioni appropriate, la Società potrà, a sua discrezione, procedere al rimborso d'ufficio di tali Azioni.

Tassazione estera

(A) La Società

È intenzione degli Amministratori condurre gli affari della Società in modo da assicurare che la stessa non diventi residente in qualsivoglia giurisdizione al di fuori del Lussemburgo. Di conseguenza, e purché la Società non esegua operazioni in una giurisdizione diversa dal Lussemburgo, tramite una filiale o agenzia ivi situata, la Società non dovrebbe in linea generale essere soggetta a imposte estere sulle società o sul reddito derivanti da tale operazione. Tale ipotesi dipenderà, tuttavia, dalla legge e dalla prassi in quel momento in vigore nella giurisdizione di competenza.

(B) Azionisti

Legislazione del Regno Unito sui Fondi offshore

La Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 e lo Statutory Instrument 2009/3001 (le "Normative sui fondi offshore") dispongono che laddove un Investitore che sia residente od ordinariamente residente nel Regno Unito ai fini fiscali venda una partecipazione in un'entità offshore che costituisce un "fondo offshore" e laddove il suddetto fondo offshore non si qualifichi come Fondo con obbligo di informativa nel corso del periodo in cui l'Investitore detenga il suddetto interesse, qualsivoglia guadagno maturato dall'Investitore a seguito della vendita, del

rimborso o di altra cessione del suddetto interesse (ivi compresa una cessione presunta per decesso) sia soggetto a imposizione fiscale al momento della suddetta vendita, rimborso o altra cessione quale reddito ("redditi offshore") e non quale plusvalenza. Ai fini delle suddette disposizioni la Società è un "fondo offshore".

Salvo diversamente specificato nell'Appendice III, tutte le Classi di Azioni della Società sono attualmente gestite nell'ottica della rispettiva qualificazione quali "fondi con obbligo di informativa" ai fini fiscali, e, pertanto, eventuali plusvalenze sulla cessione di Azioni della Società non saranno riclassificate come redditi ai sensi delle norme britanniche sui fondi offshore. L'elenco completo delle Classi di Azioni con obbligo di informativa è fornito dalla Società di gestione su richiesta. Un elenco dei fondi con obbligo di informativa e delle relative date di certificazione è pubblicato sul sito web dell'HMRC all'indirizzo www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Ai sensi delle norme sui fondi offshore, gli Investitori dei Fondi con obbligo di informativa sono soggetti a tassazione della rispettiva quota del reddito del Fondo con obbligo di informativa per un periodo contabile, indipendentemente dal fatto che il reddito sia stato loro distribuito o meno. I detentori di Classi di Azioni ad accumulazione residenti nel Regno Unito devono ricordare che saranno tenuti a contabilizzare e corrispondere imposte sul reddito a essi dichiarato in relazione alle proprie partecipazioni, su base annua all'interno delle rispettive dichiarazioni dei redditi, indipendentemente dal fatto che tale reddito sia stato loro distribuito o meno.

Per maggiore chiarezza, le distribuzioni che, secondo il punto 3.4 di cui sopra, siano state reinvestite in ulteriori Azioni, dovranno essere considerate, ai fini dell'imposta britannica, come distribuite agli Azionisti e successivamente da essi reinvestite, e pertanto dovranno costituire parte integrante del reddito imponibile degli Azionisti per il periodo in cui il dividendo sia stato considerato come percepito.

In conformità alla legislazione sui Fondi offshore, il reddito dichiarabile attribuibile a ciascuna Azione dei Comparti sarà pubblicato entro e non oltre 10 mesi dopo la chiusura del periodo di riferimento sul seguente sito web di Schroders: www.schroders.com/en/lu/professional-investor/fund-centre/fund-administration/income-tables/.

Spetta agli Investitori calcolare e riferire il proprio rispettivo reddito dichiarabile totale all'HMRC sulla base del quantitativo di Azioni detenute alla chiusura del periodo di riferimento. Oltre al reddito dichiarabile attribuibile a ciascuna Azione dei Comparti, la dichiarazione includerà informazioni sugli importi distribuiti per Azione e le date delle distribuzioni effettuate in ordine al periodo di riferimento. Gli Azionisti con particolari esigenze possono richiedere il rilascio della loro dichiarazione in formato cartaceo; per questo servizio, ci riserviamo comunque il diritto di addebitare una commissione.

Il Capitolo 3 della Parte 6 del Corporation Tax Act del 2009 dispone che, laddove in qualsivoglia momento di un periodo contabile un soggetto che rientri nella tassazione prevista dall'imposta sulle società del Regno Unito detenga un interesse in un fondo offshore ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione fiscale, e laddove nel corso di tale periodo il suddetto fondo non superi il

"test sugli investimenti idonei", l'interesse detenuto da tale soggetto verrà considerato, in riferimento al suddetto periodo contabile, quale diritto ai sensi di un rapporto con un creditore ai fini del regime delle operazioni di prestito. Un fondo offshore non supera il "test sugli investimenti idonei" nel momento in cui una percentuale superiore al 60% delle proprie attività includa nel proprio valore commerciale titoli di Stato o titoli di debito societari o liquidità in depositi bancari o taluni contratti derivati o partecipazioni in altri organismi d'investimento collettivo che in qualsivoglia momento del periodo contabile in esame non superino a loro volta il "test sugli investimenti idonei". Le Azioni costituiranno interessi in un fondo offshore e, sulla base delle politiche d'investimento della Società, la Società potrebbe non superare il "test sugli investimenti idonei".

Imposte di bollo

I trasferimenti di Azioni saranno soggetti alle imposte di bollo del Regno Unito unicamente nel caso in cui l'atto di cessione venga effettuato nel Regno Unito nel momento in cui il trasferimento sia soggetto all'imposta di bollo ad valorem nel Regno Unito con aliquota pari allo 0,5% rispetto al prezzo corrisposto arrotondato al meglio a GBP 5. Al trasferimento di Azioni o ai contratti di trasferimento di Azioni non verrà applicata alcuna imposta di bollo sui trasferimenti azionari del Regno Unito.

Distribuzioni

Le distribuzioni corrisposte dai Comparti il cui patrimonio sia investito per almeno il 60% in attività fruttifere o economicamente assimilabili in qualsiasi momento durante un periodo contabile sono considerate come pagamento annuale di interessi per gli Investitori che siano persone fisiche residenti nel Regno Unito. Qualora le Azioni siano detenute in un piano di risparmi individuale ("ISA", Individual Savings Account), tale reddito è esentasse. Per Azioni detenute fuori da un ISA, dal 6 aprile 2016 è disponibile uno sgravio di imposta per risparmi personali che prevede l'esenzione dalle tasse per le prime GBP 1.000 del reddito da interessi percepito dai soggetti imponibili all'aliquota base. L'esenzione è di GBP 500 per i contribuenti rientranti in scaglioni impositivi più elevati ed è pari a zero per i contribuenti soggetti ad aliquota addizionale. Gli interessi totali percepiti in misura eccedente l'esenzione in un anno fiscale sono soggetti a imposta alle aliquote applicate agli interessi (attualmente il 20%, 40% e 45%).

I proventi distribuiti dai Comparti il cui patrimonio sia investito per non oltre il 60% in attività fruttifere in ogni momento nel corso di un periodo contabile sono considerati come dividendi esteri. Fino al 6 aprile 2016, questi comportavano un credito d'imposta sui dividendi non pagabile per gli Investitori persone fisiche residenti nel Regno Unito. Dal 6 aprile 2016 il credito d'imposta sui dividendi è stato revocato e sostituito da una speciale esenzione (Tax-free Dividend Allowance). Questa esenzione è disponibile per esentare dalla tassazione le prime GBP 2.000 (al 6 aprile 2018) del reddito da dividendi. Qualora le Azioni siano detenute fuori da un ISA, il totale dei dividendi percepiti in un anno fiscale fino a tale ammontare sarà esente dall'imposta sul reddito. I dividendi totali eccedenti tale importo saranno tassabili alle aliquote rispettivamente del 8,75%, 33,75% e 39,35% (all'aprile 2022), a seconda della fascia di aliquota di base, aliquota superiore e aliquota aggiuntiva in cui rientrano. I dividendi percepiti su Azioni detenute in un ISA continueranno a essere esentasse.

3.5. Assemblee, relazioni finanziarie e bilanci

Assemblee

L'assemblea ordinaria annuale degli Azionisti della Società si tiene, in conformità allo Statuto, alle leggi e ai regolamenti applicabili, entro sei mesi dalla fine di ogni Esercizio finanziario presso la sede legale della Società o in un'altra località del Granducato di Lussemburgo specificata nell'avviso di convocazione di tale assemblea. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano e a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio di amministrazione, l'assemblea ordinaria annuale potrà inoltre essere tenuta all'estero. L'avviso di convocazione di ogni assemblea ordinaria degli Azionisti sarà spedito tramite posta raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo in cui si terrà l'assemblea. I requisiti legali concernenti l'avviso di convocazione, i quorum e le votazioni relativamente a tutte le assemblee generali, di Comparto o di Classe di Azioni sono contenuti nello Statuto. Le assemblee degli Azionisti di un Comparto o di una Classe di Azioni potranno decidere unicamente in merito a questioni attinenti a tale Comparto o a tale Classe di Azioni.

L'avviso di convocazione di un'assemblea ordinaria degli Azionisti può prevedere che il quorum e la maggioranza della stessa saranno determinati in base alle Azioni emesse e in circolazione in una determinata data e in un determinato orario precedenti l'assemblea ordinaria (la "Data di registrazione"). Il diritto di un Azionista di partecipare a un'assemblea ordinaria degli Azionisti e di esercitare i diritti di voto connessi alle proprie Azioni, se del caso, sarà determinato con riferimento alle Azioni detenute da tale Azionista alla Data di registrazione.

Relazioni finanziarie

L'Esercizio finanziario della Società si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo Esercizio finanziario della Società si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Le copie delle relazioni annuali e semestrali, preparate conformemente alla direttiva GEFIA e, ove applicabile, al Regolamento ELTIF, possono essere consultate sul sito Internet www.schroders.com e sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società. Tali relazioni costituiscono parte integrante del presente Prospetto.

Una copia cartacea della relazione annuale sarà consegnata agli Azionisti di un Comparto ELTIF su richiesta e gratuitamente.

Bilanci

I bilanci della Società sono redatti e presentati in conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti in Lussemburgo per i fondi d'investimento sulla base della continuità aziendale.

3.6. Informazioni dettagliate in merito alle Azioni

Diritti dell'Azionista

Le Azioni emesse dalla Società danno diritto a un'equa partecipazione ai profitti e, nel caso delle Azioni a distribuzione, ai dividendi delle Classi di Azioni cui si riferiscono, nonché al patrimonio netto di tale Classe di Azioni in caso di liquidazione. Salvo diversamente previsto nel presente Prospetto, le Azioni non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione.

Diritto di voto

Nelle assemblee ordinarie, fatta eccezione per le Azioni senza diritto di voto, ciascun Azionista ha diritto a un voto per ciascuna Azione intera detenuta.

Fatta eccezione per le Azioni senza diritto di voto, l'Azionista di ciascun Comparto o Classe di Azioni ha diritto, in ogni assemblea degli Azionisti di tale Comparto o Classe di Azioni, a un voto per ogni Azione intera detenuta in tale Comparto o Classe.

Fatta eccezione per le Azioni senza diritto di voto, in caso di cointestazione, soltanto l'Azionista citato per primo potrà votare.

Le Azioni senza diritto di voto non conferiscono al titolare alcun diritto di voto, salvo per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno di un'assemblea ordinaria degli Azionisti che, se adottati, comportano una modifica dei diritti connessi alle Azioni senza diritto di voto e nel caso di un'assemblea ordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento della Società. I titolari di Azioni senza diritto di voto hanno diritto a ricevere gli avvisi di convocazione, le relazioni e i documenti che vengono inviati o comunicati agli altri Azionisti e a partecipare alle assemblee ordinarie degli Azionisti, anche se tali titolari di Azioni senza diritto di voto non hanno diritto di voto su alcun punto all'ordine del giorno di tali assemblee.

Conversione/trasferimento/annullamento d'ufficio

Gli Amministratori possono imporre o attenuare i vincoli relativi alle Azioni e, se necessario, imporre la conversione, il trasferimento o l'annullamento delle Azioni, secondo i casi conformemente al Prospetto, per assicurarsi che le Azioni non vengano acquistate o detenute da parte o per conto di soggetti che non rispettino le leggi o le normative di qualsiasi paese, governo o autorità di regolamentazione, o quando le Azioni potrebbero comportare per la Società e/o la Società di gestione oneri fiscali o altro danno pecuniario, ivi compresa la necessità di registrazione ai sensi delle leggi o delle normative di qualsiasi paese o autorità. Gli Amministratori a questo riguardo possono chiedere all'Azionista di fornire tutte le informazioni che ritengono necessarie al fine di stabilire se questi sia il beneficiario effettivo delle Azioni in suo possesso.

Se gli Amministratori, in qualsiasi momento, dovessero venire a conoscenza del fatto che il beneficiario effettivo di alcune Azioni è un Soggetto statunitense, o un soggetto specifico ai fini delle disposizioni FATCA, la Società potrà intraprendere le azioni riportate nel paragrafo 1.6 "Soggetti non ammessi".

Gli Amministratori possono, a loro discrezione, rimborsare coattivamente le Azioni senza diritto di voto su base proporzionale qualora la percentuale di tali Azioni senza diritto di voto superi la soglia del capitale sociale della Società prevista dallo Statuto.

Trasferimenti

Il trasferimento di Azioni nominative può essere effettuato a discrezione della Società di gestione mediante consegna all'Agente di trasferimento di un modulo di trasferimento delle azioni debitamente compilato e firmato.

Diritti in caso di scioglimento della Società

La Società è stata costituita per una durata illimitata. Tuttavia, essa può essere liquidata in qualsiasi momento mediante delibera dell'assemblea straordinaria degli Azionisti. In tale assemblea, saranno nominati uno o più liquidatori e saranno definiti i loro poteri. La liquidazione verrà eseguita secondo le prescrizioni della normativa lussemburghese. I proventi netti

di liquidazione di ciascun Comparto verranno distribuiti dai liquidatori agli Azionisti del relativo Comparto, in proporzione alla loro partecipazione azionaria in detto Comparto, in contanti oppure, previo consenso degli Azionisti, in natura.

Qualora il patrimonio netto di tutte le Classi di Azioni di un Comparto dovesse essere inferiore a EUR 50.000.000 o al controvalore in un'altra valuta, oppure - nel caso di Classi di Azioni - una Classe di Azioni dovesse scendere al di sotto di EUR 10.000.000 o del controvalore in un'altra valuta, ovvero altri importi di volta in volta eventualmente stabiliti dagli Amministratori quale livello minimo per poter gestire il patrimonio di tale Comparto in maniera economicamente efficiente oppure laddove una particolare situazione economica o politica lo renda inevitabile, o qualora ciò sia necessario nell'interesse degli Azionisti del relativo Comparto, gli Amministratori potranno decidere di rimborsare tutte le Azioni di detto Comparto o di predisporre la liquidazione. In ognuno dei suddetti casi, gli Azionisti saranno informati mediante avviso di rimborso o liquidazione pubblicato (o notificato ove del caso) dalla Società conformemente alla normativa e ai regolamenti vigenti in Lussemburgo prima del rimborso d'ufficio e riceveranno il corrispettivo del Valore patrimoniale netto delle Azioni della relativa Classe detenute alla data del rimborso.

Ove applicabile, ai sensi del Regolamento ELTIF, la Fine del ciclo di vita di un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF è descritta nell'Appendice III.

Nelle stesse circostanze, gli Amministratori possono anche decidere la riorganizzazione di qualsiasi Comparto mediante la sua divisione in due o più Comparti distinti della Società o di un altro OIC od OICVM. La pubblicazione o notifica della delibera verrà effettuata secondo le modalità sopra descritte e inoltre conterrà informazioni sui due o più Comparti risultanti dalla riorganizzazione. La pubblicazione o notifica avverrà almeno un mese prima della data di efficacia della riorganizzazione, al fine di dar modo agli Azionisti di richiedere il rimborso delle loro Azioni prima che la riorganizzazione venga attuata.

Qualora per qualsiasi ragione il patrimonio netto di una Classe di Azioni sia sceso o non abbia raggiunto un importo che gli Amministratori (nell'interesse degli Azionisti) abbiano stabilito essere il livello minimo affinché essa possa essere gestita efficacemente, gli Amministratori possono decidere di riassegnare le attività e passività di tale Classe di Azioni a quelle di una o più altre Classi di Azioni della Società e di rinominare le Azioni della o delle Classi di Azioni interessate come Azioni di tale altra o altre Classi di Azioni (a seguito di una scissione o un consolidamento, se necessario, e il pagamento agli Azionisti dell'importo corrispondente a un eventuale diritto frazionario). L'Azionista delle Classi di Azioni interessate sarà informato della riorganizzazione tramite un avviso e/o in qualsiasi altro modo previsto o consentito dalle normative e dai regolamenti lussemburghesi applicabili.

Qualunque fusione di un Comparto con un altro Comparto della Società o con un altro OIC od OICVM (indipendentemente dal fatto che sia soggetto alla normativa lussemburghese o meno) o fusione della Società con un altro OIC od OICVM, come definito nella normativa lussemburghese (o con qualsiasi altro comparto dello stesso) sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, salvo che quest'ultimo decida di sottoporre la decisione sulla fusione all'assemblea ordinaria degli Azionisti del Comparto interessato. In quest'ultimo caso, per l'assemblea ordinaria non è richiesto alcun quorum e la deliberazione sulla fusione è assunta dalla maggioranza semplice dei voti espressi. Tale fusione sarà eseguita in conformità alle disposizioni della normativa lussemburghese.

Gli eventuali proventi di liquidazione non reclamati dagli Azionisti alla chiusura della liquidazione di un Comparto saranno depositati a garanzia presso la "Caisse de Consignation". Gli importi non reclamati da detto conto entro il periodo fissato dalla legge cesseranno di essere dovuti conformemente alle disposizioni della normativa lussemburghese.

3.7. Informazioni

Come richiesto dalle Norme GEFIA e ove applicabile, le seguenti informazioni saranno periodicamente fornite agli Azionisti mediante pubblicazione nelle relazioni annuali e semestrali della Società oppure, ove l'importanza lo giustifichi, comunicate separatamente agli Azionisti:

- la percentuale di attività dei Comparti oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
- qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità dei Comparti, indipendentemente dal fatto che si tratti di disposizioni speciali, incluse modifiche ai sistemi di gestione della liquidità e alle procedure di cui all'articolo 16 (1) della Direttiva GEFIA e descritti nell'Appendice I, "8. Processo di gestione del rischio" che siano pertinenti in conformità all'articolo 106(1) del Regolamento GEFIA;
- il profilo di rischio attuale dei Comparti e il sistema di gestione dei rischi utilizzato dalla Società di gestione per gestire tali rischi;
- eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che la Società di gestione può utilizzare per conto dei Comparti nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie od ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria;
- l'importo totale della leva finanziaria utilizzata dai Comparti.

Eventuali modifiche agli accordi sulla responsabilità concordati con il Depositario per l'esonero di responsabilità dovranno anch'esse essere comunicate immediatamente agli Azionisti nella misura richiesta dalle, e in conformità alle, leggi e regolamenti applicabili.

Su richiesta, un Azionista di un Comparto ELTIF riceverà tali documenti o sarà informato del luogo in cui li potrà consultare, in ciascuno Stato membro in cui le azioni del Comparto ELTIF sono commercializzate.

Le informazioni di cui all'articolo 23 della Direttiva GEFIA e sulle giurisdizioni in cui un Comparto che si qualifica in quanto ELTIF ha investito, in conformità all'articolo 23(4)(i) del Regolamento ELTIF, saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione.

Su richiesta, un Azionista di un Comparto ELTIF riceverà lo Statuto o sarà informato del luogo in cui lo potrà consultare in ciascuno Stato membro in cui le azioni del Comparto ELTIF sono commercializzate.

La Società di gestione e il Gestore degli investimenti adottano una politica di "migliore esecuzione" con l'obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili per il Comparto quando eseguono decisioni di negoziazione per conto del Comparto o decidono di collocare ordini di negoziazione per conto del Comparto presso altre entità per l'esecuzione. Ulteriori informazioni sulla politica di migliore esecuzione possono essere richieste alla Società di gestione.

Inoltre, la Società di gestione renderà disponibili su richiesta, presso la propria sede legale, tutte le informazioni che devono essere fornite agli Investitori ai sensi della Legge del 2013, quali: (i) tutte le informazioni pertinenti in merito a conflitti di interesse (come per esempio la descrizione di un conflitto d'interesse eventualmente derivante dalla delega di funzioni elencate nell'Appendice I della Legge del 2013 oppure di eventuali conflitti che devono essere comunicati agli Investitori ai sensi degli Articoli 13.1 e 13.2 della Legge del 2013), (ii) l'importo massimo delle commissioni pagabili annualmente dai Comparti, (iii) la modalità prescelta per coprire potenziali rischi di responsabilità derivanti da attività ai sensi della Legge del 2013, (iv) informazioni su qualunque trattamento preferenziale concesso a determinati Azionisti e (vi) il profilo di rischio di ogni Comparto nonché (v) l'elenco dei Corrispondenti di cui si avvale il Depositario.

Reclami relativi ai Comparti ELTIF

I reclami di un Azionista in relazione al suo investimento in qualsiasi Comparto che si qualifica come ELTIF devono essere indirizzati al Distributore di tale Azionista, inviandone una copia all'Agente amministrativo.

Se un Azionista non ha un Distributore, il reclamo deve essere indirizzato nella lingua ufficiale del proprio Stato membro al Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

Appendice I

Limiti di investimento

I Comparti devono garantire un'adeguata ripartizione dei rischi d'investimento adottando un sufficiente grado di diversificazione e rispettano i limiti percentuali di seguito indicati.

Per quanto riguarda la circolare CSSF 02/80 e la circolare IML 91/75, ove applicabile, nel prosieguo sono illustrati i limiti di investimento definiti per i Comparti (espressi in percentuale del rispettivo Valore patrimoniale netto). L'Appendice III riporta le eccezioni ai limiti seguenti ed eventuali limiti aggiuntivi (descritti dettagliatamente nell'Appendice II) applicabili a un particolare Comparto.

1. Investimenti in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario

- (A) Ogni Comparto non può investire più del 10% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli che non siano quotati su una borsa valori o negoziati su un altro Mercato regolamentato.
- (B) Ogni Comparto non può acquisire più del 10% dei titoli della stessa natura emessi dallo stesso emittente.
- (C) Ogni Comparto non può investire più del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in titoli emessi dallo stesso emittente.

Tuttavia, i limiti di cui ai precedenti paragrafi (A) - (C) non si applicano a investimenti in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o sue autorità regionali o locali oppure da organismi e istituzioni sovranazionali UE, regionali o globali, né a investimenti in organismi di investimento collettivo target che siano soggetti a requisiti di ripartizione del rischio quanto meno analoghi a quelli applicabili a OIC.

Un Comparto può investire in strumenti del mercato monetario conformemente ai limiti di cui ai precedenti paragrafi (A) - (C).

2. Investimento in OIC

- (A) L'investimento in OIC sarà consentito soltanto purché:
 - (1) ogni Comparto possa acquisire più del 50% delle quote o azioni emesse dallo stesso OIC a condizione che, in tali casi, qualora l'OIC sia multicomparto, l'investimento di ogni Comparto nella persona giuridica costituente l'OIC target rappresenti meno del 50% del patrimonio netto di ogni Comparto;
 - (2) in via di principio, ogni Comparto non possa investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in quote o azioni emesse dallo stesso OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite del 20%, ogni Comparto di un OIC target multicomparto deve essere considerato un OIC target distinto, purché sia garantito il principio di separazione degli impegni dei diversi Comparti nei confronti di terzi.

A titolo di deroga, i limiti di cui ai precedenti paragrafi (1) e (2) non si applicheranno a investimenti in OIC di tipo aperto soggetti a norme di diversificazione del rischio simili a quelle contemplate per gli OIC lussemburghesi disciplinati dalla Parte II della Legge del 2010, qualora tali OIC target siano assoggettati, nel rispettivo stato di

origine, a un controllo permanente effettuato da un'autorità di vigilanza istituita per legge allo scopo di garantire la tutela degli investitori. Tale deroga non può in alcun caso dare luogo a una concentrazione eccessiva di investimenti di ogni comparto in un singolo OIC target, fermo restando che, ai fini di questa limitazione, ogni comparto di un OIC target multicomparto deve essere considerato un OIC target distinto, a condizione che sia garantito il principio di separazione degli impegni dei diversi compartimenti nei confronti di terzi.

- (B) Un Comparto (il "Comparto d'investimento") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o più Comparti (ciascuno un "Comparto target") senza che per questo la Società sia soggetta ai requisiti della legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche, in ordine alla sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione da parte di una società delle proprie azioni, purché:

- (1) il Comparto target (o i Comparti target) non investa, a sua volta, nel Comparto d'investimento che ha investito in tale Comparto target (o in tali Comparti target); e
- (2) non più del 10% del patrimonio del Comparto target (o dei Comparti target) di cui sia contemplata l'acquisizione possa essere complessivamente investito in quote di altri Comparti target; e
- (3) gli eventuali diritti di voto connessi alle Azioni del Comparto target o dei Comparti target siano sospesi fintantoché esse sono detenute dal Comparto d'investimento interessato e fatto salvo l'appropriato trattamento nel bilancio e nelle relazioni periodiche; e
- (4) in ogni caso, fintantoché tali titoli sono detenuti dal Comparto d'investimento, il loro valore non sarà considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto della Società allo scopo di verificare la soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010; e
- (5) non vi sia alcuna duplicazione delle commissioni di gestione/sottoscrizione o riacquisto tra quelle al livello del Comparto d'investimento che ha investito nel Comparto target (o nei Comparti target) e tale Comparto target (o tali Comparti target).

3. Limiti all'uso di strumenti derivati

- (A) A condizione che ciò sia specificato nella relativa Appendice e fermi restando i limiti del Regolamento ELTIF, se applicabile, un Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia a fini di copertura, in particolare relativamente al rischio connesso all'evolvere dei mercati azionari o a fini di copertura dei tassi d'interesse o delle valute, ovvero per fini diversi (come la generazione di capitale o reddito aggiuntivo o la riduzione di costi o rischi), secondo quanto descritto in maggior dettaglio per ciascun Comparto nell'Appendice pertinente.
- (B) I depositi di margini a fronte di derivati negoziati su un mercato organizzato, i premi pagati per l'acquisizione di opzioni in essere, nonché gli impegni derivanti da derivati contratti in virtù di un accordo privato, non possono complessivamente superare il 50% del Valore

patrimoniale netto di ogni Comparto. L'impegno relativo a un'operazione su uno strumento finanziario derivato, perfezionato dai Comparti in virtù di un accordo privato, corrisponde a qualunque perdita non realizzata derivante, nel momento in questione, dalla relativa operazione.

- (C) Un Comparto deve mantenere una riserva di attività liquide di importo almeno pari ai depositi di margini da esso costituiti. Le attività liquide comprendono non soltanto depositi vincolati e strumenti del mercato monetario regolarmente negoziati aventi una scadenza residua inferiore a 12 mesi, ma anche buoni del tesoro e obbligazioni emessi da paesi membri dell'OCSE o loro autorità locali oppure da organizzazioni e istituzioni sovranazionali di carattere europeo, regionale o internazionale, nonché obbligazioni quotate su una borsa valori o negoziate su un Mercato regolamentato che operi regolarmente e sia aperto al pubblico, emesse da emittenti di prim'ordine ed estremamente liquide.
- (D) Un Comparto non può tenere una posizione aperta in un singolo contratto avente per oggetto uno strumento finanziario derivato negoziato su un mercato organizzato, o un singolo contratto relativo a uno strumento finanziario derivato perfezionato in virtù di un accordo privato, per il quale sia rispettivamente richiesto un margine o assunto un impegno che rappresenti una percentuale uguale o superiore al 5% del proprio Valore patrimoniale netto.
- (E) I premi versati per acquisire opzioni in essere aventi caratteristiche identiche non possono superare il 5% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

4. Assunzione di prestiti

Salvo diversamente indicato nella relativa Appendice e fermi restando i limiti del Regolamento ELTIF, ove applicabile, un Comparto può assumere prestiti in modo permanente e a fini d'investimento, nonché come finanziamento ponte e per finanziare gli esborsi di spese laddove non siano prontamente disponibili fondi liquidi, presso professionisti di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

Tali prestiti sono limitati al 200% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Di conseguenza, il valore delle attività del Comparto non può superare il 300% del suo patrimonio netto. I Comparti che adottano una strategia caratterizzata da un grado elevato di correlazione tra posizioni lunghe e corte sono autorizzati ad assumere prestiti sino al 400% del proprio Valore patrimoniale netto.

In particolare, un Comparto è autorizzato a perfezionare una (1) o più linee di credito non superiori al 30% del proprio Valore patrimoniale netto o ad assumere altri debiti a fronte di denaro preso in prestito, anche tramite impegni all'erogazione di finanziamenti, lettere di credito, linee di credito revolving o altri accordi di credito con una (1) o più banche o altri finanziatori, nonché con il gruppo Schroder (in conformità alla successiva sezione relativa ai Potenziali conflitti di interesse), a emettere qualsiasi forma di titoli di debito e perfezionare eventuali documenti o accordi da essi contemplati o a essi relativi. Un simile Comparto è autorizzato a costituire in pegno, gravare, ipotecare, cedere o altrimenti concedere un diritto di pegno o altra garanzia reale in o su, o altrimenti utilizzare come forma di supporto al credito, qualsiasi sua attività.

Il rischio di controparte derivante dalla differenza tra (i) il valore delle attività trasferite da un Comparto a un prestatore a titolo di garanzia nel contesto delle operazioni di

assunzione di prestiti e (ii) il debito del Comparto nei confronti di tale prestatore, non può superare il 20% del patrimonio del Comparto. Un Comparto può inoltre concedere garanzie in forza di contratti di garanzia che non comportino il trasferimento di proprietà o che limitino il rischio di controparte con altre modalità.

5. Prestito titoli e Regolamento SFTR

I Comparti non si impegneranno in operazioni di prestito di titoli o liquidità laddove fungano da prestatori di detti titoli o liquidità. Se in futuro un Comparto dovesse utilizzare tali tecniche e strumenti, la Società si atterrà alle normative applicabili e in particolare al Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sul riutilizzo. Il Prospetto sarà aggiornato prima di perfezionare operazioni di prestito titoli o di liquidità.

Inoltre, i Comparti possono utilizzare total return swap ("TRS") e contratti per differenze ("CFD") (subordinatamente ai loro rispettivi obiettivi e strategie d'investimento e alle leggi e normative applicabili): (i) per i Comparti soggetti al Regolamento ELTIF, a soli fini di copertura in conformità al medesimo Regolamento; e (ii) per i Comparti non soggetti al Regolamento ELTIF, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e/o per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo d'investimento del Comparto.

6. Contratti di vendita con patto di riacquisto e pronti contro termine

Nel rispetto delle disposizioni pertinenti del SFTR e ove specificato nella sua Appendice, e in conformità al Regolamento ELTIF, nella misura applicabile, ciascun Comparto stipulerà contratti di vendita con patto di riacquisto e pronti contro termine esclusivamente con controparti che siano istituzioni di prim'ordine specializzate in queste tipologie di operazioni e siano soggette a regole di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario europeo.

Durante il periodo di validità di un contratto di vendita con patto di riacquisto, laddove il Comparto funga da acquirente non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte abbia esercitato il proprio diritto di riacquisto dei titoli o fino alla scadenza del riacquisto, salvo ove il Comparto disponga di altri mezzi di copertura. Qualora il Comparto accetti domande di rimborso, deve garantire che il valore delle operazioni in questione sia tenuto a un livello tale da poter soddisfare in ogni momento i propri obblighi di rimborso. Le stesse condizioni sono applicabili nel caso di pronti contro termine sulla base di un accordo di acquisto e rivendita a fermo ai sensi del quale il Comparto funga da acquirente (cessionario).

Laddove il Comparto funga da venditore (cedente) in un'operazione di riacquisto, per tutto il periodo di validità del contratto non potrà cedere la proprietà del titolo oggetto del riacquisto o costituirlo in garanzia a favore di terzi, né renderlo oggetto di una seconda operazione di riacquisto, in alcuna forma. Alla scadenza delle operazioni di riacquisto, il Comparto deve detenere attività sufficienti a pagare, ove appropriato, il prezzo di riacquisto concordato dovuto al cessionario.

Nelle proprie relazioni finanziarie, il Comparto deve indicare separatamente, per le proprie operazioni di vendita con patto di riacquisto e pronti contro termine, l'importo totale delle operazioni in essere alla data di pubblicazione delle relazioni in questione.

Nel perfezionare contratti di vendita con diritto di riacquisto e pronti contro termine, la Società osserverà i regolamenti applicabili e in particolare il Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.

7. Processo di gestione del rischio

La struttura della gestione del rischio è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

8. Regolamento ELTIF

L'obiettivo del Regolamento ELTIF è incentivare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale. Il Regolamento ELTIF non definisce gli investimenti a lungo termine, ma stabilisce che la definizione di ciò che costituisce un investimento a lungo termine è ampia e che la sua valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, in base ai seguenti elementi:

"Le attività d'investimento idonee sono generalmente illiquide, richiedono impegni per un determinato periodo di tempo e hanno un profilo economico di lungo termine. Le attività d'investimento idonee sono valori mobiliari e, pertanto, non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Spesso richiedono impegni a tempo determinato che ne limitano la commerciabilità. Ciononostante, poiché le PMI quotate possono trovarsi ad affrontare problemi di liquidità e di accesso al mercato secondario, anch'esse devono essere considerate imprese di portafoglio ammissibili."

Ove applicabile, le seguenti restrizioni previste dal Regolamento ELTIF saranno valutate in relazione al Comparto su base look-through, nonché a livello dell'Entità intermediaria per ciascun investimento effettuato per il tramite di tale Entità intermediaria.

Salvo diversamente indicato nei dettagli del Comparto pertinente nell'Appendice III, ciascun Comparto che sia un ELTIF, a partire dal termine del Periodo di Ramp-up indicato nell'Appendice III, investirà:

- (A) Almeno il 55% del Capitale del Comparto in Attività d'investimento idonee a ELTIF;
- (B) Non più del 45% del Capitale del Comparto in Attività d'investimento idonee a OICVM;
- (C) Non più del 20% del Capitale del Comparto in strumenti emessi da, o prestiti concessi a, qualsivoglia Impresa di portafoglio ammissibile;
- (D) Non più del 20% del Capitale del Comparto, direttamente o indirettamente, in un'unica attività reale; e
- (E) Non più del 20% del Capitale del Comparto in quote o azioni di un unico ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestito da un GEFIA UE che investe in Attività d'investimento idonee a ELTIF e Attività idonee a OICVM e che a loro volta non abbiano investito più del 10% del proprio patrimonio in altri organismi d'investimento collettivo;
- (F) L'esposizione complessiva al rischio di una singola controparte del Comparto in relazione a operazioni su strumenti derivati over the counter (OTC), contratti di pronti contro termine e contratti di vendita con patto di riacquisto non potrà superare il 10% del valore del Capitale del Comparto. Il limite d'investimento di cui al precedente punto (a) si applicherà a partire dalla data anteriore (i) tra la fine del Periodo di Ramp-up, (ii) cinque

anni dalla data dell'autorizzazione in qualità di ELTIF e (iii) la metà della durata del Comparto fino alla Fine del ciclo di vita. Questo limite d'investimento non si applicherà dopo la Fine del ciclo di vita. Nel corso della durata dell'ELTIF è inoltre possibile sospendere temporaneamente, per un massimo di 12 mesi, il limite d'investimento laddove l'ELTIF raccolga capitale aggiuntivo o riduca il capitale esistente.

Salvo diversamente definito nell'Appendice III, la definizione "Attività d'investimento idonee a ELTIF" avrà il significato previsto dal Regolamento ELTIF e comprenderà tutte le attività che rientrano in una delle seguenti categorie:

- (A) strumenti quasi-equity o equity che sono stati:
 - (1) emessi da un'Impresa di portafoglio ammissibile (come definita nel seguito) e acquistati dal Comparto dall'Impresa di portafoglio ammissibile o da una parte terza tramite il mercato secondario;
 - (2) emessi da un'Impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento quasi-equity o equity precedentemente acquistato dal Comparto dall'Impresa di portafoglio ammissibile o da una parte terza tramite il mercato secondario;
 - (3) emessi da un'impresa in cui un'Impresa di portafoglio ammissibile detiene una partecipazione del capitale in cambio di uno strumento quasi-equity o equity acquistato dal Comparto conformemente al punto (1) o (2);
- (B) strumenti di debito emessi da un'Impresa di portafoglio ammissibile;
- (C) prestiti concessi dal Comparto a un'Impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore alla durata del Comparto;
- (D) quote o azioni di uno o più ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE, a condizione che tali ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti dal GEFIA UE non abbiano investito a loro volta più del dieci per cento (10%) del loro patrimonio in altri organismi d'investimento collettivo;
- (E) attività reali;
- (F) cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate in cui le esposizioni sottostanti corrispondono a una delle seguenti categorie:
 - (1) attività di cui all'Articolo 1, lettera (a), punto (i), (ii) o (iv), del Regolamento delegato (UE) 2019/1851;
 - (2) attività di cui all'Articolo 1, lettera (a), punto (vii) o (viii), del Regolamento delegato (UE) 2019/1851, a condizione che i proventi delle obbligazioni di cartolarizzazione siano utilizzati per finanziare o rifinanziare investimenti a lungo termine; e
- (G) obbligazioni emesse, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee, da un'Impresa di portafoglio ammissibile.

Con la definizione "Impresa di portafoglio ammissibile" si intende un'entità che stabilisca la necessaria connessione con l'economia reale. Pertanto, né un'impresa finanziaria (ossia istituti di credito o compagnie assicurative) né un fondo di una determinata dimensione negoziato in un mercato regolamentato soddisfaranno i criteri di Impresa di

portafoglio ammissibile. Per Impresa di portafoglio ammissibile si intende un'impresa che soddisfi, al momento dell'investimento iniziale, i seguenti requisiti:

- (A) non è un'impresa finanziaria, a meno che:
- (1) si tratti di un'impresa finanziaria che non è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista; e
 - (2) tale impresa finanziaria sia stata autorizzata o registrata più recentemente di cinque anni prima della data dell'investimento iniziale;
- (B) è un'impresa che:
- (1) non è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione; oppure
 - (2) è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e ha una capitalizzazione di mercato non superiore a EUR 1.500.000.000;
- (C) è costituita in uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo:
- (1) non è identificata come paese terzo ad alto rischio elencato nell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9(2) della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (2) non è menzionata nell'Allegato I delle conclusioni del Consiglio sull'elenco aggiornato UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

Gli ELTIF sono di natura ibrida e riuniscono le caratteristiche degli OICVM, ad esempio le regole di diversificazione del rischio, i limiti d'investimento e la possibilità di commercializzazione presso Investitori retail ELTIF, e le caratteristiche dei FIA, quali la nomina di una Società di gestione e di un Depositario, la diversificazione delle classi di attività (ivi incluse le attività illiquide) e la flessibilità a livello strutturale.

La Società di Gestione farà in modo che:

- (A) in conformità al Regolamento ELTIF, il Comparto investirà esclusivamente in (i) Attività d'investimento idonee a ELTIF e in (ii) Attività idonee a OICVM;
- (B) il Comparto non intraprenda alcuna delle seguenti attività:
- (1) vendita allo scoperto di attività;
 - (2) assunzione di esposizione diretta o indiretta a materie prime, ivi incluso tramite strumenti finanziari derivati, certificati rappresentativi degli stessi, indici basati sugli stessi o qualsiasi altro mezzo o strumento che conferisca esposizione agli stessi;
 - (3) stipula di operazioni di concessione o assunzione di prestito di titoli, operazioni di pronti contro termine o qualsiasi altro contratto che abbia un effetto economico equivalente e crei rischi simili, qualora tali operazioni interessino più del 10% del patrimonio del Comparto;
 - (4) ove applicabile, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, salvo laddove l'uso di tali strumenti sia esclusivamente a scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Comparto; e

- (C) investimento di non più del 10% del proprio Capitale in Attività idonee a OICVM laddove tali attività siano state emesse da qualsivoglia singolo emittente (anche i limiti di concentrazione previsti nell'articolo 56 (2) della Direttiva OICVM si applicheranno agli investimenti in tali attività da parte del Comparto). Il limite del 10% può essere aumentato al 25% laddove le obbligazioni siano emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto per legge a una speciale vigilanza pubblica volta a proteggere i detentori di obbligazioni (in particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni saranno investite, in conformità alla legge, in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i diritti connessi alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati).
- (D) il limite del 10% per le Attività idonee a OICVM di cui al precedente punto (C) non si applicherà durante il Periodo di Ramp-up.

Le società che facciano parte del medesimo gruppo ai fini della redazione di bilanci consolidati, come disciplinati dalla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o in conformità alle norme contabili internazionali riconosciute, saranno considerate un'unica Impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui alla presente sezione.

Il Comparto non investirà in alcuna attività idonea all'investimento in cui la Società di gestione abbia o assuma un interesse personale diretto o indiretto; tuttavia, a scanso di equivoci, ciò non impedirà al Comparto di co-investire in Attività d'investimento idonee a ELTIF sottostanti insieme ad altri fondi gestiti dalla Società di gestione o dalle sue affiliate.

In caso di violazione di una delle suddette restrizioni agli investimenti per motivi che esulano dal controllo della Società di gestione, la medesima adotterà le misure necessarie per rettificare la situazione entro un adeguato periodo di tempo e tenendo debito conto degli interessi degli Azionisti del Comparto.

Quando un'Impresa di portafoglio ammissibile nella quale il Comparto ha investito non soddisfa più i requisiti di non essere quotata o di essere quotata ma avendo una capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 1.500.000.000, tale investimento può continuare a essere conteggiato ai fini del calcolo dell'investimento limitato per un periodo massimo di tre (3) anni dalla data in cui l'Impresa di portafoglio ammissibile cessa di rispettare i requisiti.

Assunzione di prestiti

Inoltre, il Regolamento ELTIF prevede condizioni e limiti relativi all'assunzione di prestiti in contanti, come ulteriormente specificato nella relativa Appendice, ove applicabile.

Ciclo di vita di un ELTIF

Ai sensi dell'articolo 18(3) del Regolamento ELTIF, come più dettagliatamente descritto nell'articolo 2 del Regolamento delegato ELTIF, la durata dell'ELTIF sarà coerente con la sua natura di lungo termine e sarà sufficiente a coprire il ciclo di vita di ciascuna delle singole attività dell'ELTIF. Questo significa che (i) la fine della vita dell'ELTIF è allineata all'ultimo orizzonte d'investimento delle attività alla data di applicazione dell'ELTIF e (ii) qualsiasi investimento realizzato

successivamente dall'ELTIF non avrà un orizzonte d'investimento successivo al termine della vita della vita dell'ELTIF.

Di norma, il ciclo di vita di un ELTIF può essere sintetizzato come segue: (i) un periodo d'investimento con un determinato Periodo di Ramp-up in relazione alla composizione del portafoglio e alla diversificazione del rischio per le attività illiquide, (ii) un periodo di detenzione, (iii) la Fine del ciclo di vita, che dà inizio alla strategia di uscita finale e (iv) il Periodo di disinvestimento, che termina con la liquidazione dell'ELTIF.

Nessuna possibilità di rimborso delle Azioni

I Comparti ELTIF della Società sono fondi di tipo chiuso e pertanto, in linea generale, gli investitori di un Comparto ELTIF non potranno richiedere il rimborso delle proprie quote o azioni prima della Fine del ciclo di vita del Comparto ELTIF o secondo quanto altrimenti disposto nell'Appendice III. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 18(2) del Regolamento ELTIF, se così disposto nell'Appendice III in relazione a un Comparto, in deroga, e previa approvazione della CSSF, i rimborsi possono essere consentiti durante il ciclo di vita dell'ELTIF a condizione che, tra l'altro, la Società di gestione metta in atto un'adeguata politica di rimborso e strumenti di gestione della liquidità compatibili con la strategia di investimento a lungo termine del Comparto ELTIF.

9. Gestione del rischio di sostenibilità

Il processo decisionale in materia di investimenti di ciascun Comparto include la valutazione dei rischi di sostenibilità unitamente ad altri fattori. Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento e sui rendimenti dei Comparti.

I rischi di sostenibilità potrebbero emergere all'interno di un'azienda particolare o all'esterno, generando un impatto su molteplici aziende. I rischi di sostenibilità che possono influire negativamente sul valore di un particolare investimento potrebbero includere i seguenti:

- Ambientale: eventi meteorologici estremi come inondazioni e venti forti, incidenti di inquinamento, danni alla biodiversità o agli ecosistemi marini.
- Sociale: scioperi sul lavoro, problemi di salute e sicurezza quali lesioni o incidenti mortali, problemi di sicurezza dei prodotti.
- Governance: frode fiscale, discriminazione all'interno della forza lavoro, pratiche retributive inadeguate, mancata protezione dei dati personali.
- Normative: possono essere introdotte nuove normative, tasse o standard industriali mirati a proteggere o incoraggiare aziende e pratiche sostenibili.

Diverse classi di attività, strategie di investimento e universi di investimento possono richiedere approcci differenti all'integrazione di tali rischi nel processo decisionale in materia di investimenti. La Società di gestione e il Gestore degli investimenti analizzeranno in genere gli investimenti potenziali valutando (insieme ad altre considerazioni pertinenti), ad esempio, i costi e i benefici complessivi per la società e l'ambiente che un emittente può generare o come il valore di mercato di un emittente può essere influenzato da singoli rischi di sostenibilità come un aumento della tassa sulle emissioni di carbonio. In linea generale, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti prenderanno in considerazione anche le relazioni dell'emittente con i suoi principali stakeholder (clienti, dipendenti, fornitori e autorità di regolamentazione), valutando anche se tali relazioni siano gestite in modo sostenibile e, pertanto, se vi siano rischi rilevanti per il valore di mercato dell'emittente.

L'impatto di alcuni rischi di sostenibilità può avere un valore o un costo che può essere stimato attraverso la ricerca o l'uso di strumenti proprietari o esterni. In tali casi, sarà possibile integrare tale aspetto in un'analisi finanziaria più tradizionale. Un esempio al riguardo potrebbe essere rappresentato dalle implicazioni dirette di un aumento delle tasse sul carbonio applicabili a un emittente; tale aumento può essere incorporato in un modello finanziario come un incremento dei costi e/o come riduzione delle vendite. In altri casi, tali rischi possono essere più difficili da quantificare, e quindi la Società di gestione può cercare di incorporare il loro impatto potenziale in altri modi, sia esplicitamente, per esempio riducendo il valore futuro atteso di un emittente, o implicitamente, ad esempio regolando la ponderazione dei titoli di un emittente nel portafoglio del Comparto in base a quanto crede che un rischio di sostenibilità possa influenzare tale emittente.

Per eseguire queste valutazioni è possibile utilizzare una serie di strumenti proprietari, unitamente a parametri aggiuntivi di fornitori di dati esterni e alla due diligence della Società di gestione, a seconda dei casi. Questa analisi informa la Società di gestione del potenziale impatto dei rischi di sostenibilità sul portafoglio di investimento complessivo di un Comparto e, insieme ad altre considerazioni di rischio, sui probabili rendimenti finanziari dei Comparti.

La Funzione di rischio della Società di gestione fornisce una supervisione indipendente dal punto di vista della sostenibilità. La supervisione prevede la valutazione indipendente dei rischi di sostenibilità all'interno dei portafogli d'investimento e un'adeguata trasparenza e rendicontazione sulle esposizioni al rischio di sostenibilità.

Maggiori dettagli sulla gestione dei rischi di sostenibilità e sull'approccio della Società di gestione alla sostenibilità sono disponibili sul sito Internet <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements/> Fare riferimento anche al fattore di rischio intitolato "Rischi di sostenibilità" nell'Appendice II del Prospetto.

Leva finanziaria

Rapporto di leva finanziaria	Metodologia di calcolo dell'esposizione
"Rapporto di leva finanziaria lordo"	L'esposizione calcolata con la metodologia al lordo è costituita da (i) la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, (ii) la somma delle posizioni equivalenti nelle attività sottostanti di tutti i derivati perfezionati dal Comparto in conformità alle metodologie di conversione per il calcolo dell'esposizione lorda, (iii) l'esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di liquidità assunti, ove applicabile e (iv) l'esposizione derivante dal reinvestimento di collaterale in relazione ad operazioni effettuate a scopi di efficiente gestione del portafoglio, ove applicabile.

Rapporto di leva finanziaria	Metodologia di calcolo dell'esposizione
	<p>Liquidità e strumenti equivalenti (inclusi la liquidità presa in prestito rimanente tale o strumenti equivalenti) detenuti nella valuta base del Comparto sono esclusi dal calcolo dell'esposizione.</p> <p>Il rapporto cui si applica la suddetta esposizione è quello tra le attività totali (calcolate in base alle rispettive metodologie) divise per le attività nette totali (calcolate in conformità al Prospetto).</p>
"Rapporto di leva finanziaria fondata sugli impegni"	<p>L'esposizione calcolata con la metodologia fondata sugli impegni è costituita da (i) la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni, (ii) la somma delle posizioni equivalenti nelle attività sottostanti di tutti i derivati perfezionati dal Comparto in conformità alle metodologie di conversione per il calcolo dell'esposizione dell'impegno, (iii) l'esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di liquidità assunti, ove applicabile e (iv) l'esposizione derivante dal reinvestimento di collaterale in relazione ad operazioni effettuate a scopi di efficiente gestione del portafoglio, ove applicabile. Secondo questo metodo, i meccanismi di compensazione e copertura possono essere presi in considerazioni a determinate condizioni.</p> <p>Il rapporto cui si applica la suddetta esposizione è quello tra le attività totali (calcolate in base alle rispettive metodologie) divise per le attività nette totali (calcolate in conformità al Prospetto).</p>

Appendice II

Rischi d'investimento

1. Rischi generali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e le Azioni, a eccezione di quelle dei Comparti monetari, ove presenti, sono da considerarsi come un investimento a medio-lungo termine. Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare o diminuire e gli Azionisti potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. Quando la Valuta di un Comparto è diversa dalla valuta del paese dell'Investitore oppure dalle divise dei mercati nei quali il Comparto effettua i suoi investimenti, l'Investitore potrebbe subire perdite aggiuntive (o guadagni aggiuntivi) superiori ai normali rischi d'investimento, anche qualora sia impiegata una copertura valutaria.

2. Rischio connesso all'obiettivo d'investimento

Gli obiettivi d'investimento esprimono un risultato auspicato, ma non vi sono garanzie che detto risultato sia conseguito. Sulla base delle condizioni di mercato e del contesto macroeconomico, gli obiettivi d'investimento possono rivelarsi più difficili, se non addirittura impossibili da raggiungere. Non vi sono garanzie implicite o esplicite in relazione alla probabilità che un Comparto consegua l'obiettivo d'investimento.

3. Rischio normativo

Essendo la Società domiciliata in Lussemburgo, si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che non tutte le protezioni regolamentari previste dalle loro autorità di vigilanza nazionali potrebbero applicarsi. Inoltre, i Comparti saranno registrati in giurisdizioni extraeuropee. In seguito a tali registrazioni, i Comparti potranno essere soggetti a regimi regolamentari più restrittivi senza che gli Azionisti dei Comparti interessati ne siano informati. In tali casi, i Comparti si atterrano a detti requisiti più restrittivi. Ciò può impedire ai Comparti di utilizzare al meglio i limiti d'investimento.

4. Rischio d'impresa, legale e fiscale

In talune giurisdizioni l'interpretazione e l'applicazione delle leggi e delle normative nonché l'applicazione dei diritti degli azionisti ai sensi delle suddette leggi e normative può comportare significative incertezze. Inoltre, vi possono essere differenze tra i principi contabili e di revisione, le pratiche contabili e i requisiti di trasparenza e quelli generalmente accettati a livello internazionale. Alcuni Comparti possono essere soggetti a ritenute alla fonte e altre imposte. La legge e le normative fiscali di qualsivoglia giurisdizione vengono spesso modificate e possono variare di volta in volta, in taluni casi con effetto retroattivo. L'interpretazione e l'applicabilità della legge e delle normative fiscali da parte delle autorità fiscali in talune giurisdizioni non sono coerenti e trasparenti e possono variare da giurisdizione a giurisdizione e/o da regione a regione. Eventuali variazioni apportate alla normativa fiscale possono influire sul valore degli investimenti detenuti dal e sulla performance del Comparto.

5. Durata

La durata prevista di ciascun Comparto è specificata nell'Appendice III. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la durata del Comparto non sarà prorogata in conformità all'Appendice III, e gli Investitori potrebbero essere tenuti a

sostenere il rischio del loro investimento per un periodo di tempo più lungo, come specificato nell'Appendice III, fino a quando il Comparto non potrà essere liquidato.

6. Fattori di rischio relativi a settori industriali/ aree geografiche

I Comparti che sono incentrati su specifici settori o aree geografiche sono soggetti ai fattori di rischio e di mercato che influiscono su quegli specifici settori o aree geografiche, ivi comprese le modifiche legislative, delle condizioni economiche generali e l'aumento della concorrenza. Quanto sopra descritto può comportare una maggiore volatilità del Valore patrimoniale netto delle Azioni del Comparto interessato. Ulteriori rischi possono includere una maggiore incertezza e una maggiore instabilità a livello sociale e politico, nonché catastrofi naturali.

7. Rischi connessi alla concentrazione degli investimenti

Sebbene la Società adotti una politica di diversificazione del proprio portafoglio di investimenti, un Comparto può talvolta detenere un numero di investimenti relativamente ridotto. Il Comparto può essere soggetto a perdite significative laddove detenga una posizione consistente in un particolare investimento che subisce un calo di valore o l'influenza di altro evento negativo, quale l'insolvenza dell'emittente.

8. Rischio di tasso d'interesse

Il valore delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito può aumentare o diminuire in funzione delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Un calo dei tassi d'interesse di norma comporta un aumento del valore degli strumenti di debito esistenti, mentre un aumento dei tassi d'interesse ne riduce il valore. Il rischio di tasso d'interesse è generalmente maggiore per investimenti a lunga duration o scadenza. Alcuni investimenti conferiscono all'emittente la facoltà di vendere o rimborsare un investimento prima della data di scadenza. Qualora un emittente venda o rimborsi un investimento in una fase di calo dei tassi d'interesse, il Comparto potrebbe dover reinvestire i proventi in investimenti che offrono rendimenti inferiori e pertanto potrebbe non beneficiare di un eventuale incremento del valore derivante dalla diminuzione dei tassi d'interesse.

9. Rischio di credito

La capacità, effettiva o percepita, dell'emittente di un titolo di debito di effettuare tempestivamente i pagamenti degli interessi e della quota capitale influirà sul valore dello strumento. È possibile che, nel periodo in cui un Comparto detiene titoli di tale emittente, la capacità dell'emittente di adempiere ai propri obblighi subisca un considerevole calo o che l'emittente risulti insolvente. Un deterioramento effettivo o percepito della capacità di un emittente di adempiere ai propri obblighi avrà verosimilmente un'incidenza negativa sul valore dei suoi titoli.

Qualora a un titolo sia stato attribuito un rating da più agenzie di rating riconosciute a livello nazionale, il Gestore degli investimenti prenderà in considerazione il più elevato tra i rating al fine di stabilire se il titolo è di tipo investment grade. Un Comparto non procederà necessariamente alla vendita di un titolo in portafoglio se il rating di quest'ultimo scende al di sotto di investment grade, tuttavia il Gestore degli investimenti valuterà se il titolo continua ad essere un

investimento idoneo per il Comparto. Il Gestore degli investimenti verifica che un titolo sia classificato come investment grade unicamente al momento dell'acquisto. Alcuni Comparti investiranno in titoli cui non è stato assegnato un rating da agenzie riconosciute a livello nazionale; in tali casi la qualità creditizia di tali titoli sarà stabilita dal Gestore degli investimenti.

Di norma il rischio di credito è maggiore per investimenti emessi a un prezzo inferiore al loro valore nominale e che effettuano pagamenti di interessi unicamente alla scadenza, anziché a intervalli regolari durante la vita dell'investimento. Le agenzie di rating basano i loro giudizi in larga misura sulla situazione finanziaria passata dell'emittente e sulle proprie analisi di investimento al momento dell'attribuzione del rating. Il rating assegnato a un particolare investimento non riflette necessariamente la situazione finanziaria dell'emittente in quel momento, né rappresenta un giudizio sulla volatilità e sulla liquidità dell'investimento. Sebbene in genere i titoli investment grade presentino un rischio di credito più basso rispetto agli investimenti con rating inferiore a investment grade, essi possono condividere con questi ultimi alcuni rischi, inclusa la possibilità che l'emittente non sia in grado di effettuare tempestivamente i pagamenti degli interessi e della quota capitale e che si riveli, di conseguenza, insolvente.

10. Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità esiste quando si riscontrano difficoltà durante l'acquisto o la vendita di determinati investimenti. L'investimento in titoli illiquidi può ridurre la performance di un Comparto, poiché quest'ultimo potrebbe non essere in grado di vendere i titoli illiquidi in un momento o a un prezzo conveniente. Data l'illiquidità dei suoi investimenti, è probabile che il Comparto detenga una serie di investimenti nei fondi sottostanti e nelle Entità intermediarie che non possono essere ceduti in modo vantaggioso e tempestivamente durante il periodo di disinvestimento in assenza di un evento di liquidità per il fondo sottostante o l'Entità intermediaria in questione e non vi è alcuna garanzia in relazione alla tempistica con cui le attività del Comparto saranno cedute successivamente all'inizio del periodo di disinvestimento. È probabile che trascorra del tempo dall'inizio del periodo di disinvestimento del Comparto fino al momento in cui tutte le sue attività sono state cedute e prima che venga effettuata l'eventuale distribuzione finale dei proventi agli Investitori.

11. Private equity

Gli investimenti che consentono di acquisire un'esposizione al private equity comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli associati agli investimenti tradizionali. Più in particolare, gli investimenti nel private equity possono implicare l'esposizione a società meno mature e con un minore grado di liquidità. Il valore degli strumenti finanziari che offrono esposizione al private equity può essere influenzato in maniera simile agli investimenti diretti in private equity.

12. Rischio di inflazione/deflazione

Il rischio di inflazione è il rischio di una futura diminuzione del valore del patrimonio di un Comparto o del reddito derivante dagli investimenti di quest'ultimo, poiché l'inflazione comporta un'erosione del valore della moneta. Un aumento del tasso di inflazione può determinare un calo del valore reale del portafoglio di un Comparto. Il rischio di deflazione è il rischio che nel tempo si verifichi un calo generalizzato dei prezzi nell'economia. La deflazione può

avere un effetto negativo sul merito di credito degli emittenti e può aumentarne la probabilità di insolvenza, causando una diminuzione del valore del portafoglio di un Comparto.

13. Rischio legato al Depositario

Le attività della Società sono custodite dal Depositario e gli Investitori sono esposti al rischio che, in caso di fallimento, il Depositario non sia in grado di adempiere al suo obbligo di restituire alla Società la totalità delle attività in un breve lasso di tempo. Nei libri contabili del Depositario le attività della Società saranno identificate come appartenenti a quest'ultima. I titoli detenuti dal Depositario saranno separati dalle attività di proprietà di quest'ultimo; ciò attenua ma non esclude il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento. Tuttavia, tale separazione non si applica alla liquidità, il che aumenta il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento. Il Depositario non custodisce la totalità del patrimonio della Società, ma utilizza una rete di Corrispondenti non appartenenti al suo stesso gruppo. Gli Investitori sono esposti al rischio di fallimento dei Corrispondenti qualora non sorga l'obbligo del Depositario di sostituire le attività detenute da tale Corrispondente o qualora fallisca anche il Depositario.

Un Comparto potrà investire in mercati in cui i sistemi di deposito e/o di regolamento non siano pienamente sviluppati. Le attività del Comparto negoziate in tali mercati e affidate ai suddetti Corrispondenti potrebbero essere esposte a rischi in circostanze nelle quali al Depositario non è attribuibile alcuna responsabilità.

14. Rischio connesso alle società a più bassa capitalizzazione

Il valore di un Comparto che investe in società a più bassa capitalizzazione può fluttuare in misura maggiore rispetto a quello degli altri Comparti. Le società a più bassa capitalizzazione possono offrire maggiori opportunità di accrescimento del valore del capitale rispetto alle società di dimensioni maggiori, ma possono anche comportare rischi specifici. Rispetto alle società a più alta capitalizzazione, esse presentano una maggiore probabilità di avere linee di prodotti e risorse finanziarie o di mercato limitate, oppure di dipendere da un gruppo dirigente esiguo e inesperto. I titoli delle società a più bassa capitalizzazione possono, specialmente nei periodi di ribasso dei mercati, diventare meno liquidi e registrare una volatilità delle quotazioni nel breve termine, nonché evidenziare differenziali denaro-lettera più ampi. Tali titoli possono inoltre essere negoziati over-the-counter o su mercati regionali, o possono essere poco liquidi. Di conseguenza, gli investimenti in società a più bassa capitalizzazione possono essere più vulnerabili a sviluppi sfavorevoli rispetto alle società di maggiori dimensioni e per il Comparto può essere più difficile aprire o chiudere le posizioni in titoli di società a più bassa capitalizzazione ai prezzi di mercato. È inoltre possibile che siano disponibili al pubblico minori informazioni in merito alle società a più bassa capitalizzazione o che i loro titoli suscitino un interesse inferiore sul mercato, e potrebbe essere necessario più tempo affinché i prezzi dei titoli riflettano pienamente il valore del potenziale di guadagno o del patrimonio degli emittenti.

15. Rischio connesso alle società del settore tecnologico

Gli investimenti nel settore tecnologico possono presentare maggiori rischi e una volatilità più elevata rispetto agli investimenti in una più vasta gamma di titoli che copra diversi settori economici. I titoli azionari delle società in cui un Comparto può investire sono influenzati dagli sviluppi

tecnologici e scientifici a livello mondiale, e i prodotti o servizi di tali imprese possono divenire rapidamente obsoleti. Alcune di queste società offrono inoltre prodotti o servizi soggetti a regolamentazione statale e pertanto possono risentire negativamente delle politiche governative. Il valore degli investimenti effettuati da un Comparto può pertanto subire brusche flessioni a seguito di problemi in ambito regolamentare, di ricerca o di mercato.

16. Rischio connesso ai titoli di debito a più alto rendimento e a più basso rating

Un Comparto può investire in titoli di debito a più alto rendimento e più basso rating, che presentano rischi di mercato e creditizi maggiori rispetto ai titoli con rating più elevato. Generalmente, i titoli a più basso rating offrono un maggiore rendimento rispetto ai titoli con rating più elevato per compensare gli Investitori dei maggiori rischi assunti. I rating più bassi di tali titoli riflettono la maggiore probabilità che la capacità dell'emittente di corrispondere i pagamenti dovuti ai detentori dei titoli sia compromessa da avversi mutamenti della sua situazione finanziaria o dall'aumento dei tassi d'interesse. Di conseguenza, gli investimenti nel Comparto sono caratterizzati da un rischio di credito più alto rispetto a quelli nei titoli a più basso rendimento, ma con rating più elevato.

17. Rischio connesso ai titoli di società del settore immobiliare

I rischi associati agli investimenti in titoli di società che operano principalmente nel settore immobiliare includono: la natura ciclica dei valori immobiliari, i rischi connessi a condizioni economiche generali e locali, sovraedificazione e incremento della concorrenza, aumento delle imposte sugli immobili e delle spese operative, dinamiche demografiche e variazioni del reddito da locazione, variazioni nella legislazione in materia di edificabilità delle aree, perdite per incidenti o confisca, rischi ambientali, limitazioni normative sugli affitti, variazioni nei valori degli immobili vicini, rischi relativi alle parti correlate, variazioni nell'interesse dei locatari per gli immobili, aumento dei tassi d'interesse e altre influenze dei mercati dei titoli immobiliari. In generale, gli aumenti dei tassi d'interesse incrementeranno i costi per l'ottenimento di finanziamenti, il che potrebbe far diminuire in modo diretto o indiretto il valore degli investimenti del Comparto.

Il mercato immobiliare, in taluni periodi, ha espresso un andamento dissimile da quello dei mercati azionari e obbligazionari. Dal momento che spesso le performance positive o negative del mercato immobiliare non sono correlate all'andamento del mercato azionario o di quello obbligazionario, questi investimenti possono incidere sulla performance del Comparto sia positivamente che negativamente.

18. Rischio connesso ai titoli ipotecari e ad altri titoli garantiti da attività

I titoli garantiti da ipoteca (MBS), incluse le obbligazioni ipotecarie assistite da garanzia (CMO) e alcuni titoli di tipo stripped MBS rappresentano una partecipazione in un prestito ipotecario o sono garantiti dal medesimo. I titoli garantiti da attività (ABS) presentano la medesima struttura dei titoli garantiti da ipoteca, ma anziché prestiti ipotecari o interessi in prestiti ipotecari, le attività sottostanti possono includere elementi quali prestiti per l'acquisto di autoveicoli con pagamento rateale, contratti di locazione aventi ad oggetto beni reali e personali di vario tipo e crediti da contratti di carte di credito. I titoli garantiti da ipoteca e i titoli

garantiti da attività sono comunemente utilizzati per reindirizzare i pagamenti degli interessi e del capitale dal pool di attività sottostanti agli investitori e possono essere emessi a tasso fisso o variabile. I titoli garantiti dallo stesso pool di attività sottostanti possono essere emessi in diverse tranche, o classi, con caratteristiche di rischio e rendimento variabili a seconda della priorità del credito sui flussi finanziari provenienti dal pool e dei termini e condizioni. Maggiore è il rischio insito nella tranche, più il titolo generalmente paga in termini di reddito.

Di norma gli investimenti tradizionali in titoli di debito corrispondono a un interesse a tasso fisso sino alla scadenza, quando sarà dovuto il rimborso del capitale. Per contro, i pagamenti sui titoli garantiti da ipoteca e su numerosi investimenti garantiti da attività generalmente includono sia un pagamento in conto interessi che un parziale rimborso del capitale. Quest'ultimo può inoltre essere rimborsato in anticipo volontariamente o in seguito a rifinanziamento o a esecuzione forzata. Un Comparto può dover investire l'importo degli investimenti rimborsati anticipatamente in altri investimenti che presentano condizioni e rendimenti meno vantaggiosi. Di conseguenza, questi titoli possono presentare un minore potenziale di accrescimento del capitale in periodi in cui i tassi d'interesse sono in calo rispetto ad altri titoli con scadenza equivalente; tuttavia essi possono essere esposti a un analogo rischio di ribasso del valore di mercato nelle fasi di rialzo dei tassi d'interesse. Dal momento che il tasso di rimborsi anticipati in genere diminuisce all'aumentare dei tassi d'interesse, è probabile che un incremento di questi ultimi comporti un allungamento della duration, e quindi della volatilità, dei titoli garantiti da ipoteca e da attività. Oltre al rischio di tasso d'interesse (di cui sopra), gli investimenti in titoli garantiti da ipoteca composti da prestiti ipotecari subprime possono essere esposti a un più elevato rischio di credito, di valutazione e di liquidità (come descritto in precedenza). La duration è una misura della durata di vita attesa di un titolo a reddito fisso, utilizzata per determinare la sensibilità del corso del titolo alle variazioni dei tassi d'interesse. A differenza della scadenza di un titolo a reddito fisso, che misura unicamente il tempo mancante al pagamento finale, la duration tiene conto del periodo di tempo necessario affinché siano effettuati tutti i pagamenti di interessi e della quota capitale, incluso il modo in cui tali pagamenti sono influenzati da rimborsi anticipati e da variazioni dei tassi d'interesse.

La capacità di un emittente di titoli garantiti da attività di rivalersi sulle attività sottostanti può essere limitata. Alcuni titoli garantiti da ipoteca e da attività ricevono solo i pagamenti in conto interessi o solo i pagamenti in conto capitale delle attività sottostanti. I rendimenti e il valore di questi investimenti sono estremamente sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse e del tasso dei pagamenti in conto capitale delle attività sottostanti. Il valore dei pagamenti in conto interesse tende a diminuire in caso di calo dei tassi d'interesse e di aumento dei tassi di rimborso (incluso il rimborso anticipato) delle ipoteche o delle attività sottostanti; è possibile che un Comparto perda l'intero capitale investito in un pagamento in conto interessi a causa di una flessione dei tassi d'interesse. Viceversa, in caso di aumento dei tassi d'interesse e di riduzione dei tassi di rimborso, il valore delle quote capitale tende a diminuire. Inoltre, il mercato dei pagamenti in conto interessi e in conto capitale può essere volatile e limitato, pertanto il Comparto potrebbe incontrare difficoltà nell'acquisto e nella vendita di tali investimenti.

Un Comparto può assumere un'esposizione a investimenti garantiti da ipoteca e da attività stipulando contratti con istituti finanziari per l'acquisto di investimenti a un prezzo e a

una data futura prestabiliti. Al Comparto potranno o meno essere consegnati gli investimenti alla data di scadenza del contratto, tuttavia sarà esposto alle oscillazioni del valore degli investimenti sottostanti per la durata del contratto.

19. Rischio connesso alle offerte pubbliche iniziali

Un Comparto potrà investire in offerte pubbliche iniziali, spesso effettuate da società a più bassa capitalizzazione. Si tratta di titoli che non presentano dati storici sulle contrattazioni emessi da società su cui possono essere disponibili informazioni soltanto per periodi limitati. Le quotazioni dei titoli coinvolti in offerte pubbliche iniziali (IPO) possono registrare una volatilità più elevata rispetto a quelle di titoli quotati già da tempo.

20. Rischi connessi ai titoli di debito emessi ai sensi del Regolamento 144A del Securities Act del 1933

Il Regolamento 144A della SEC prevede un'esenzione safe harbour dagli obblighi di registrazione del Securities Act del 1933 relativi alla rivendita di titoli soggetti a restrizioni a investitori istituzionali qualificati, ai sensi della definizione dello stesso Regolamento. Il vantaggio per gli Investitori è rappresentato da rendimenti potenzialmente più elevati in virtù di spese amministrative inferiori. Tuttavia, le operazioni sul mercato secondario in titoli soggetti al Regolamento 144A sono sottoposte a limitazioni e sono consentite unicamente agli investitori istituzionali qualificati. Ciò può comportare un aumento della volatilità dei prezzi dei titoli e, in casi estremi, ridurre la liquidità di un determinato titolo soggetto al Regolamento 144A.

21. Rischio connesso ai Mercati emergenti e meno sviluppati

L'investimento in titoli dei mercati emergenti e meno sviluppati comporta rischi diversi e/o maggiori rispetto ai rischi cui si è esposti investendo in titoli dei mercati sviluppati. Questi rischi includono: la minore capitalizzazione dei mercati dei titoli, che possono attraversare fasi di relativa illiquidità, una significativa volatilità dei prezzi, restrizioni agli investimenti esteri e il possibile rimpatrio dei redditi da investimento e del capitale. Inoltre, agli Investitori esteri può essere richiesta la registrazione dei proventi delle vendite e future crisi politiche o economiche possono causare controlli dei prezzi, fusioni forzate, espropri o imposte confiscatorie, sequestri, nazionalizzazioni o la creazione di monopoli di Stato. L'inflazione e le rapide fluttuazioni dei tassi di inflazione hanno avuto e possono continuare ad avere effetti negativi sulle economie e sui mercati mobiliari di alcuni paesi emergenti e meno sviluppati.

Sebbene diversi titoli dei mercati emergenti e meno sviluppati nei quali un Comparto investe siano negoziati in borsa, essi possono essere scambiati in quantità limitate e tramite sistemi di regolamento meno organizzati di quelli presenti nei mercati sviluppati. È inoltre possibile che le autorità di vigilanza siano impossibilitate ad applicare standard comparabili a quelli dei mercati sviluppati. Pertanto, esiste il rischio che il regolamento subisca ritardi e che la liquidità o i titoli appartenenti a singoli Comparti siano esposti a rischi a causa di errori o carenze dei sistemi o a causa di imperfezioni nelle operazioni amministrative delle controparti. È possibile che tali controparti non dispongano dei capitali o delle risorse finanziarie delle analoghe controparti in un mercato sviluppato. Esiste inoltre il pericolo di insorgenza di rivendicazioni di terzi relativamente a titoli

detenuti o trasferiti al Comparto e che le stanze di compensazione siano inesistenti, ridotte o inadeguate a far valere i diritti del Comparto in tali eventualità.

Gli investimenti azionari in Russia sono attualmente soggetti a taluni rischi relativi alla proprietà e alla custodia dei titoli. Ciò dipende dal fatto che non sono stati emessi certificati azionari fisici e la proprietà dei titoli non è comprovata da una normativa locale, bensì dall'iscrizione nei libri contabili di una Società Comparto o del rispettivo conservatore del registro (che non è un agente né responsabile nei confronti del Depositario). I certificati che rappresentano le partecipazioni societarie russe non sono depositati presso il Depositario o presso suoi corrispondenti locali, né in un efficace sistema centrale di deposito.

Gli investimenti azionari in Russia possono essere regolati anche tramite il sistema di deposito locale, il National Settlement Depository ("NSD"). Sebbene il NSD sia legalmente riconosciuto come sistema centrale di deposito titoli (central securities depository o "CSD"), non è attualmente gestito come un CSD e può non tutelare la finalità del titolo. Analogamente ai depositari locali, il NSD è ancora tenuto alla registrazione delle posizioni azionarie presso il conservatore del registro a nome del proprio intermediario.

Laddove vengano sollevati dubbi in merito a un determinato investitore, l'intera posizione di intermediario di un deposito può essere congelata per un periodo di alcuni mesi fino al completamento delle indagini. Di conseguenza, vi è il rischio che a un investitore possa essere impedito di procedere alle contrattazioni per via di un altro titolare di un conto NSD. Allo stesso tempo, laddove un conservatore del registro sottostante venga sospeso, gli investitori che effettuano liquidazioni attraverso i conservatori dei registri non possono procedere alla negoziazione, tuttavia è comunque possibile procedere al regolamento tra due conti di deposito. Eventuali discrepanze tra un conservatore del registro e i dati del NSD possono influire sui diritti societari e potenzialmente sull'attività di regolamento dei clienti sottostanti, ma tale rischio è ridotto dalle frequenti riconciliazioni di posizione tra i depositi e i conservatori dei registri.

I titoli negoziati sulla Borsa valori di Mosca possono essere considerati come titoli negoziati su un Mercato regolamentato.

Ulteriori rischi connessi ai titoli dei mercati emergenti possono comprendere: una maggiore incertezza e instabilità sociale, economica e politica, un maggiore coinvolgimento dei governi nell'economia, una minore vigilanza e regolamentazione statale, la mancata disponibilità di strategie di copertura valutaria, la presenza di società di recente costituzione e di dimensioni ridotte, differenze nei principi contabili e di revisione che possono comportare la mancata disponibilità di informazioni in merito agli emittenti e apparati legali meno sviluppati. Inoltre, l'imposizione fiscale degli interessi percepiti e delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti può variare nei diversi mercati emergenti e meno sviluppati e in alcuni casi può essere relativamente elevata. La normativa e la prassi fiscale possono altresì essere meno precise e consentire l'imposizione retroattiva. In tal caso, nel corso delle proprie attività di investimento o di valutazione di attività, il Comparto potrebbe essere assoggettato a imposte locali impreviste.

22. Insolvenza degli Azionisti

Qualora un Azionista non rispetti un Avviso di drawdown, tale Azionista sarà soggetto alle disposizioni contrattuali di inadempienza (ivi compreso, ad esempio, il pagamento di interessi al Comparto interessato sull'importo insoluto), come previsto nel presente Prospetto e nel Contratto di impegno, che potrebbero avere un effetto sostanziale sul valore della partecipazione di quell'Azionista nella Società. Inoltre, l'eventuale inadempienza di un Azionista nel far fronte a qualsiasi pagamento a favore di un Comparto potrebbe impedire al Comparto interessato di beneficiare di determinate opportunità d'investimento, avere un effetto negativo sulla capacità del Comparto di adempiere ai propri obblighi di pagamento o di concludere un'operazione o, più in generale, avere un effetto negativo sostanziale sugli investimenti e sull'Azionista di quel Comparto.

23. Investimenti a lungo termine

Sebbene gli investimenti di un Comparto possano generare reddito corrente, il rendimento del capitale e l'eventuale realizzo di utili da un investimento potrebbero non verificarsi fino alla cessione parziale o totale di tale investimento. Sebbene un investimento possa essere venduto in qualsiasi momento, in linea generale non si prevede che ciò avverrà per diversi anni dopo che l'investimento è stato effettuato. È improbabile che esista un mercato pubblico per i titoli detenuti dal Comparto al momento del loro acquisto. In alcuni casi, la vendita potrebbe essere vietata al Comparto per motivi contrattuali o normativi.

24. Conflitti d'interesse potenziali

La Società di gestione e Schroders possono effettuare transazioni in cui hanno, direttamente o indirettamente, interessi in potenziale conflitto con le responsabilità della Società di gestione nei confronti della Società.

I dipendenti di Schroders possono detenere un investimento in un comparto o in un conto, o anche nella Società, gestito dalla Società di gestione, che possono incrementare o riscattare, in tutto o in parte, di volta in volta in funzione delle loro esigenze. La Società di gestione o Schroders possono avere investito direttamente o indirettamente nella Società.

Né la Società di gestione né Schroders saranno tenuti a rendere conto alla Società di eventuali profitti realizzati o delle commissioni e remunerazioni percepite in relazione a tali transazioni, o a qualsiasi operazione correlata. Le Commissioni di gestione spettanti alla Società di gestione non verranno ridotte, se non diversamente stabilito. Tuttavia, la Società di gestione o Schroders, a seconda del caso, sono tenuti ad assicurare che tali transazioni vengano effettuate a condizioni che non siano meno favorevoli per la Società rispetto al caso in cui non fosse esistito il potenziale conflitto di interessi.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Depositario agisce in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'esclusivo interesse della Società e degli Investitori della Società. Il Depositario non svolge attività in relazione alla Società che possano creare conflitti di interesse tra la Società stessa, gli Investitori della Società, la Società di gestione e lo stesso Depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle proprie funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli Investitori della Società.

A seguito dell'acquisto di Azioni da parte di un Azionista, si riterrà che questi abbia riconosciuto e acconsentito all'esistenza o alla risoluzione di eventuali conflitti d'interesse effettivi, apparenti e/o potenziali e abbia rinunciato a qualsiasi diritto di rivendicazione in relazione a qualsiasi responsabilità derivante dall'esistenza di un siffatto conflitto, nonché a qualsiasi diritto di rivendicazione in relazione a qualsiasi attività intrapresa che sia coerente con le politiche di Schroders o della Società di gestione in relazione ai conflitti di interesse. Qualora insorga qualsivoglia questione o transazione che il Consiglio di amministrazione, a suo giudizio e in buona fede, stabilisca essere un effettivo conflitto di interessi in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, inclusi gli eventi descritti in maggiore dettaglio nell'articolo 12 del Regolamento ELTIF, nella misura applicabile, il Consiglio di amministrazione o la Società di gestione intraprenderanno le azioni che riterranno in buona fede necessarie o opportune per ridurre tale conflitto.

25. Fondi d'investimento

Alcuni Comparti possono investire tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività in Fondi d'investimento. Salvo se diversamente riportato, i rischi d'investimento identificati nella presente Appendice si applicheranno, sia che un Comparto investa direttamente o indirettamente tramite Fondi d'investimento, alle attività interessate.

Gli investimenti dei Comparti in Fondi d'investimento possono determinare un aumento delle spese/commissioni totali operative, amministrative, di deposito, di gestione e di performance. Il Gestore degli investimenti cercherà comunque di negoziare una riduzione delle commissioni di gestione, la quale sarà a beneficio esclusivo del Comparto pertinente.

26. Tassi di cambio

La Valuta di riferimento di ogni Comparto non è necessariamente la valuta d'investimento del Comparto interessato. Gli investimenti sono operati in fondi d'investimento in valute che, a giudizio del Gestore degli investimenti, apportano i contributi migliori alle performance dei Comparti.

Gli Azionisti che investono in un Comparto con una Valuta di riferimento diversa dalla loro, devono ricordare che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero provocare una riduzione o un incremento del valore del loro investimento.

27. Titoli a reddito fisso

Il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dai Comparti di norma muta in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse e tale mutamento potrebbe incidere sui prezzi dei Comparti che investono in titoli a reddito fisso.

28. Titoli azionari

Laddove un Comparto investa in titoli azionari o in titoli connessi ad azioni, il valore dei titoli azionari potrà subire una flessione per via delle condizioni generali di mercato che non sono specificamente correlate a una società specifica, quali le reali o percepite condizioni economiche avverse, variazioni delle previsioni generali per gli utili societari, variazione nei tassi d'interesse o valutari o percezioni sfavorevoli degli investitori a livello generale. Essi potrebbero altresì subire una flessione per via di fattori che influiscono su uno o più settori specifici, quali la scarsità di manodopera o l'aumento dei costi di produzione e la situazione concorrenziale all'interno di un settore. I titoli azionari presentano di norma una più elevata volatilità dei prezzi rispetto ai titoli a reddito fisso.

29. Materie prime

Gli investimenti che consentono di acquisire un'esposizione alle materie prime comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli associati agli investimenti tradizionali. Più in particolare:

- eventi politici, militari e naturali possono influenzare la produzione e lo scambio di materie prime ed esercitare quindi impatti negativi sugli strumenti finanziari che offrono esposizione alle materie prime;
- terrorismo e altre attività criminali possono influenzare la disponibilità di materie prime ed esercitare pertanto impatti negativi sugli strumenti finanziari che offrono esposizione alle materie prime.

La performance di materie prime, metalli preziosi e future su materie prime dipende anche dal quadro generale dell'offerta dei rispettivi beni, dalla relativa domanda, dalla produzione prevista, dalle attività di estrazione e produzione, nonché dalle stime sulla domanda, e può pertanto essere caratterizzato da una certa volatilità.

30. Rischio connesso ai titoli convertibili

I titoli convertibili sono di norma obbligazioni o azioni privilegiate convertibili in un numero specifico di azioni del capitale della società emittente a un determinato prezzo di conversione.

I titoli convertibili combinano le caratteristiche e i rischi dell'investimento di azioni e obbligazioni. Il titolo convertibile tende a comportarsi in modo più simile a un'azione o a un'obbligazione in funzione del valore del titolo sottostante.

Quando il prezzo del titolo sottostante supera il prezzo di conversione, il titolo convertibile generalmente si comporta in modo più simile a un'azione ed è maggiormente sensibile alle variazioni dei titoli azionari. Quando invece il prezzo del titolo sottostante è inferiore al prezzo di conversione, il titolo convertibile di solito si comporta in modo più simile a un'obbligazione ed è maggiormente sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse e degli spread creditizi.

In considerazione del vantaggio offerto dalla potenziale conversione, i titoli convertibili solitamente offrono rendimenti inferiori rispetto ai titoli non convertibili di qualità simile.

Inoltre, possono avere una qualità creditizia inferiore e tendere a essere meno liquidi dei titoli tradizionali non convertibili. I titoli di debito di qualità creditizia inferiore sono generalmente soggetti a un livello più elevato di rischio di mercato, di credito e d'insolvenza rispetto ai titoli con rating più elevato.

31. Rischio sovrano

Sussiste il rischio che i governi o le rispettive agenzie divengano insolventi o non siano in grado di adempiere completamente ai propri obblighi. Inoltre, non esiste alcuna procedura fallimentare per i titoli di debito sovrano dai quali potrebbe essere raccolta la totalità o parte del denaro per pagare le obbligazioni derivanti dai medesimi titoli. Di conseguenza, i detentori di titoli di debito sovrano potrebbero essere tenuti ad aderire alla rinegoziazione dei titoli di debito sovrano e a concedere ulteriori prestiti agli emittenti dei titoli stessi.

32. Impatto delle strategie di fondi di fondi sull'efficienza fiscale per gli Azionisti

I rendimenti al netto d'imposte degli Azionisti dipendono dalle normative fiscali locali vigenti nel luogo di residenza fiscale degli Azionisti (per osservazioni generali sul regime fiscale, si rimanda alla sezione 3, 3.5 "Regime fiscale").

In alcuni paesi, come ad esempio Germania, Austria e Regno Unito, esistono normative fiscali che possono determinare l'assoggettamento a imposta di percentuali superiori del rendimento degli investimenti generato da fondi di fondi detenuti dagli Azionisti a un'aliquota più elevata rispetto a quella applicata a fondi a strategia unica.

Queste normative fiscali possono essere applicate qualora gli investimenti selezionati dal Gestore degli investimenti per i fondi di fondi siano ritenuti non rispondenti a determinati criteri stabiliti dalle autorità fiscali nel paese di residenza degli Azionisti.

Qualora il fondo di fondi acquisisca investimenti che non si qualificano come Fondi con obbligo di informativa ai fini delle imposte tedesche sugli investimenti, gli Azionisti residenti in Germania a scopo fiscale che detengono partecipazioni nel fondo di fondi saranno soggetti a un'imposizione fiscale forfetaria sfavorevole in misura proporzionale al reddito derivante da tali organismi considerati Fondi senza obbligo di informativa.

Nel Regno Unito, i rendimenti generati da investimenti che costituiscono Fondi senza obbligo di informativa sono assimilati interamente a reddito e dichiarabili come reddito generato dal fondo di fondi. Di conseguenza, una percentuale superiore del rendimento riveniente all'Azionista dal fondo di fondi viene considerata reddito, anziché capitale e tassata quindi ad aliquote che al momento sono più elevate di quelle applicate alle plusvalenze.

Il gestore degli investimenti del fondo di fondi cercherà di selezionare investimenti che si qualificano come "Fondi con obbligo di informativa", allo scopo di ridurre al minimo l'impatto di tali normative fiscali sugli Azionisti. È tuttavia possibile che non vi siano investimenti siffatti in grado di soddisfare determinati obiettivi strategici del Gestore degli investimenti e in tal caso può succedere che debbano essere acquisiti "Fondi senza obbligo di informativa".

Il Gestore degli investimenti provvederà a fornire tutte le informative necessarie richieste dalle normative fiscali locali allo scopo di consentire agli Azionisti di calcolare il loro obbligo d'imposta in conformità a tali normative.

33. Dipendenza delle attività da persone chiave

Il successo di un Comparto dipende in misura significativa dalla competenza del personale chiave del relativo Gestore degli investimenti e l'eventuale indisponibilità futura dei loro servizi potrebbe avere un impatto negativo sulla performance del Comparto.

34. Rischio di copertura

Un Comparto può (direttamente o indirettamente) ricorrere alla copertura assumendo posizioni lunghe e corte in strumenti correlati. La copertura da un ribasso del valore di una posizione in portafoglio non elimina le fluttuazioni dei valori delle posizioni in portafoglio in questione né permette di evitare perdite in caso di flessione di detti valori. Le operazioni di copertura possono limitare le opportunità di guadagno in caso di aumento del valore della posizione in portafoglio. Nell'eventualità di correlazione imperfetta tra

una posizione in uno strumento di copertura e la posizione in portafoglio che s'intende proteggere, è possibile che non si ottenga la protezione desiderata e che il Comparto sia esposto a un rischio di perdita. Inoltre, non è possibile acquisire una copertura totale o perfetta contro qualsiasi rischio e la copertura comporta costi.

35. Rischi di sostenibilità

Nella gestione dei singoli Comparti, il Gestore degli investimenti tiene conto dei rischi di sostenibilità. Un rischio di sostenibilità è un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento e sui rendimenti del Comparto. Un esempio di rischio ambientale è rappresentato dalla maggiore probabilità di inondazioni dovute al cambiamento climatico e all'aumento del livello del mare. Le inondazioni potrebbero colpire una serie di emittenti, come società immobiliari e compagnie di assicurazione, e potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli investimenti in tali società. Un esempio di rischio sociale è il verificarsi di pratiche di lavoro improprie, come il lavoro minorile. Le società che sono state coinvolte in tali pratiche, o che hanno allacciato rapporti con fornitori che sanno coinvolti in tali pratiche, possono essere in violazione delle leggi applicabili e/o possono essere percepite negativamente dal mercato. Un esempio di rischio di governance è la necessità di garantire la diversità di genere. Se l'informativa di una società mostra una mancanza di diversità, o qualora vi sia una copertura mediatica della discriminazione all'interno dell'azienda per motivi di genere, ciò può influenzare negativamente il clima di fiducia del mercato rispetto alla società e incidere sul prezzo delle sue azioni. C'è anche il rischio che siano introdotte nuove normative, tasse o standard industriali mirati a proteggere o incoraggiare aziende e pratiche sostenibili; tali cambiamenti possono incidere negativamente sugli emittenti che non sono in grado di adattarsi ai nuovi requisiti.

Alcuni Comparti possono avere l'obiettivo di effettuare investimenti sostenibili e/o avere caratteristiche ambientali e/o sociali, che perseguono applicando criteri di sostenibilità alla selezione degli investimenti. Questi Comparti possono avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e possono rinunciare a determinate opportunità di investimento o alienare determinate partecipazioni non in linea con i loro criteri di sostenibilità. Dato che gli investitori possono avere opinioni diverse su ciò che costituisce un investimento sostenibile, il Comparto può investire anche in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.

Il quadro normativo applicabile ai prodotti e agli investimenti sostenibili è in rapida evoluzione. Gli obiettivi e gli investimenti dei Comparti possono pertanto essere soggetti a modifiche nel tempo allo scopo di adeguarsi ai nuovi requisiti o agli orientamenti normativi applicabili.

36. Trattamento fiscale degli Azionisti

La posizione fiscale degli Azionisti può variare a seconda della loro specifica situazione finanziaria e fiscale. La struttura fiscale della Società e/o dei suoi investimenti potrebbe non essere fiscalmente efficiente per un determinato Azionista potenziale. Non si è in alcun modo in grado di garantire che gli importi distribuiti o allocati agli Azionisti avranno caratteristiche particolari o che si applicherà un trattamento fiscale specifico. Inoltre, non si rilascia alcuna garanzia che una particolare struttura d'investimento in cui la Società abbia un interesse diretto o indiretto sia adatta a tutti gli

Azionisti e, in determinate circostanze, tali strutture potrebbero comportare costi aggiuntivi o obblighi di informativa per alcuni o tutti gli Azionisti.

I potenziali Azionisti devono valutare la propria posizione fiscale in relazione alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso e alla cessione di Azioni e consultare i loro consulenti fiscali secondo necessità. Né la Società e le sue affiliate, né alcun funzionario, amministratore, socio, partner, dipendente, consulente o agente possono assumersi responsabilità a tale riguardo.

37. Tassazione nelle giurisdizioni estere

Gli Azionisti, la Società e/o qualsiasi veicolo in cui la Società abbia un interesse diretto o indiretto possono essere soggetti a tassazione nelle giurisdizioni in cui gli Azionisti, la Società o tali veicoli sono costituiti, organizzati, controllati, gestiti, hanno una stabile organizzazione o un rappresentante permanente, o sono altrimenti ubicati e/o in cui vengono effettuati investimenti e/o con i quali gli investimenti sono connessi.

Inoltre, potrebbero essere imposte tasse quali ritenute, branch profit tax o imposte simili sugli utili o sui proventi percepiti dalla Società dagli investimenti in tali giurisdizioni, e tali imposte potrebbero non essere accreditabili o deducibili dalla Società o dagli Azionisti nelle rispettive giurisdizioni.

38. Tassa immobiliare lussemburghese

La legge lussemburghese sul bilancio del 19 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha introdotto un'imposta forfettaria del 20% su redditi da locazione lordi e plusvalenze derivanti da beni immobiliari situati in Lussemburgo ai fondi che rientrano nella Parte II della Legge del 2010 sugli OIC, ai fondi d'investimento specializzati ("SIF") di cui alla legge modificata del 13 febbraio 2007 e ai Fondi d'investimento alternativi riservati ("RAIF") di cui alla legge modificata del 23 luglio 2016. La regola è valida in relazione alle attività immobiliari situate in Lussemburgo, detenute direttamente o indirettamente tramite una o più entità fiscalmente trasparenti, in proporzione alla partecipazione detenuta. Si applicano anche le formalità di rendicontazione e i requisiti informativi. I fondi lussemburghesi che non hanno personalità giuridica distinta da quella dei loro partner (come i fondi comuni di partnership o i fondi comuni lussemburghesi), le società di diritto lussemburghese a responsabilità limitata, le società lussemburghesi o estere completamente imponibili, nonché gli OIC, i SIF e i RAIF lussemburghesi che detengono beni immobiliari situati al di fuori del Lussemburgo continuano a non essere soggetti a questa misura.

39. Direttive Base Erosion and Profit Shifting e Antielusione (Anti-Tax Avoidance)

L'evolvere delle politiche e prassi fiscali ha recentemente subito un'accelerazione, a seguito di una serie di sviluppi. In particolare, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE"), insieme ai paesi del G20, si è impegnata ad affrontare l'evasione fiscale abusiva a livello globale, definita "base erosion and profit shifting" ("BEPS"), attraverso 15 azioni dettagliate nelle relazioni pubblicate il 5 ottobre 2015.

Nell'ambito del progetto BEPS, nuove norme che si applicano, tra l'altro, all'abuso di trattati sulla doppia imposizione, alla definizione di stabile organizzazione, a società estere controllate, alla limitazione della deducibilità di pagamenti di interessi eccessivi e alle strutture ibride disallineate, sono state o saranno introdotte nelle rispettive

leggi nazionali delle giurisdizioni che fanno parte del progetto BEPS, tramite direttive europee e uno strumento multilaterale.

Il Consiglio dell'Unione europea ("UE") ha adottato due direttive Antielusione (ossia la Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016, che stabilisce regole contro le pratiche di evasione fiscale che influenzano direttamente il funzionamento del mercato interno ("ATAD I") e la Direttiva del Consiglio (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017 che modifica l'ATAD I per quanto riguarda i disallineamenti ibridi con paesi terzi ("ATAD II")), al fine di affrontare e risolvere molte delle questioni sopracitate. Le misure incluse nelle direttive ATAD I e ATAD II sono state recepite dalla legge del 21 dicembre 2018 (la "Legge ATAD I") e dalla legge del 20 dicembre 2019 (la "Legge ATAD II") nel diritto lussemburghese. La maggior parte delle misure sono applicabili dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, mentre le restanti misure si applicano a partire dall'esercizio fiscale 2022. Tali misure possono influire in modo significativo sui rendimenti della Società e degli Azionisti.

L'OCSE, inoltre, il 24 novembre 2016 ha emanato la Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting ("MLI"). L'obiettivo della MLI è aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale, trasponendo i risultati del progetto BEPS in oltre 2.000 trattati sulla doppia imposizione in tutto il mondo. Diverse giurisdizioni (incluso il Lussemburgo) hanno sottoscritto la MLI. Il Lussemburgo ha ratificato la MLI tramite la legge lussemburghese del 7 marzo 2019 e ha depositato l'atto di ratifica presso l'OCSE in data 9 aprile 2019. Di conseguenza, la MLI è entrata in vigore per il Lussemburgo il 1° agosto 2019. La sua applicazione per i trattati sulla doppia imposizione stipulati in Lussemburgo dipende dalla ratifica da parte dell'altro Stato contraente e dal tipo di imposta interessata. Le risultanti variazioni e qualsiasi altra modifica successiva dei trattati fiscali stipulati dal Lussemburgo possono influire in modo significativo sui rendimenti della Società e degli Azionisti.

40. Scambio di informazioni su accordi transfrontalieri con obbligo di informativa

A seguito dell'adozione della legge lussemburghese del 25 marzo 2020, e successive modifiche, (la "Legge DAC 6") che recepisce la Direttiva del Consiglio (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di tassazione in relazione agli accordi transfrontalieri oggetto di comunicazione ("DAC 6"), alcuni intermediari e, in determinati casi, alcuni contribuenti devono comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi entro un determinato periodo di tempo alcune informazioni sugli accordi transfrontalieri con obbligo di informativa.

Un accordo transfrontaliero con obbligo di informativa è inteso come qualsiasi accordo transnazionale legato a uno o più tipi di imposte e contiene almeno un marchio distintivo (ossia una caratteristica o un aspetto che rappresenta un'indicazione di potenziale rischio di evasione fiscale) come stabilito dalla Legge DAC 6. Un accordo transfrontaliero rientrerà nell'ambito di applicazione della Legge DAC 6 solo se la sua prima fase è stata implementata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 o se si verifica uno dei seguenti eventi scatenanti a partire dal 1° luglio 2020: l'accordo viene messo a disposizione per l'implementazione, l'accordo è pronto per l'implementazione, viene effettuata la prima fase dell'implementazione dell'accordo o viene fornita assistenza o consulenza in relazione alla progettazione,

commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione per l'implementazione o gestione dell'implementazione di un accordo transnazionale oggetto di comunicazione. L'obbligo di informativa in Lussemburgo è iniziato il 1° gennaio 2021.

Le informazioni riportate verranno automaticamente scambiate dalle autorità fiscali lussemburghesi con le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. A seconda dei casi, la Società può intraprendere qualsiasi azione che ritenga necessaria, consigliabile, auspicabile o utile per ottemperare agli obblighi di informativa imposti agli intermediari e/o ai contribuenti ai sensi della Legge DAC 6. La mancata comunicazione delle informazioni necessarie ai sensi della DAC 6 può comportare l'applicazione di multe o sanzioni nelle giurisdizioni UE pertinenti coinvolte nell'accordo transfrontaliero in questione. Ai sensi della Legge DAC 6, la comunicazione tardiva, incompleta o inaccurata o la mancata comunicazione possono essere soggette a una sanzione massima di EUR 250.000.

41. FATCA e CRS

Ai sensi della Legge FATCA e della Legge CRS, la Società sarà probabilmente considerata un Istituto finanziario lussemburghese con obbligo di informativa. La Società potrà pertanto richiedere a tutti gli Azionisti di fornire la documentazione attestante la loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie per ottemperare alle suddette normative.

Qualora la Società diventi soggetta a una ritenuta e/o a sanzioni a seguito della mancata conformità alla Legge FATCA e/o a sanzioni a seguito della mancata conformità alla Legge CRS, il valore delle Azioni detenute da tutti gli Azionisti potrebbe essere influenzato in modo molto negativo.

Inoltre, la Società potrebbe essere tenuta a trattenere la ritenuta fiscale su taluni pagamenti ai propri Azionisti che non sarebbero conformi alla Legge FATCA (ossia l'obbligo di ritenuta sui "pagamenti esteri pass-through").

42. Diluizione dovuta a chiusure successive

Gli Azionisti che sottoscrivono Azioni del Comparto in occasione di chiusure successive parteciperanno agli investimenti esistenti del Comparto, determinando una diluizione degli interessi degli Azionisti esistenti. L'importo che gli Azionisti conferiscono non sarà rettificato per riflettere il valore equo degli investimenti esistenti del Comparto nel momento in cui tali ulteriori Azionisti sottoscrivono Azioni.

Appendice III

Caratteristiche dei Comparti

I Comparti contrassegnati con un asterisco (*) accanto al loro nome non sono disponibili per la sottoscrizione al momento della pubblicazione del presente Prospetto. Tali Comparti saranno lanciati a discrezione degli Amministratori e il presente Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

Gli obiettivi e le politiche d'investimento di seguito descritti sono vincolanti per il Gestore degli investimenti in relazione a ciascun Comparto, sebbene non vi siano garanzie che l'obiettivo d'investimento sia conseguito.

Se un Comparto fa riferimento a una regione o a un paese, ciò significa che esso investirà o assumerà esposizioni a società aventi sede, costituite, quotate o che svolgono la loro principale attività aziendale in quella regione o in quel paese.

Utilizzo di derivati

Ogni Comparto di tipo chiuso non ELTIF può utilizzare strumenti derivati, long e short, al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più

efficiente, conformemente alla politica d'investimento e alle considerazioni specifiche sui rischi come illustrato di seguito. Tali derivati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opzioni over-the-counter e/o negoziate in borsa, future, warrant, swap, contratti a termine e/o una combinazione dei medesimi. Una quota significativa delle posizioni lunghe di ogni Comparto sarà sufficientemente liquida da coprire in ogni momento gli obblighi del Comparto derivanti dalle sue posizioni corte.

In relazione ai Comparti ELTIF, il Regolamento ELTIF prevede limiti e vincoli relativi all'uso di derivati.

Di seguito sono fornite informazioni dettagliate su ciascun Comparto.

I termini e le espressioni usati nella presente Appendice hanno il significato loro attribuito nelle definizioni riportate nel Prospetto, salvo quanto diversamente definito in questa Appendice (nella descrizione specifica di ogni Comparto).

Private Equity ELTIF 2023

Informazioni generali

La presente sezione deve essere letta come un'introduzione alle caratteristiche del Comparto e non sostituisce la lettura del Prospetto nella sua interezza. Qualsiasi decisione di investire nel Comparto deve essere presa tenendo in considerazione il Prospetto nel suo complesso. Laddove in un tribunale venisse intentata un'azione relativa alle informazioni contenute nel presente Prospetto, l'Investitore ricorrente potrebbe, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri, essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del presente Prospetto prima che i procedimenti legali vengano avviati. La Società può essere soggetta a responsabilità civile, in quanto entità che ha redatto questa sezione, inclusa qualsiasi sua traduzione, e che ha richiesto la sua notifica, ma solo se la presente sezione risulta fuorviante, imprecisa o incoerente quando letta unitamente alle altre parti del presente Prospetto.

Si invitano i potenziali investitori a prendere nota di quanto segue:

- Il Comparto richiederà agli Investitori di finanziare anticipatamente il 100% del loro impegno nei confronti del Comparto al momento della sottoscrizione.
- Il Comparto ha una durata di otto anni a partire dalla Prima chiusura, che può essere prorogata dal Consiglio di amministrazione fino a un massimo di due (2) periodi di un anno, come meglio descritto nella successiva sezione "Fine del ciclo di vita e Periodo di disinvestimento". Si tratta di un investimento illiquido e i suoi investimenti sono di lungo termine; pertanto, potrebbe non essere adatto agli investitori retail che non sono in grado di sostenere un investimento a lungo termine e illiquido.
- Il Comparto è destinato alla commercializzazione a Investitori professionali e Investitori retail ELTIF che siano investitori idonei ai sensi del Regolamento ELTIF.
- Il Comparto non può ricorrere a prestiti.
- Tutti gli Azionisti di ciascuna Classe di Azioni beneficiano di un trattamento equo e non vengono concessi trattamenti preferenziali, né benefici economici specifici a singoli Azionisti o altri gruppi di Azionisti all'interno della stessa Classe di Azioni.
- Gli Azionisti non hanno alcun obbligo di apportare conferimenti al Comparto superiori al loro Importo totale di sottoscrizione.
- Nel corso della vita del Comparto, le distribuzioni saranno effettuate in conformità alla successiva sezione "Politica di distribuzione".
- Si informano gli Investitori che solo una piccola parte del loro portafoglio d'investimento complessivo dovrebbe essere investita in un ELTIF come il Comparto.
- I rischi specifici connessi agli investimenti nel Comparto sono illustrati nella sezione "Considerazioni specifiche sui rischi" alla fine della presente Appendice.

Durata

Il Comparto è stato creato per una durata di otto anni a partire dalla sua Prima chiusura, ferma restando la possibilità di due proroghe di un anno ciascuna, come descritto in maggiore dettaglio nella seguente sezione "Fine del ciclo di vita e Periodo di disinvestimento".

Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a conseguire una crescita del valore del capitale nel corso della sua durata investendo in una gamma diversificata di investimenti di private equity in società domiciliate, con sede o attive in paesi SEE.

Il Comparto è stato costituito in linea con gli obiettivi del Regolamento ELTIF, come indicato nel considerando 1 del Regolamento ELTIF.

Il Comparto raccoglierà e investirà fondi in conformità all'obiettivo UE di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ai sensi dell'articolo 1(2) del Regolamento ELTIF.

Politica d'investimento

Il Comparto investirà almeno il 55% del suo Capitale, direttamente o indirettamente, in opportunità di private equity che si qualificano come Attività d'investimento idonee a ELTIF. Può inoltre investire in Attività idonee a OICVM, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Fondi di investimento di tipo aperto.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali secondo la definizione di cui all'articolo 8 del Regolamento SFDR e investirà almeno il 15% del suo Capitale in investimenti sostenibili secondo la definizione di cui al Regolamento SFDR, ossia investimenti in società e attività che il Gestore degli investimenti prevede possano far progredire uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG", "gli Obiettivi") contribuendo positivamente a temi di sviluppo ambientale e sociale. Per maggiori informazioni, si rimanda all'Appendice IV.

Il Comparto attuerà una strategia di private equity e investirà tramite società veicolo lussemburghesi o non lussemburghesi (Entità intermedie). Si concentrerà su investimenti di tipo buyout di medie dimensioni e punterà a sfruttare opportunità d'investimento interessanti acquisendo esposizione principalmente a società operanti nei segmenti mid-market buyout e growth. Il Comparto punterà a investire in un'ampia gamma di settori, tra cui sanità, tecnologia, servizi aziendali, beni di consumo e industria. Cercherà un'esposizione bilanciata a questi settori, ma con una maggiore ponderazione delle imprese anticicliche, in particolare nei settori della sanità e tecnologico.

Il Comparto punterà a investire il 60% del proprio Capitale in società domiciliate, situate o operanti nei paesi SEE. Potrà inoltre investire il suo Capitale in società domiciliate o situate in paesi non appartenenti al SEE, a condizione che si tratti di investimenti idonei ai sensi dei Regolamenti ELTIF.

I paesi non appartenenti al SEE considerati per tale investimento includeranno i seguenti, solo nella misura in cui tali giurisdizioni siano idonee all'investimento ai sensi del Regolamento ELTIF: Svizzera, Regno Unito, USA, Canada, Cina, India, Corea del Sud e Brasile.

In qualità di ELTIF, il Comparto investirà in attività a lungo termine, vale a dire attività di natura tipicamente illiquida, che richiedono impegni per un lungo periodo di tempo, che spesso generano un rendimento tardivo dell'investimento e hanno generalmente un profilo economico a lungo termine.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario e detenere liquidità.

Il Gestore degli investimenti valuta le credenziali di sostenibilità dei potenziali investimenti utilizzando uno strumento proprietario. Il Comparto investe almeno due terzi del proprio Capitale in attività ritenute superiori ad una soglia minima in base al sistema di rating del Gestore degli investimenti.

Il Comparto non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti indicati nell'Appendice IV.

Il rendimento del Comparto non sarà determinato con riferimento a un benchmark.

Il Comparto non investirà in cartolarizzazioni ai sensi della definizione di cui al Regolamento sulla cartolarizzazione.

Il Comparto non effettuerà operazioni di finanziamento tramite titoli e total return swap ai sensi della definizione di cui al Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sul riutilizzo, e del Regolamento modificato (UE) 648/2012.

Ulteriori limitazioni d'investimento

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio Capitale in titoli non quotati. Tuttavia, ad eccezione degli investimenti in Fondi d'investimento di tipo aperto, può investire non più del 10% del Capitale totale in un'unica società, come misurato al momento dell'investimento, e non più del 20% del Capitale totale in un unico fondo d'investimento di tipo chiuso, come misurato al momento dell'investimento.

Il Comparto non investirà più del 30% del proprio Capitale totale in società gestite da un unico general partner, come misurato al momento dell'investimento.

Caratteristiche delle Classi di Azioni¹

Classi di Azioni	Importo minimo della sottoscrizione iniziale	Costo di costituzione del Comparto	Costi relativi all'acquisizione di attività	Commissione di gestione
A	EUR 10.000	0,25%	0,45%	2,00%
A1	EUR 10.000	0,25%	0,45%	2,60%

¹ Le percentuali riportate nella tabella seguente sono indicate con riferimento al Valore patrimoniale netto del Comparto, al Valore patrimoniale netto per Azione o all'Impegno per Azione, a seconda dei casi.

I limiti di investimento sopra menzionati (relativi alla concentrazione degli investimenti) non si applicano durante il Periodo di Ramp-up. Per "Periodo di Ramp-up" si intende un periodo di due anni successivo alla Prima chiusura del Comparto, che può essere prolungato, a esclusiva discrezione del Consiglio, fino a un massimo di un anno. Pertanto, durante il suo Periodo di Ramp-up, il Comparto può essere soggetto al rischio di concentrazione negli investimenti sottostanti. Il Periodo di Ramp-up può essere abbreviato dal Consiglio di amministrazione, che deciderà a sua discrezione.

Ricorso a prestiti e leva finanziaria

Il Comparto non farà ricorso a prestiti. L'utilizzo di derivati non è consentito.

Metodologia di calcolo dell'esposizione	Rapporto di leva finanziaria
"Rapporto di leva finanziaria lordo"	1
"Rapporto di leva finanziaria fondata sugli impegni"	1

Investitori idonei

Le Azioni possono essere acquistate esclusivamente da Investitori idonei, inclusi gli Investitori retail ELTIF.

La Società di gestione non commercializzerà direttamente il Comparto a Investitori retail ELTIF. I Distributori del Comparto, a seconda dei casi, saranno responsabili della sua commercializzazione a Investitori retail ELTIF. La commercializzazione a Investitori retail ELTIF domiciliati nei paesi del SEE verrà effettuata esclusivamente da Distributori con una licenza MiFID o equivalente nelle leggi locali e conformemente ai relativi requisiti della MiFID e del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari; la Società di gestione garantirà che i Distributori soddisfino le condizioni sopra indicate.

In caso di commercializzazione delle Classi di Azioni a Investitori retail ELTIF, ciascun Distributore verificherà che ogni Investitore retail ELTIF che effettua la sottoscrizione sia un Investitore idoneo e che l'investimento considerato sia adatto a tale Investitore retail, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento ELTIF.

Classi di Azioni	Importo minimo della sottoscrizione iniziale	Costo di costituzione del Comparto	Costi relativi all'acquisizione di attività	Commissione di gestione
B	EUR 10.000	0,25%	0,45%	2,00%
C	EUR 10.000	0,25%	0,45%	1,00%
E	EUR 10.000	0,25%	0,45%	0,85%
EA	EUR 10.000	0,25%	0,45%	1,95%
E1	EUR 10.000	0,25%	0,45%	2,55%
EB	EUR 10.000	0,25%	0,45%	1,95%
I	EUR 10.000.000	0,25%	0,45%	Nessuna
IE	EUR 5.000.000	0,25%	0,45%	0,85%
IZ	EUR 5.000.000	0,25%	0,45%	1,00%
IZ1	EUR 5.000.000	0,25%	0,45%	Fino al 2,25%
IZ2	EUR 5.000.000	0,25%	0,45%	Fino al 2,25%
S	EUR 10.000	0,25%	0,45%	0,85%
Y	EUR 10.000	0,25%	0,45%	Fino al 2,20%
Y1	EUR 10.000	0,25%	0,45%	Fino all'1,00%
Y2-Y5	EUR 10.000	0,25%	0,45%	Fino all'1,00%

Classi di Azioni	Commissione di performance	Costi di distribuzione	Altri costi ²	Coefficiente di costo complessivo
A	1,35%	Nessuno	0,55%	4,04%
A1	1,35%	Nessuno	0,55%	4,64%
B	1,35%	4,80%	0,55%	4,4%
C	1,35%	Nessuno	0,55%	3,04%
E	1,35%	Nessuno	0,55%	2,89%
EA	1,35%	Nessuno	0,55%	3,99%
E1	1,35%	Nessuno	0,55%	4,59%
EB	1,35%	4,80%	0,55%	3,99%
I	Nessuna	Nessuno	0,45%	0,55%
IE	1,35%	Nessuno	0,45%	2,89%
IZ	1,35%	Nessuno	0,45%	3,04%
IZ1	1,35%	Nessuno	0,45%	Fino al 4,29%
IZ2	1,35%	Nessuno	0,45%	Fino al 4,29%
S	1,35%	Nessuno	0,45%	2,89%
Y	1,35%	Nessuno	0,55%	Fino al 4,24%
Y1	1,35%	Nessuno	0,55%	Fino al 3,04%
Y2-Y5	1,35%	Nessuno	0,55%	Fino al 3,04%

² Altri costi, inclusi i costi amministrativi, normativi, di deposito, di custodia, di servizi professionali e di revisione.

(A) Costi di costituzione del Comparto

I costi di costituzione del Comparto comprendono tutti i costi amministrativi, normativi, di deposito, di custodia, di servizi professionali e di revisione relativi alla costituzione del Comparto, indipendentemente dal fatto che siano pagati alla Società di gestione o a terzi. I costi di costituzione del Comparto sopra riportati sono stimati con riferimento al NAV del Comparto.

(B) Costi relativi all'acquisizione di attività

I costi relativi all'acquisizione di attività comprendono tutti i costi amministrativi, normativi, di deposito, di custodia, di servizi professionali e di revisione relativi all'acquisizione delle attività del Comparto. Tali costi saranno addebitati nel momento in cui sono sostenuti. I costi stimati relativi all'acquisizione di attività saranno calcolati con riferimento al NAV del Comparto.

(C) Commissione di gestione e di performance

La Società di gestione genererà commissioni di gestione che il Comparto dovrà corrispondere al Gestore degli investimenti come remunerazione per i servizi resi. Le commissioni di gestione saranno dovute trimestralmente in via posticipata ogni Giorno di calcolo e calcolate separatamente per ciascuna Azione. Per ciascuna Azione, la commissione di gestione sarà pari a un quarto della percentuale - come stabilito per ciascuna Classe di Azioni nella colonna della commissione di gestione della precedente tabella "Caratteristiche delle Classi di Azioni" - del Valore patrimoniale netto per Azione pertinente del Giorno di calcolo precedente o dell'Impegno in riferimento a tale Azioni per la Classe di Azioni Y.

Fermo restando quanto sopra, in relazione al periodo che inizia dalla data della Prima chiusura fino al primo Giorno di calcolo successivo alla data della Chiusura finale, la commissione di gestione per ciascuna Azione sarà calcolata con riferimento alla relativa percentuale - come stabilito per ciascuna Classe di Azioni nella colonna della commissione di gestione della precedente tabella "Caratteristiche delle Classi di Azioni" - dell'Impegno in relazione a tale Azione. Se tale periodo è inferiore a un intero Esercizio finanziario, la commissione di gestione dovuta sarà rettificata proporzionalmente al numero di giorni solari del periodo in questione. La commissione di gestione dovuta al Gestore degli investimenti non sarà influenzata dalla data in cui un Azionista ha investito nel Comparto, e la Società di gestione avrà il diritto di apportare rettifiche al calcolo della commissione di gestione in modo che il Gestore degli investimenti abbia diritto a percepire una commissione di gestione in relazione a ciascuna Azione come se ogni Azionista avesse sottoscritto Azioni del Comparto alla data della Prima chiusura.

Le eventuali commissioni di performance saranno dovute al Gestore degli investimenti esclusivamente secondo quanto indicato nel programma dettagliato di distribuzione, indicato nella seguente sezione relativa alla Politica di distribuzione del Comparto.

(D) Rapporto complessivo tra i costi e il capitale del Comparto

I coefficienti di costo rappresentano i costi medi attualmente previsti sostenuti nel corso della vita del Comparto. I costi effettivi possono, in qualsiasi anno

specifico e in aggregato nel corso della durata del Comparto, superare i coefficienti di costo medi sopra indicati. Il coefficiente di costo complessivo annuo medio è più elevato nella prima parte della vita del Comparto ed è previsto che si ridurrà negli anni successivi. La tabella sopra riportata non comprende eventuali Commissioni di sottoscrizione che potrebbero essere applicabili. I coefficienti riportati nella tabella precedente si basano sui costi stimati ex-ante e, pertanto, possono differire dai costi effettivi pagati da un Azionista. I costi effettivi sostenuti saranno riportati nella relazione annuale del Comparto.

Valuta di determinazione del prezzo delle Azioni

Il Comparto emetterà Azioni in relazione all'Importo del capitale di sottoscrizione di un Azionista a un prezzo lettera fisso (convertito nella valuta della Classe di Azioni non di base al tasso spot di negoziazione alla Data di regolamento della sottoscrizione) durante le chiusure che si terranno nel corso del periodo di raccolta dei fondi, fino alla Chiusura finale inclusa.

Sottoscrizioni

Il Comparto opererà con un unico richiamo di capitale sugli Impegni.

(A) Sottoscrizione di Azioni

Le Azioni del Comparto saranno emesse in un Giorno di sottoscrizione successivo a una Chiusura. Durante il periodo di raccolta dei fondi, fino alla e in relazione alla Chiusura finale, le Azioni saranno emesse a un prezzo lettera fisso.

(B) Prezzo di sottoscrizione

EUR 100 (o importo equivalente in un'altra valuta laddove le classi di azioni siano denominate in tale altra valuta)

Periodo di ripensamento

Durante il periodo che ha inizio al momento dell'ammissione iniziale di un Investitore al Comparto in occasione di una Chiusura e che termina due settimane dopo, qualsiasi Investitore retail ELTIF ammesso al Comparto può, mediante notifica scritta al Comparto, cancellare la propria sottoscrizione senza incorrere in alcuna penale.

Fine del ciclo di vita e Periodo di disinvestimento

La durata del Comparto terminerà alla data dell'ottavo anniversario della Prima chiusura, a meno che tale durata non venga prorogata di un massimo di due (2) periodi di un anno a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Pertanto, la Fine del ciclo di vita sarà l'ottavo anniversario della Prima chiusura, salvo proroga di due periodi consecutivi di un anno, a discrezione del Consiglio di amministrazione. Se la Prima chiusura del Comparto avviene il 31 marzo 2023, l'ultimo giorno possibile per la Fine del ciclo di vita sarà il 31 marzo 2033.

Il Periodo di disinvestimento avrà inizio dopo la data della Fine del ciclo di vita ed è definito come il periodo durante il quale il Comparto non reinvestirà i Proventi d'investimento ricevuti dal realizzo delle attività, fatta eccezione per gli

strumenti del mercato monetario, i fondi obbligazionari a breve termine o strumenti equivalenti (il "Periodo di disinvestimento").

Durante tale Periodo, le restanti attività del Comparto verranno cedute secondo un processo ordinato. Il Comparto è tenuto a informare la CSSF in merito alla cessione ordinata delle sue attività rimanenti almeno un anno prima della Fine del ciclo di vita, conformemente all'articolo 21 del Regolamento ELTIF. Su richiesta, il Comparto presenterà alla CSSF un calendario dettagliato per la cessione ordinata delle proprie attività. Si ricorda che le attività del Comparto possono essere cedute prima dell'inizio del Periodo di disinvestimento.

Rimborsi

Gli Investitori del Comparto non potranno richiedere il rimborso delle proprie Azioni durante il ciclo di vita del Comparto.

A partire dal giorno successivo alla data della Fine del ciclo di vita del Comparto, si prevede che il Consiglio di amministrazione avvii una procedura di rimborso obbligatorio in relazione a tutti gli Azionisti, al fine di riscattare tutto con le stesse modalità e al rispettivo NAV di ciascuna Classe di Azioni per tutti gli Azionisti di quella Classe di Azioni. Gli Azionisti non potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni per altri 10 mesi successivi alla data di Fine del ciclo di vita (il "Periodo di preavviso"). Gli Azionisti possono richiedere la liquidazione del Comparto qualora non abbiano ricevuto i corrispettivi dei loro rimborsi entro 1 anno dalla data finale del Periodo di preavviso.

I rimborsi in natura non sono consentiti.

Politica di distribuzione

Il Comparto può distribuire regolarmente agli Azionisti i proventi generati dalle attività contenute nel suo portafoglio, ivi inclusi nei casi di vendita, cessione o altro evento di realizzo relativi a qualsiasi attività.

Il Consiglio di amministrazione può decidere di non distribuire tali proventi, se ritiene che siano necessari per le spese e le passività del Comparto, ivi inclusi gli impegni di investimento e le future sopravvenienze passive e spese e passività previste.

Il Comparto può ridurre il proprio capitale su base proporzionale in caso di cessione di un'attività prima della Fine del ciclo di vita, a condizione che la Società di gestione consideri debitamente che tale cessione sia nell'interesse degli Azionisti.

I Proventi d'investimento e qualsiasi altro importo che rimanga disponibile per la distribuzione saranno ripartiti tra gli Azionisti del Comparto in base alle rispettive partecipazioni e al numero di Azioni detenute.

Caratteristiche del Comparto

Gestore degli investimenti	Schroders Capital Management (Switzerland) AG
Giorno di calcolo	L'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre
Disponibilità del Valore patrimoniale netto per Azione	Il Valore patrimoniale netto per Azione sarà di norma disponibile 60 giorni solari dopo la fine di ogni trimestre successivo al primo investimento effettuato dal Comparto, a condizione che il primo Valore patrimoniale netto per Azione sia disponibile dopo la Chiusura finale del Comparto, che può essere prolungata a discrezione del Consiglio di amministrazione, come definito nel seguito.
Prima chiusura prevista	31 marzo 2023
Chiusura successiva	A discrezione del Gestore degli investimenti

La distribuzione sarà accumulata e pagata agli Azionisti con frequenza trimestrale, salvo diversamente stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Tutti gli importi distribuiti agli Azionisti saranno pagati nella valuta della loro sottoscrizione originale.

In qualsiasi momento, a discrezione del Consiglio di amministrazione, possono essere effettuati rimborsi ai fini delle distribuzioni. Il Consiglio di amministrazione può approvare un rimborso parziale o totale delle Azioni in relazione ad alcune o a tutte le Classi di Azioni.

Gli importi disponibili per la distribuzione saranno assegnati a e tra gli Azionisti (proporzionalmente all'importo del Capitale di sottoscrizione applicabile) e il Gestore degli investimenti (fatta eccezione per le Azioni I, per le quali tutti i proventi, previa deduzione di eventuali commissioni applicabili, saranno attribuiti agli Azionisti detentori di Azioni I) con il seguente ordine di priorità:

- (A) innanzitutto, cento percento (100%) a ciascun Azionista fino a quando non abbia ricevuto un importo pari all'Importo del Capitale di sottoscrizione non ancora restituito;
- (B) in secondo luogo, cento percento (100%) a ciascun Azionista, in proporzione all'importo del Capitale di sottoscrizione, fino a quando non abbia ricevuto il rendimento preferenziale (un interesse annuo non composito dell'8% su qualsiasi somma positiva di (i) importo del Capitale di sottoscrizione di ciascun Azionista meno (ii) importo distribuito dal Comparto a tale Azionista);
- (C) in terzo luogo, cento percento (100%) al Gestore degli investimenti fino a quando quest'ultimo non abbia ricevuto distribuzioni complessive pari al 12,5% della somma distribuita ai sensi del precedente punto (2) e di questo punto (3);
- (D) infine, il saldo sarà suddiviso per l'87,5% tra gli Azionisti in proporzione al loro Capitale di sottoscrizione e per il 12,5% al Gestore degli investimenti.

Investimenti successivi

Fino alla Fine del ciclo di vita, al Comparto può essere richiesto di, ovvero il Comparto potrebbe ritenere auspicabile, effettuare investimenti successivi nei suoi Investimenti target per aumentare l'Investimento del Comparto in talune Attività d'investimento idonee a ELTIF o per effettuare investimenti che contribuiscono a preservare, proteggere o aumentare il valore di un investimento esistente in un'Attività d'investimento idonea. Non vi può essere alcuna garanzia che il Comparto deciderà di effettuare tali investimenti successivi o che avrà fondi sufficienti a tale scopo.

Chiusura finale	Il 12° anniversario mensile della Prima chiusura entro le ore 13.00 CET. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di 3 mesi, a discrezione del Consiglio di amministrazione.
Giorno di sottoscrizione	Il primo Giorno lavorativo dopo un periodo di quattordici (14) giorni solari dopo ciascuna Chiusura. In tale data le Azioni vengono emesse agli Azionisti interessati.
Data di regolamento delle sottoscrizioni	a) Il Giorno lavorativo successivo al Giorno di sottoscrizione. In questo giorno l'importo del Capitale di sottoscrizione sarà pagato secondo quanto descritto nel Contratto di impegno.
Valuta del Comparto	EUR
Commissioni di performance	Si rimanda a pagina 52

Considerazioni specifiche sui rischi

Gli Investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che gli investimenti del Comparto possono essere effettuati da un'Entità intermediaria su base "look-through", vale a dire che gli investimenti forniti a livello dell'Entità intermediaria saranno considerati intrapresi dalla Società stessa per il Comparto.

L'investimento nel Comparto comporta alcuni rischi. La sintesi dei rischi riportata di seguito non intende essere un elenco esaustivo; si invitano i potenziali investitori a leggere interamente la presente Appendice e il Prospetto e a rivolgersi ai propri consulenti professionali prima di procedere a una richiesta di sottoscrizione di Azioni. Non può essere in alcun modo garantito che il Comparto conseguirà il proprio obiettivo.

Una modifica ai rischi nel Prospetto non sarà considerata una modifica sostanziale dei termini della presente Appendice.

Poiché il Comparto investirà nel private equity, gli Azionisti devono essere consapevoli dei rischi e dei fattori speciali associati a questa classe di attività, i quali non sono connessi a investimenti in strumenti quotati tradizionali.

Fermi restando i rischi d'investimento generali di cui all'Appendice II, si richiama l'attenzione sui seguenti rischi specifici:

Rischi derivanti dalla natura degli investimenti nel Private Equity

Gli investimenti nel private equity presentano generalmente incertezze in misura superiore ad altri investimenti (ad es. i titoli quotati). Gli investimenti in private equity possono essere effettuati in entità che esistono solo da un breve periodo, con poca esperienza aziendale, i cui prodotti non hanno un mercato consolidato o che sono alle prese con una riorganizzazione. Qualsiasi previsione di crescita futura del valore potrebbe pertanto essere spesso gravata da maggiori incertezze rispetto a molti altri investimenti.

Sebbene gli investimenti nel private equity offrano rendimenti sul capitale potenzialmente significativi, comparti e società potrebbero affrontare incertezze commerciali e finanziarie. Non può essere in alcun modo garantito che il loro utilizzo dei finanziamenti sarà redditizio per essi stessi o per qualsiasi Comparto. L'investimento nei fondi di private equity e di venture capital e nelle società non quotate comporta un rischio maggiore rispetto all'investimento in società quotate su una borsa valori riconosciuta o su altri mercati regolamentati. Ciò è dovuto in particolare alle seguenti circostanze:

Il Comparto può investire direttamente e indirettamente in società meno consolidate, che possono esporlo a un rischio superiore di perdita. Tali società non hanno una storia operativa precedente. Non può essere in alcun modo

garantito che i manager di tali società riusciranno a conseguire i propri obiettivi. Non vi è alcuna garanzia che simili investimenti realizzati dal Comparto genereranno rendimenti commisurati al rischio di investire in tali società.

I co-investimenti del Comparto possono conferire allo stesso soltanto diritti limitati di azionista e, di conseguenza, potrebbero non riuscire a tutelare le sue partecipazioni in tali investimenti. La Società può avere poco o nessun controllo sulla struttura o sulle caratteristiche di un co-investimento e, di conseguenza, si baserà sulle competenze e sulle capacità dei gestori di investimento (terzi) selezionando, valutando, strutturando, negoziando e monitorando il (co) investimento diretto sottostante. Inoltre, in alcuni fondi di private equity in cui il Comparto può investire, altri investitori potrebbero riuscire a votare una liquidazione di tale fondo in un momento in cui il Comparto avrebbe votato diversamente.

Le società non quotate sono spesso fortemente dipendenti dalle competenze di un gruppo ridotto di manager/amministratori. Tali società hanno spesso risorse limitate.

Un investimento del Comparto dovrebbe essere considerato in un'ottica di lungo termine.

Rischio di liquidità

Gli investimenti nel private equity sono spesso illiquidi e a lungo termine e non hanno le caratteristiche di liquidità o trasparenza frequentemente presenti in altri investimenti (ad es. titoli quotati).

I titoli o le altre attività finanziarie in cui il Comparto può investire potrebbero essere difficili da vendere. La liquidità finale di tutti gli investimenti dipenderà dal successo di eventuali strategie di realizzo proposte. Tali strategie potrebbero essere colpite negativamente da diversi fattori. Sussiste il rischio che il Comparto possa non essere in grado di realizzare i propri obiettivi di investimento tramite la vendita o altra cessione a prezzi allettanti o nei momenti opportuni, oppure in risposta a condizioni mutevoli di mercato, o che non sarà altrimenti in grado di realizzare una strategia di uscita favorevole. Prima degli utili, sulle cessioni potrebbero essere realizzate perdite. Il rendimento del capitale e il realizzo di eventuali utili si verificheranno generalmente soltanto non appena sarà effettuata la cessione parziale o completa di un investimento.

Potrebbe essere difficile alienare investimenti effettuati in società non quotate. Gli investimenti in società non quotate potrebbero essere realizzati tramite offerte pubbliche o vendite a partner di joint venture, partner strategici o altri investitori. Tuttavia, il realizzo dell'investimento di un Comparto in una Società potrebbe richiedere l'approvazione di altri azionisti della stessa, oppure il consenso del consiglio di amministrazione della Società, ovvero l'approvazione delle autorità competenti. Per quanto concerne gli investimenti diretti, la tempistica e la redditività della

strategia di uscita potrebbero risentire negativamente di fattori economici esterni esulanti dal controllo del Comparto.

Non esiste un mercato consolidato per gli investimenti secondari e sebbene negli ultimi anni il volume delle opportunità di investimenti secondari sia cresciuto, non si è sviluppato, né si prevede che si svilupperà, un mercato liquido.

Rischio di valutazione

Potrebbe essere difficile trovare appropriati riferimenti di prezzo in relazione agli investimenti non quotati. Tale difficoltà potrebbe incidere sulla valutazione del portafoglio degli investimenti. Alcuni investimenti sono valutati sulla base dei prezzi stimati e pertanto sono soggetti a incertezze sui prezzi potenzialmente superiori rispetto ai titoli quotati.

Gli investimenti in fondi di private equity e i co-investimenti diretti in private equity tramite promotori o gestiti da terzi dipendono generalmente dalle informazioni fornite dal gestore del fondo o dall'investitore che opera da sponsor. Tali informazioni non sono generalmente disponibili fino a 60 giorni o più dopo ogni fine trimestre e sono in genere sottoposte a revisione solo su base annuale. Pertanto, le informazioni di valutazione più recenti ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto trimestrale del Comparto saranno in genere rettifiche dallo stesso ai sensi della sezione 1.4 Calcolo del Valore patrimoniale netto.

Il Comparto non potrà in genere confermare l'esattezza delle valutazioni fornite dai gestori dei fondi di tali investimenti.

Rischio correlato alle Entità intermediarie

Gli Investimenti del Comparto possono inoltre essere effettuati da una o più Entità intermediarie su base "look-through", vale a dire che gli investimenti forniti a livello dell'Entità intermediaia saranno considerati intrapresi dalla Società stessa per il Comparto.

La performance del Comparto sarà influenzata dalla struttura dell'acquisizione e dalle condizioni degli investimenti, ivi incluse le considerazioni legali, fiscali, normative e/o di altro tipo, su cui si prevede che il Comparto abbia generalmente un controllo limitato. La Società di gestione può ritenere che un'opportunità d'investimento sia un investimento generalmente appropriato per il Comparto, anche se l'opportunità può avere condizioni legali, fiscali o normative non vantaggiose per il Comparto.

Il Comparto generalmente effettua investimenti insieme ad altri investitori, fondi e/o conti i cui investitori potrebbero avere caratteristiche fiscali e/o normative diverse da quelle

degli Azionisti. Pertanto, il Comparto può effettuare un investimento tramite una struttura che può andare a beneficio di alcuni o di tutti gli investitori di tale comparto, ma che sia relativamente svantaggiosa per alcuni o per tutti gli Azionisti.

Rischi relativi ai requisiti del Regolamento ELTIF

Le opportunità d'investimento per il/i Comparto/i saranno soggette alla politica di allocazione della piattaforma e dovranno soddisfare i requisiti del Regolamento ELTIF per le attività idonee; pertanto, non può essere fornita alcuna garanzia in merito al numero di opportunità d'investimento idonee all'investimento da parte del/dei Comparto/i. Inoltre, la conformità a tali requisiti del Regolamento ELTIF sarà monitorata anche nel corso della durata degli investimenti e, in circostanze in cui si verifichi una violazione potenziale o effettiva di tali requisiti, la Società di gestione dovrà adottare azioni mitiganti o correttive per garantire la conformità al Regolamento ELTIF. Tali azioni possono includere la cessione di un'attività in un momento non ottimale, che potrebbe avere un impatto sui rendimenti.

Investimenti più lunghi della Durata

Il Comparto può investire in investimenti che non possono essere ceduti in modo vantaggioso prima della Fine del ciclo di vita, in virtù della loro scadenza o per altri motivi. Sebbene la Società di gestione preveda che gli investimenti saranno ceduti prima della Fine del ciclo di vita o siano idonei alla distribuzione in natura alla Fine del ciclo di vita, il Comparto potrebbe potenzialmente dover vendere, distribuire o comunque cedere gli investimenti in un momento svantaggioso a causa della Fine del suo ciclo di vita. Inoltre, la Fine del ciclo di vita del Comparto potrebbe essere ritardata per consentire la cessione di investimenti in un momento vantaggioso.

Rischio di sostenibilità

Il Comparto ha caratteristiche ambientali e/o sociali (ai sensi della definizione di cui all'Articolo 8 del Regolamento SFDR). Un Comparto con queste caratteristiche può avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e, di conseguenza, potrebbe rinunciare a determinate opportunità d'investimento o alienare determinate partecipazioni non in linea con i suoi criteri di sostenibilità scelti dal Gestore degli investimenti. Dato che gli investitori possono avere opinioni diverse su cosa sia l'investimento sostenibile, il Comparto potrebbe investire in società che non riflettono i valori di alcuni investitori. Per maggiori informazioni sui rischi di sostenibilità, consultare l'Appendice II.

Appendice IV

Informativa pre-contrattuale

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis del Regolamento (UE) 2019/2088 e dell'articolo 6, primo paragrafo, del Regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: **Private Equity ELTIF 2023**

Identificativo della persona giuridica: **549300IWSABOWXELHJ10**

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non include un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Si

No

Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo): %

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al (lo): %

Promuove caratteristiche ambientali/ sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del **15%** di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto consistono nell'investimento in società con un forte posizionamento in termini di sostenibilità, basato sullo strumento di valutazione ESG proprietario del Gestore degli investimenti, denominato "RISE Direct", strutturato in 7 aree di interesse in termini di sostenibilità, con 27 indicatori sottostanti. RISE Direct fa parte del quadro RISE ("Raising Impact, Sustainability and Engagement") più ampio, che comprende quattro framework di valutazione proprietari per fondi e investimenti diretti/co-investimenti.

Prima dell'investimento, tutte le opportunità vengono analizzate e valutate in base a RISE Direct.

Il Comparto escluderà inoltre sistematicamente le società che presentano criteri fundamentalmente in conflitto con i principi di Sostenibilità e Impatto ("S&I") del Gestore degli investimenti, come descritto nel seguito e gestito in linea con la politica S&I del Gestore degli investimenti.

Inoltre, il Comparto investirà almeno il 15% del suo Capitale in investimenti sostenibili, investimenti in società e attività che il Gestore degli investimenti prevede possano far progredire uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG", "gli Obiettivi") contribuendo positivamente a temi di sviluppo ambientale e sociale. Gli investimenti sostenibili soddisfano i nostri criteri di impatto, la cui valutazione avviene tramite lo strumento proprietario di valutazione di impatto del Gestore degli investimenti denominato "RISE Impact". La valutazione di impatto viene impiegata per eseguire la due diligence, monitorare, misurare e riferire annualmente su una serie predefinita di indicatori chiave di performance ("KPI") di impatto. Tale metodologia intende rilevare l'intento, il contributo e il quadro di misurazione dell'impatto di un determinato investimento. Si avvale del quadro dell'organizzazione Impact Management Project (IMP) come principio guida e integra i Principi operativi di gestione dell'impatto ("OPIM").

● Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il Comparto comunicherà annualmente un sottoinsieme di indicatori chiave di performance ("KPI") RISE Direct per ogni società in portafoglio, che includono emissioni di carbonio, diversità della forza lavoro e la presenza di un codice di condotta e di politiche ESG.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche

Inoltre, il Comparto misurerà i KPI di impatto per l'allocazione degli investimenti sostenibili del Comparto e riferirà su di essi. I KPI di impatto selezionati per ciascun investimento sostenibile varieranno in base alla natura dell'investimento e al suo contributo previsto a favore degli SDG. Questi indicatori saranno determinati prima dell'investimento e monitorati, verificati e comunicati regolarmente durante il periodo di detenzione. Ogni investimento sostenibile deve raggiungere un punteggio minimo di 50/100 in relazione ai KPI di impatto combinati, in base alla valutazione RISE Impact proprietaria del Gestore degli investimenti.

I KPI di impatto possono includere, ma non sono limitati a:

- Pazienti trattati o assistiti
- Numero di brevetti/approvazioni di farmaci
- Numero di studenti in formazione professionale
- Numero di posti di lavoro creati
- Metri cubi di acque reflue trattate
- Quantità di rifiuti riutilizzati o riciclati come percentuale del totale dei rifiuti raccolti
- Megawatt (MW) di nuova capacità di energia rinnovabile (abilitata)
- Emissioni di CO2 evitate

● **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Per quanto riguarda la quota del portafoglio del Comparto allocata agli investimenti sostenibili, si prevede che ogni investimento sostenibile faccia progredire uno o più SDG contribuendo positivamente ai temi di sviluppo ambientale e sociale. Gli obiettivi ambientali o sociali degli investimenti sostenibili che il Comparto intende parzialmente realizzare possono includere:

- Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque nel mondo
- Obiettivo 2: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
- Obiettivo 3: garantire una vita sana e promuovere il benessere per le persone di tutte le fasce di età
- Obiettivo 4: garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti
- Obiettivo 5: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
- Obiettivo 6: assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie per tutti
- Obiettivo 7: garantire a tutti l'accesso a un'energia economicamente accessibile, affidabile, sostenibile e moderna
- Obiettivo 8: promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, una piena occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
- Obiettivo 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione
- Obiettivo 10: ridurre la disuguaglianza di reddito all'interno dei Paesi e tra di essi
- Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
- Obiettivo 12: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
- Obiettivo 13: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti, regolando le emissioni e promuovendo lo sviluppo di energie rinnovabili
- Obiettivo 14: preservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
- Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità

- Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
- Obiettivo 17: rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile"

● **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

Gli strumenti proprietari del Gestore degli investimenti saranno utilizzati per valutare che tutti i potenziali investimenti sostenibili non arrechino un danno significativo all'obiettivo d'investimento sostenibile ambientale o sociale. Il sistema di attribuzione del punteggio ESG del Gestore degli investimenti, utilizzato per valutare i potenziali investimenti sostenibili, cerca di identificare un danno significativo nei confronti di qualsiasi obiettivo d'investimento sostenibile ambientale o sociale.

Inoltre, a tutti i potenziali investimenti si applicano criteri di esclusione. Tra le esclusioni figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione, finanziamento o vendita di armi controverse; prodotti o pratiche che mettono in pericolo la fauna selvatica o le aree ad alta conservazione; lavoro minorile o lavoro forzato.

● **In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?**

Nell'ambito del Quadro RISE, il Gestore degli investimenti prende in considerazione i principali indicatori degli effetti negativi ("PAI") disponibili per cercare di garantire che gli investimenti sostenibili non arrechino un danno significativo (DNSH) ad alcun obiettivo d'investimento sostenibile ambientale o sociale. Laddove il Gestore degli investimenti lo ritenga possibile, nel contesto di un panorama di dati incompleti e in via di sviluppo, stabilisce principi per quanto ritenga possa causare un danno significativo applicando valori appropriati in relazione ai principali effetti negativi applicabili ai prodotti sostenibili. Le imprese che beneficiano degli investimenti che si ritiene violino tali principi non saranno considerate nell'ottica di un investimento sostenibile. Il nostro quadro è soggetto a un'analisi continua, in particolare con l'evolversi della disponibilità e della qualità dei dati.

● **In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:**

La due diligence S&I per gli investimenti nel Comparto includerà una valutazione dell'allineamento con le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, avvalendosi di strumenti interni ed esterni. Qualsiasi opportunità che non risulti allineata a tali linee guida non sarà ammessa all'investimento.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì, il Gestore degli investimenti considera gli indicatori obbligatori dei principali effetti negativi ("PAI") per questo prodotto finanziario. Alcuni PAI sono considerati in termini quantitativi, in particolare:

- Emissioni di gas serra Scope 1
- Emissioni di gas serra Scope 2
- Emissioni di gas serra Scope 3
- Emissioni di gas serra totali
- Intensità delle emissioni di gas serra delle società oggetto di investimento

- Quota degli investimenti in società coinvolte in violazioni dei principi UNGC o delle Direttive OCSE per le imprese multinazionali

Questi indicatori PAI sono integrati nel quadro proprietario RISE Direct utilizzato per selezionare gli investimenti del Comparto e saranno comunicati agli investitori su base annuale.

No



La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Tutte le potenziali opportunità d'investimento vengono innanzitutto esaminate in base all'elenco di esclusione del Gestore degli investimenti (si veda di seguito). In un secondo momento, i potenziali investimenti vengono esaminati e valutati utilizzando la metodologia proprietaria RISE Direct.

Questa metodologia include 7 aree di interesse in termini di sostenibilità, come illustrato nel grafico seguente:



Fonte: Schroders Capital, 2022.

¹ Il quadro RISE di Schroders comprende quattro quadri di valutazione proprietari per gli investimenti diretti/co-investimenti e i fondi. RISE Direct è uno di questi framework di valutazione e misura le prestazioni ESG in base a pratiche best-in-class. A scampo di dubbi, gli investimenti a impatto non rientrano nella strategia d'investimento del Comparto. Ulteriori informazioni sul quadro RISE Direct sono disponibili su richiesta.

Il Gestore degli investimenti applica un'ulteriore due diligence e svolge attività di monitoraggio in riferimento all'allocazione degli investimenti sostenibili del Comparto:

- Valutazioni non arrecare un danno significativo ("DNSH")
- La valutazione RISE Impact viene impiegata per eseguire la due diligence, monitorare, misurare e riferire annualmente su una serie predefinita di indicatori chiave di performance ("KPI") per ogni investimento sostenibile. Tale metodologia integra il quadro dell'organizzazione Impact Management Project e i Principi operativi di gestione dell'impatto ("OPIM").

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Gli elementi vincolanti della strategia d'investimento rientrano in tre categorie.

(A) Esclusione delle attività aziendali che il Gestore degli investimenti, sulla base dei suoi principi S&I, ritiene controverse

Nell'ambito dei principi S&I del Gestore degli investimenti e dell'approccio "non arrecare danno", applichiamo criteri di esclusione a tutti i potenziali investimenti. Non appena viene introdotto un nuovo deal, gli investimenti diretti/co-investimenti vengono esaminati per individuare attività aziendali potenzialmente escluse. In caso di sospetta esposizione, questa sarà discussa nel Comitato d'investimento del Gestore degli investimenti, che inoltra i casi più complessi al Comitato S&I. L'applicazione della politica di esclusione del Gestore degli investimenti per le Attività d'investimento idonee a ELTIF viene accertata in fase di pre-investimento confrontando la politica di esclusione del gestore di fondi in questione con la nostra e negoziando ulteriori esclusioni, ove possibile. Dopo l'investimento, le attività investite vengono monitorate dalla funzione di rischio del Gestore degli investimenti per evitare violazioni della politica.

In linea di principio, il Gestore degli investimenti punterà a escludere l'esposizione a fondi di private equity o a un investimento diretto/co-investimento laddove vi sia un ragionevole rischio di assumere esposizione alle seguenti linee e pratiche aziendali:

- Attività che violino le leggi applicabili nella giurisdizione di domicilio o le convenzioni internazionali
- Produzione, finanziamento o vendita di armi controverse, tra cui
 - Mine antiuomo
 - Munizioni a grappolo
 - Armi nucleari
 - Armi biologiche e chimiche
- Prodotti o pratiche che mettono a repentaglio la fauna selvatica o aree ad alta conservazione, tra cui
 - Pesca esplosiva o con reti da posta derivanti, utilizzando reti lunghe oltre 2,5 km
 - Abbattimento di alberi a scopi commerciali in foreste umide tropicali primarie
- Lavoro minorile o lavoro forzato
- Prostituzione
- Razzismo, fanatismo o discriminazione

Inoltre, il Gestore degli investimenti intende escludere un'esposizione superiore al 5% a livello di portafoglio o al 10% delle vendite a livello di società nei seguenti casi:

- Produzione, finanziamento o commercio di armi e munizioni in generale
- Produzione, finanziamento o vendita di petrolio e gas non convenzionali e di impianti termoelettrici a combustibili fossili
- Attività estrattive e/o estrazione del carbone
- Prodotti del tabacco
- Pornografia
- Usura o prestiti predatori

L'esposizione ad aziende o prodotti che incoraggiano attivamente dipendenza, malattia o abuso deve essere esaminata e approvata caso per caso dal Comitato S&I. Questi includono:

- Alcol
- Abuso di sostanze
- Giochi
- Gioco d'azzardo

(B) Applicazione di una soglia minima del punteggio RISE Direct per almeno i due terzi (66%) del Capitale

Tutti i potenziali investimenti per questo Comparto vengono esaminati tramite la valutazione RISE Direct. Questa valutazione è strutturata in 7 aree di interesse, come di seguito elencato, ed è basata su 27 indicatori (alcuni dei quali applicabili a tutti i settori e altri specifici per singoli settori):

- Ambiente
 - Cambiamento climatico
 - Conservazione dell'ambiente
- Sociali
 - Forza lavoro
 - Comunità
 - Diversità e Inclusione

- Governance
 - Politiche e Prassi
 - Trasparenza

Almeno due terzi del Capitale del Comparto saranno detenuti in investimenti con un punteggio RISE Direct minimo del 60%. Fino a un terzo del Capitale può essere allocato a società con (a) un punteggio RISE Direct inferiore al 60% ma con un chiaro progetto di miglioramento della propria posizione di sostenibilità o (b) a società per le quali non è stato possibile, al momento dell'investimento, raccogliere metriche di dati sufficienti per effettuare una valutazione rispetto a RISE Direct.

(C) Applicazione di una soglia minima del punteggio RISE Impact per almeno il 15% del Capitale

Almeno il 15% del Capitale del Comparto sarà allocato a investimenti sostenibili. Tutti gli investimenti sostenibili nel Comparto contribuiranno ad almeno uno degli SDG, in base alla valutazione svolta tramite la metodologia RISE Impact. Nell'ambito di tale metodologia, il punteggio di impatto minimo che deve essere raggiunto per ogni investimento sostenibile è 50/100.

(D) Il Gestore degli investimenti garantisce che, a partire dal termine del Periodo di Ramp-up definito nell'Appendice III, almeno:

- il 90% delle società detenute nel portafoglio del Comparto siano valutate in base ai criteri di sostenibilità; e
- il 20% del potenziale universo d'investimento del Comparto sia escluso dalla selezione degli investimenti per effetto dell'applicazione di criteri di sostenibilità.

● **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

A seguito dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, almeno il 20% del potenziale universo d'investimento del Comparto è escluso dalla selezione degli investimenti. Ai fini di questo test, l'universo d'investimento potenziale è l'universo delle società private che il Gestore degli investimenti può selezionare per il Comparto prima dell'applicazione dei criteri di sostenibilità, in conformità alle altre limitazioni dell'Obiettivo e della Politica d'investimento.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La due diligence e i quadri di riferimento di Sostenibilità e Impatto ("S&I") comprendono screening pre-investimento e una valutazione delle prassi di buona governance di ciascun investimento.

I criteri di buona governance vengono integrati e valutati mediante la valutazione RISE Direct per gli investimenti diretti/co-investimenti. Ciò include i seguenti criteri chiave per la verifica della buona governance:

- Solida struttura manageriale e struttura di governance di alto livello
- Comunicazioni trasparenti del Consiglio di amministrazione
- Codice di condotta (o politiche simili) che includa almeno una politica contro le molestie, anticorruzione, anticorruzione e di conformità fiscale

Dopo l'investimento, saranno monitorate, valutate e affrontate modifiche a tali fattori.

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.




Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Il Comparto perseguirà investimenti che promuovono caratteristiche ambientali e sociali. Sulla base dei criteri vincolanti del Comparto:

- Il 100% degli investimenti di private equity sarà conforme all'elenco di esclusione del Gestore degli investimenti.
- Almeno due terzi (66%) del Capitale devono ottenere un punteggio minimo del 60% sulla base del quadro RISE Direct proprietario del Gestore degli investimenti (#1 Allineati a caratteristiche A/S).
- Il restante terzo (33%) dell'allocazione del Comparto è riservato agli investimenti di private equity in società con (a) un punteggio inferiore al 60% del quadro RISE Direct, ma con un chiaro progetto di miglioramento della propria posizione di sostenibilità o (b) per le quali non sia stato possibile raccogliere metriche di dati sufficienti per effettuare la valutazione RISE Direct (#2 Altri).

- Almeno il 15% del Capitale sarà costituito da investimenti sostenibili e cercherà di contribuire positivamente ad almeno un SDG, secondo la valutazione RISE Impact proprietaria del Gestore degli investimenti, con un punteggio minimo di 50/100 per ogni investimento.
- Oltre agli investimenti di private equity, il Comparto può detenere un importo minimo del proprio NAV in liquidità o equivalenti liquidi prelevati dagli investitori che non saranno allineati alle caratteristiche A/S promosse (#2 Altri).



#1 Allineati a caratteristiche A/S: comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri: comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati a caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

● **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Questa domanda non è applicabile al Comparto.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Non è prevista alcuna misura minima secondo cui gli investimenti del Comparto (comprese le attività di transizione e abilitanti) con un obiettivo ambientale debbano essere allineati alla tassonomia. L'allineamento alla tassonomia degli investimenti di questo Comparto non è stato quindi calcolato e si ritiene pertanto che costituisca lo 0% del portafoglio del Comparto.

● **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE?**

- Sì:
 Gas fossile Energia nucleare
 No


Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:


- **fatturato**: quota di ricavi da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti
- **spesa in conto capitale** (CapEx): investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative** (OpEx): attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

1. Allineamento degli investimenti alla tassonomia comprese le obbligazioni sovrane*



2. Allineamento degli investimenti alla tassonomia escluse le obbligazioni sovrane*



Questo grafico rappresenta il/l'x % degli investimenti totali².

* Ai fini dei grafici di cui sopra, per «obbligazioni sovrane» si intendono tutte le esposizioni sovrane.

Le **attività abilitanti** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

● Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

Come indicato in precedenza, alla data del presente Prospetto la quota di investimenti del Comparto in attività di transizione e abilitanti è attualmente considerata pari allo 0% del portafoglio del Comparto.

Le **attività di transizione** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Il Comparto si impegna a effettuare almeno il 5% di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale non allineati con la Tassonomia dell'UE.



Sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.

² Poiché non vi è alcun allineamento alla tassonomia, non vi è alcun impatto sul grafico se vengono escluse le obbligazioni sovrane (ossia la percentuale di investimenti allineati alla tassonomia rimane pari allo 0%) e la Società di gestione ritiene pertanto che non vi sia alcuna necessità di citare queste informazioni.



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Il Comparto si impegna a effettuare almeno il 5% di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale.



Quali investimenti sono compresi nella categoria «#2 Altri» e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Il Comparto può investire fino a un terzo (33%) dei propri investimenti di capitale in società con un punteggio RISE Direct inferiore al 60% che hanno previsto un chiaro programma di miglioramento delle performance ESG o in società per le quali non erano ancora disponibili dati sufficienti per effettuare una valutazione completa. Come misure di salvaguardia minime, tali investimenti devono essere conformi all'elenco di esclusione del Gestore degli investimenti.

Inoltre, il Comparto può detenere un importo minimo del proprio NAV in liquidità o equivalenti liquidi prelevati dagli investitori per finanziare un investimento di private equity. A questa quota del portafoglio non si applicano soglie ambientali o sociali minime.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Questa domanda non è applicabile al Comparto.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Questa domanda non è applicabile al Comparto.

- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***

Questa domanda non è applicabile al Comparto.

- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Questa domanda non è applicabile al Comparto.

- ***Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?***

Questa domanda non è applicabile al Comparto.



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?


Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

Appendice V

Altre informazioni

- (A) Un elenco di tutti i Comparti e delle Classi di Azioni può essere ottenuto, gratuitamente e su richiesta, presso la sede legale della Società ed è disponibile anche sul sito internet www.schroders.com.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo
Tel.: (+352) 341 342 202
Fax: (+352) 341 342 342